SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

571ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 17 MARZO 1987

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente OSSICINI
e del vice presidente TEDESCO TATÒ

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

SULLA SCIAGURA DI RAVENNA

PRESIDENTE 3
VISENTINI, *ministro delle finanze* 3

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati 3
Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione 4
Annunzio di presentazione 4

Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:

«Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 1987, n. 62, recante misure urgenti per la partecipazione dei medici e dei veterinari alla programmazione sanitaria ed alla gestione dei servizi sanitari e per la disciplina delle incompatibilità in materia di accesso ai rapporti convenzionali con le unità sanitarie locali per l'espletamento di attività sanitarie» **(2250):**

PRESIDENTE ..... *Pag.* 5
GARIBALDI *(PSI), relatore* 6
NEPI, *sottosegretario di Stato per la sanità* 6

«Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari» **(2260)** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*:

PRESIDENTE 6
GARIBALDI *(PSI), relatore* 6
POSTAL, *sottosegretario di Stato per l'ambiente* 7

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 2213:

PRESIDENTE 7
LAI *(DC)* 7

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

Discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 13 febbraio 1987, n. 23, recante disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per il settore sportivo, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonchè norme per il differimento di termini in materia tributaria» **(2213)** (*Relazione orale*)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 febbraio 1987, n. 23, recante disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per il settore sportivo, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonchè norme per il differimento di termini in materia tributaria»:

PRESIDENTE ..... *Pag.* 8 e *passim*
LAI *(DC), relatore* ..... 8 e *passim*
* GIURA LONGO *(PCI)* ..... 11 e *passim*
D'AMELIO *(DC)* 12, 26, 33
* VISENTINI, *ministro delle finanze* ..... 14 e *passim*
CANETTI *(PCI)* 18
BIGLIA *(MSI-DN)* ..... 20 e *passim*
FIOCCHI *(PLI)* 26, 33, 42
BEORCHIA *(DC)* 28, 31
VENANZETTI *(PRI)* 29, 49
* PISTOLESE *(MSI-DN)* 32, 47
MITROTTI *(MSI-DN)* 39, 45
SAPORITO *(DC)* 46, 48
SANTALCO *(DC)* 46
ORCIARI *(PSI)* 47

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA 50

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 52

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 MARZO 1987 ..... *Pag.* 52

ALLEGATO:

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 53
Assegnazione 53
Presentazione di relazioni 55
Ritiro 55
Cancellazione dall'ordine del giorno 55

GOVERNO

Richieste di parere per nomine in enti pubblici 55
Trasmissione di documenti 56

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 57

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di ordinanze 57

ASSEMBLEA DELL'ATLANTICO DEL NORD

Trasmissione di documenti 57

CONSIGLIO D'EUROPA

Trasmissione di documenti 57

PETIZIONI

Annunzio 58

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Risposte scritte ad interrogazioni 58
Annunzio 59

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

COLOMBO VITTORINO (V.), *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 5 marzo.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Conti Persini, Di Lembo, Fabbri, Ferrara Nicola, Giust, Gusso, Mascaro, Patriarca, Pintus, Ulianich.

Sulla sciagura di Ravenna

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Onorevoli colleghi, venerdì scorso, 13 marzo, una tragica sciagura ha colpito la città di Ravenna. Un incendio, improvvisamente divampato all'interno della motonave «Elisabetta Montanari», in secca per lavori di riparazione, ha provocato la morte di 13 operai.

Tramite il sindaco della città, ai familiari delle vittime e all'intera comunità ravennate sono stati espressi i sentimenti di profondo cordoglio e di commossa solidarietà del Senato.

Alle solenni esequie, svoltesi ieri, siamo stati rappresentati dal senatore questore Miana.

Quanto è accaduto impone severi accertamenti delle cause e delle responsabilità del grave fatto. Esso ripropone drammaticamente all'attenzione del Parlamento e del Governo i problemi della occupazione, del collocamento e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Oggi in quest'Aula rinnovo alle famiglie degli scomparsi ed alla città di Ravenna l'espressione del più sincero cordoglio mio personale e di tutta l'Assemblea.

VISENTINI, *ministro delle finanze.* Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo si associa commosso alle nobili parole del Presidente del Senato.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. In data 12 marzo 1987, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 4362. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari» (2260) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In data 12 marzo 1987, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 694-804. — «Riparazione degli atti giudiziari ingiusti» (2261) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Macis ed altri*) (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 3495-3499. — Deputati RADI ed altri; PROVANTINI ed altri. — «Disposizioni per il definitivo consolidamento della rupe di Orvieto e del colle di Todi» (2262) (*Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 3802. — «Concessione di un contributo per il quinquennio 1987-1991 all'Università

di Bologna per il finanziamento del Centro di alti studi internazionali» (2263) (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 4421. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale» (2270) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 10ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

La 1ª Commissione permanente, udito il parere della 8ª Commissione, riferirà all'Assemblea nella seduta pomeridiana del 18 marzo 1987, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. In data 6 marzo 1987, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

«Disposizioni per l'applicazione dell'Accordo 18 febbraio 1984 tra l'Italia e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, nella parte relativa al matrimonio» (2252);

dal Ministro degli affari esteri:

«Adesione da parte dell'Italia all'Accordo istitutivo della Banca di sviluppo dei Caraibi, adottato a Kingston, Giamaica, il 18 ottobre 1969, e successivi emendamenti e risoluzioni, e loro esecuzione» (2253).

In data 9 marzo 1987 sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro senza portafoglio per gli affari regionali:

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione di ulteriori modifiche all'articolo 11 dello statuto della regione Lazio, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 346» (2254);

dal Ministro della marina mercantile:

«Contributo ordinario dello Stato agli enti portuali di Venezia, Palermo, Civitavecchia e Napoli» (2255).

In data 11 marzo 1987 sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo dell'Interamerican Investment Corporation, aperto alla firma a Washington il 19 novembre 1984» (2256);

dal Ministro del turismo e dello spettacolo:

«Festival musicali di interesse nazionale» (2257);

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

«Norme in materia di rimborso di indennità e spese al personale esperto in materia di mercato del lavoro che partecipa a scambi effettuati nell'ambito CEE» (2258);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno:

«Esodo del personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno» (2259).

In data 16 marzo 1987, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori;

SAPORITO, COLOMBO Vittorino (V.), RUFFINO e PATRIARCA. — «Interventi del Ministero dei lavori pubblici per la manutenzione straordinaria e la conservazione statico-strutturale del patrimonio di interesse storico ed artistico» (2264);

MANCINO, PINTO Michele, GALLO, CARLI, CECCATELLI, CARTA e COCO. — «Nuove norme in materia di regolamento preventivo di giurisdizione» (2265);

FALLUCCHI, RUFFINO e ORIANA. — «Interpretazione autentica e modifiche ed integrazioni degli articoli 24, 31, 32, 43 e 44 e Tabelle allegate, della legge 19 maggio 1986, n. 224, dell'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212 e degli articoli 1 e 2 della legge 26 giugno 1965, n. 808» (2266);

CARTA. — «Misure urgenti per la copertura di sedi giudiziarie vacanti» (2267);

SAPORITO, SCHIETROMA, SALERNO e FIMOGNARI. — «Contributi a favore della Cassa sovvenzioni per il personale provinciale dell'Amministrazione del tesoro» (2268);

MELOTTO, LOMBARDI, PATRIARCA, FIMOGNARI e SALERNO. — «Norme transitorie in materia di beni immobili destinati al Servizio sanitario nazionale» (2269).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

GIUGNI, VASSALLI, SCEVAROLLI, SPANO Ottavio e BUFFONI. — «Riforma delle procedure di avviamento al lavoro» (2271).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dei lavori pubblici:

«Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 1987, n. 85, recante provvedimenti urgenti per la disciplina e la decongestione del traffico urbano» (2272);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della sanità:

«Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 1987, n. 86, recante misure urgenti per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali» (2273).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 1987, n. 62, recante misure urgenti per la partecipazione dei medici e dei veterinari alla programmazione sanitaria ed alla gestione dei servizi sanitari e per la disciplina delle incompatibilità in materia di accesso ai rapporti convenzionali con le unità sanitarie locali per l'espletamento di attività sanitarie» (2250)

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari» (2260) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine a due disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Il primo reca: «Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 1987, n. 62, recante misure urgenti per la partecipazione dei medici e dei veterinari alla programmazione sanitaria ed alla gestione dei servizi sanitari e per la disciplina delle incompatibilità in

materia di accesso ai rapporti convenzionali con le unità sanitarie locali per l'espletamento di attività sanitarie».

Ha facoltà di parlare il relatore.

GARIBALDI, *relatore*. Il decreto-legge, che ci accingiamo a valutare in ordine alla sussistenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza, risulta dalla fusione di due disegni di legge già presentati dal Ministro della sanità, all'altro ramo del Parlamento il 5 novembre 1986 e a questo ramo del Parlamento sempre in data 5 novembre 1986.

Il suo contenuto scaturisce dalla constatata legittima lagnanza della maggioranza delle rappresentanze sindacali delle categorie dei medici per essere stati questi esclusi, in sede di riforma sanitaria, dalla partecipazione e dalla gestione dei servizi sanitari e per non essere stata accolta la loro legittima richiesta di essere coinvolti come categoria, sempre per conseguire una migliore efficienza dei servizi ed una più precisa disciplina delle incompatibilità nei rapporti convenzionali dei medici con le unità sanitarie locali, nonchè nelle funzioni di pubblico amministratore sanitario in particolare, in ordine ai servizi corrisposti da realtà private a supporto del servizio sanitario nazionale.

Allo scopo, il Ministro della sanità — o meglio il Governo — a seguito anche del protrarsi della controversia in ordine alle richieste avanzate dal sindacato autonomo dei medici, tuttora in atto, ha sintetizzato i due provvedimenti nel presente decreto-legge che tende, in sostanza, a modificare i criteri organizzativi del sistema sanitario attraverso una maggiore presenza dei medici ai livelli istituzionali statali, regionali e locali e attraverso la creazione di strumenti di partecipazione idonei ad incidere sulle scelte operative dello stesso servizio sanitario nazionale. Si dispone, inoltre, la costituzione di un albo — impropriamente definito tale — dei medici in rapporto con il servizio sanitario nazionale, costituito da un elenco a livello regionale, e si prevede la creazione del ruolo medico, modificando conseguentemente il sistema ordinario relativo al servizio sanitario; si sancisce, infine, l'incompatibilità per i medici e gli amministratori con l'obiettivo di una maggiore efficienza, di una maggiore trasparenza e di un maggiore ordine e, contestualmente, della creazione di spazi di lavoro sfoltendo la sommatoria degli incarichi, ad oggi senza limiti, di quei medici che sono attualmente in servizio e che dal punto di vista professionale sono già affermati.

La 1ª Commissione permanente ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza a maggioranza e raccomanda dunque all'Assemblea di far propria la sua proposta.

NEPI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEPI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, il Governo si associa alle considerazioni testè svolte dal relatore e sottolinea la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza per il decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 2250.

Sono approvate.

Segue il disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

GARIBALDI, *relatore*. Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, è dettato dall'esigenza di consentire l'utilizzazione della produzione olivicola mediante la molitura nei frantoi di piccole aziende agricole, i cui prodotti di scarto vengono scaricati nelle acque superficiali e sul suolo. Tale esigenza è scaturita dal fatto che il 1° marzo scorso sono entrati in vigore

i limiti fissati dalla tabella A di cui alla legge n. 319 del 1976; in ragione di ciò, i frantoi oleari, in quanto insediamenti produttivi, sono venuti così a trovarsi fuori legge.

La magistratura ha adottato — in alcune sedi sì, in altre no — iniziative penali; pertanto, considerato che una realtà così dispersa è strutturalmente inadeguata a far fronte alle previsioni contenute nella già citata legge n. 319 del 1976, il Governo ha ritenuto, anche per limitare eventuali ricadute negative sull'occupazione e sulla produzione, di proporre questa deroga, che si rivela opportuna in determinate condizioni e che dovrebbe garantire la salute pubblica o comunque non mettere in discussione le esigenze di igiene e di rispetto della salute pubblica.

Il decreto-legge è stato modificato adeguandolo alle finalità ultime di realizzare le condizioni per una effettiva depurazione anche degli scarti di questi frantoi, in sede di esame e conversione, alla Camera dei deputati, con misure di carattere tecnico, per certi versi discutibili, ma tuttavia efficaci sotto il profilo della copertura finanziaria. Questo, infatti, è un momento pregiudiziale alla soluzione del problema, perchè senza opportuni finanziamenti è difficile giungere alla soluzione di tale questione.

La Commissione nel suo complesso ha ritenuto sussistenti i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza e raccomanda all'Aula di fare proprie le sue determinazioni.

POSTAL, *sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POSTAL, *sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Signor Presidente, il Governo si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione per il disegno di legge n. 2260.

Sono approvate.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 2213

LAI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAI. A nome della 6ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 2213, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 13 febbraio 1987, n. 23, recante disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per il settore sportivo, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonchè norme per il differimento di termini in materia tributaria».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Lai si intende accolta.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 13 febbraio 1987, n. 23, recante disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per il settore sportivo, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonchè norme per il differimento di termini in materia tributaria» (2213) (*Relazione orale*)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 febbraio 1987, n. 23, recante disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per il settore

sportivo, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonchè norme per il differimento di termini in materia tributaria»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 13 febbraio 1987, n. 23, recante disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per il settore sportivo, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonchè norme per il differimento di termini in materia tributaria», per il quale è stata autorizzata la relazione orale

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

LAI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, il disegno di legge n. 2213 converte in legge il decreto-legge 13 febbraio 1987, n. 23, recante disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per il settore sportivo, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonchè norme per il differimento di termini in materia tributaria. Nel riconoscere che ci troviamo di fronte ad un decreto-legge composito per le materie trattate e le relative norme che di conseguenza ne scaturiscono, si deve altresì riconoscere che tutte le norme hanno le caratteristiche di necessità e di urgenza, condizioni del resto già riconosciute dal Senato in sede di valutazione, *ex* articolo 77 della Carta costituzionale.

Ciò premesso ed esaminando le singole materie, si evince che l'articolo 1 modifica, con decorrenza dal 2 marzo 1987, il numero 2 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, fissando nella misura del 4 per cento l'aliquota dell'imposta sugli spettacoli sportivi di ogni genere, ovunque si svolgano e indipendentemente dal fatto che si tengano o meno scommesse.

Con lo stesso articolo si abrogano poi le disposizioni contenute nella legge 5 dicembre 1975, n. 656, quelle di cui alla legge 19 marzo 1980, n. 78, nonchè il primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 1982 n. 887.

Vi è da precisare che le disposizioni che si annunziano abrogate imponevano, per i prezzi degli spettacoli sportivi, una serie di aliquote che variavano dal 4 per cento fino al prezzo di lire 3.150, al 50 per cento oltre il prezzo di lire 25.000 nette, con una onerosa incidenza fiscale sul prezzo dei biglietti di ingresso agli stadi ed agli altri impianti sportivi. La riduzione, quindi, di questa congerie di aliquote ad una sola aliquota pari al 4 per cento semplifica l'applicazione delle norme e viene incontro alle esigenze del settore sportivo che lamenta da sempre l'eccessività dell'incidenza fiscale, concausa della precaria situazione economica in cui versano le società sportive.

Mi fa piacere affermare che la 6ª Commissione, in aggiunta al provvedimento suddetto, ha approvato all'unanimità l'emendamento da proporre all'Assemblea del Senato riguardante l'applicazione dell'aliquota del 9 per cento dell'IVA dovuta sui corrispettivi degli spettacoli sportivi senza alcuna condizione di riserva di posti e di prezzi di biglietti corrispondenti. Con gli articoli 2 e 3 si dispone la proroga delle gestioni esattoriali in modo da assicurare la piena ed efficiente continuità della riscossione di tutte le imposte dirette e di tutti i tributi che ancora si riscuotono mediante ruoli.

Premesso che le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette, nonchè delle tesorerie comunali e provinciali gestite da esattori che avrebbero dovuto cessare il 31 dicembre 1983, sono state prorogate con successivi provvedimenti fino al 31 dicembre 1986, in attesa di un riordino di tutta la materia della riscossione, considerando che nel mese di ottobre 1986 il Parlamento ha definitivamente approvato la delega al Governo per l'istituzione e la disciplina di riscossione dei tributi e in considerazione del

fatto che detta delega deve essere esercitata dal Governo entro il mese di ottobre del 1987, con le norme in esame si prevede una ulteriore proroga al 31 dicembre 1988 di tutte le gestioni esattoriali in corso, alle condizioni previste dalla legislazione vigente.

Viene puntualizzato il mantenimento del beneficio dell'indennità alternativa dell'integrazione di aggio per non scoraggiare il conferimento a società a capitale pubblico di una pluralità di esattorie e si stabilisce, per limitare l'assunzione del personale da parte degli esattori, che si faccia riferimento al costo del personale in servizio al 30 settembre 1983. Per quanto attiene poi alla misura dell'aggio per le somme riscosse a partire dal 1° aprile 1987 mediante versamenti diretti, tale misura è ridotta al 50 per cento dell'aggio spettante per la riscossione mediante ruoli. Ciò assicura all'erario un minore onere rispetto a quello previsto in bilancio per tale titolo che in ragione di anno può essere stimato nell'ordine di 50 miliardi.

La disciplina proposta impone, altresì, che ai soggetti interessati, che non intendono proseguire la gestione, sia consentito di formalizzare la propria rinuncia entro il 5 marzo 1987, stabilendo il conferimento alla società per la gestione delle esattorie vacanti, la cosiddetta SEV, delle esattorie vacanti dal 1° gennaio 1987 con un aggio non superiore a quello spettante al precedente titolare.

Tutte le norme testè illustrate riguardanti le gestioni delle esattorie non si applicano alle tesorerie comunali del Trentino-Alto Adige in conformità alla sentenza costituzionale n. 114 del 1985.

Fino alla data del 31 dicembre 1988 restano, invece, salve le disposizioni emanate dalla regione siciliana con la legge regionale 21 agosto 1984, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

A tale proposito, mi corre l'obbligo di precisare che in Commissione si è svolta una animata discussione circa un emendamento proposto dal Gruppo comunista e respinto, di soppressione del comma quattro dell'articolo 2 che prevede quanto ho affermato. Ricordo che il Ministro delle finanze avrebbe dovuto fornire puntuali precisazioni per quanto concerne la regione siciliana e che in questo provvedimento manca la condizione espressa in provvedimenti uguali e precedenti che la proroga non debba operare qualora sussistano procedimenti o provvedimenti penali per reati di associazione mafiosa o comunque per delinquere. Si gradirebbe pertanto una risposta in merito da parte del Ministro

Si è anche voluto modificare il primo comma dell'articolo 53 del testo unico n. 858 del 1963, nel senso che la cessione dell'esattoria deve essere approvata dal prefetto, sentiti i pareri del comune e dell'intendente di finanza, rendendo così più semplice e snella la procedura ivi prevista.

L'articolo 4, comma primo, dispone il differimento del termine relativo alla decorrenza degli effetti della revisione generale degli estimi dei terreni. Il termine nuovo previsto è il 1° gennaio 1987 e pertanto, ai fini delle imposte sul reddito, il reddito dei terreni continua ad essere determinato secondo l'attuale sistema di aggiornamento di cui all'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, cioè mediante l'applicazione dei coefficienti ai redditi dominicali e agrari. Il provvedimento fissa, quindi, anche il coefficiente da applicare per l'anno di competenza 1986 nella misura di 250 (precedente 200) e vi è un emendamento della 6ª Commissione che propone una misura inferiore di moltiplicazione pari a 220.

Il secondo comma, sempre dell'articolo 4, provvede a dettare un regime di proroga rispetto ai termini scaduti il 31 dicembre 1986, del termine per la soppressione di alcuni uffici finanziari che altrimenti dovrebbero cessare ogni attività. La Commissione 6ª, nell'aderire a detta proroga, vorrebbe condizionarla con un emendamento fino alla attuazione della riforma delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze.

Presidenza del vice presidente OSSICINI

(*Segue* LAI, *relatore*). Ciò consentirebbe una migliore ristrutturazione di tutta l'amministrazione finanziaria.

Con il terzo comma dell'articolo 4, si intende prorogare il termine relativo allo svolgimento dei servizi contabili delle intendenze di finanza da parte della Ragioneria centrale dello Stato. Infatti, con la legge 7 agosto 1985, n. 427, che tratta del riordinamento della Ragioneria centrale dello Stato, le ragionerie provinciali avrebbero cessato di svolgere per conto delle intendenze di finanza i servizi contabili ad esse attribuiti con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1544 del 1955, ponendo le intendenze di finanza in una situazione di estrema difficoltà. Così, in attesa di dotare le intendenze di finanza di appositi reparti di ragioneria — in proposito esiste un disegno di legge già approvato dal Senato e giacente alla Camera — si è provveduto a prorogare dette funzioni agli stessi uffici di ragioneria provinciale dello Stato. La norma in oggetto proroga ulteriormente tali incombenze fino al 31 dicembre 1987.

Con l'articolo 5 si stabilisce che per le cessioni di beni e per la somministrazione di alimenti e bevande soggetti all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale, effettuate in occasione di mostre e fiere, nei rifugi montani, nei mercati generali a privati consumatori, nelle carrozze di ristoro, nei laboratori degli artigiani e presso gli impianti di distribuzione di carburanti e lubrificanti per autotrazione, è consentita opzione per il rilascio, in luogo dello scontrino fiscale, della ricevuta fiscale. Tale opzione comporta delle modalità specifiche sia per l'entrata a regime, sia per l'anno in corso 1987.

Detta norma trova giustificazione nel fatto che la legge n. 18 del 1983, istitutiva dello scontrino fiscale (invero del funzionamento del registratore di cassa) prevede che dal 1° marzo 1987 l'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale sia esteso alla fascia residuale dei contribuenti con volume di affari non superiore a 30 milioni di lire, risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'anno 1981.

Poichè trattasi di operatori con modesto volume di affari, ancorchè di rilevante numero, si evidenziano oggettive difficoltà di ordine pratico all'osservanza di tale obbligo per alcune particolari attività, soprattutto per quelle circoscritte a brevi periodi di tempo (fiere e mostre) o a vendite speciali (distribuzione di carburante, cessione di beni a privati nei mercati generali, nei laboratori artigiani, somministrazione di alimenti e bevande nelle carrozze ferroviarie e nei rifugi montani).

Concedendo pertanto l'opzione per il rilascio, in luogo dello scontrino fiscale, della ricevuta fiscale alle attività specificatamente elencate, si viene incontro alle richieste dei gestori di dette categorie in considerazione delle oggettive difficoltà riscontrate.

La 6ª Commissione in proposito ha accolto un emendamento del Governo che riformula meglio la dizione della norma contenuta nel decreto-legge, tenendo ferma la sostanza della materia trattata.

Il secondo comma dell'articolo 5 stabilisce la non obbligatorietà della emissione dello scontrino fiscale per le cessioni dei beni risultanti da fatture accompagnatorie o da bolle di accompagnamento emesse a norma del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, nonchè, per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione e di giornali quotidiani e periodici.

Tale disposizione elimina l'oneroso obbligo della inutile duplicazione della documenta-

zione, rilevante agli effetti fiscali, ma di nessuna pratica utilità.

Con l'articolo 6 si provvede alla copertura delle minori entrate derivanti soprattutto dall'accorpamento e dall'attenuazione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli, stimate per l'anno 1987 nell'ordine di circa 38 miliardi.

L'articolo 7 stabilisce l'entrata in vigore del decreto-legge.

Onorevoli senatori, per tutte le considerazioni esposte, a nome della 6ª Commissione, vi raccomando una rapida approvazione del disegno di legge di conversione n. 2213 del decreto-legge 13 febbraio 1987, n. 23, unitamente agli emendamenti proposti dalla Commissione stessa. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Giura Longo. Ne ha facoltà.

* GIURA LONGO. Signor Presidente, anche sulla base delle considerazioni svolte dal relatore e senza ripetere gli argomenti da lui affidati alla nostra riflessione ad illustrazione di questo provvedimento, credo sia utile tuttavia tornare brevemente su alcune questioni che riteniamo importante sottolineare.

Il relatore diceva giustamente che ci troviamo di fronte ad un decreto-legge complesso, che affronta vari temi, «un decreto composito», lo definiva appunto il relatore, e da questo punto di vista anche il giudizio che noi esprimiamo su questo provvedimento non può che tener conto della natura medesima di questo decreto-legge.

Voglio dire, signor Presidente, che vi sono argomenti che in qualche modo riprendono anche questioni che abbiamo affrontato in provvedimenti specifici, o che riprendono richieste di determinate categorie di contribuenti alle quali bisogna dare una risposta adeguata e razionale.

Vi sono questioni di una certa urgenza, come per esempio quella relativa alla revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli sportivi. Vi è, infine, una ulteriore proroga del servizio di riscossione delle imposte dirette su cui il nostro giudizio è ancora una volta di perplessità.

Voglio riferirmi in modo specifico — come avremo poi occasione di chiarire ancora meglio nell'illustrazione degli emendamenti che abbiamo presentato — al problema che anche il relatore ha tenuto presente nella sua relazione, cioè quello dell'attuale situazione in cui si trova il servizio di riscossione nella regione siciliana, oggetto di una discussione estremamente interessante — la voglio ricordare — anche all'interno della Commissione affari costituzionali.

Infatti, in occasione di un precedente provvedimento di proroga del servizio di riscossione delle imposte, avevamo affrontato anche in Commissione una questione analoga, sollevando le nostre perplessità e precisando la nostra posizione in ordine a questo problema, tanto che avevamo allora ottenuto un momento di riflessione dallo stesso ministro Visentini che, di fronte alle questioni da noi sollevate, aveva ritenuto di dover — per un momento almeno — soprassedere all'esame del provvedimento allora in discussione.

Ma ci siamo trovati, ancora una volta, di fronte ad un testo che ripete quello che appunto avevamo criticato in precedenti documenti senza che — a nostro giudizio — il chiarimento su cui il Ministro si era pure impegnato fosse intervenuto. Anzi, nell'altro ramo del Parlamento — anche da parte di parlamentari della ex maggioranza — si è posto in evidenza come l'attuale sistema di riscossione delle imposte dirette in Sicilia sia in qualche modo protetto da norme di favore, senza che peraltro sia assicurato il puntuale e corretto servizio di riscossione delle imposte stesse. E questi nostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento hanno usato, per commentare questa situazione, l'aggettivo «scandaloso». Si tratta, quindi, anche per loro, di una questione aperta, ed è per questo che noi intendiamo risollevarla ancora una volta in questa occasione.

Per il resto, si tratta, come dicevo all'inizio, di provvedimenti che allargano il campo di questo decreto e in qualche caso, come ad esempio per le nuove norme riguardanti il rilascio dello scontrino fiscale per alcune categorie di contribuenti, di argomenti che

noi avevamo affrontato in disegni di legge particolari, presentati da tempo a questo ramo del Parlamento.

Ci troviamo pertanto — non voglio aggiungere altro — di fronte ad un decreto abbastanza composito, come diceva il relatore durante la discussione su questo stesso decreto nella 6ª Commissione. Abbiamo affrontato questioni specifiche anche attraverso la presentazione di alcuni emendamenti su alcune di queste questioni. Abbiamo ritenuto di dover presentare emendamenti anche per l'esame del decreto in Aula. Riteniamo di dover in questo modo contribuire a migliorare il testo che il Governo ha presentato al nostro esame. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Amelio. Ne ha facoltà.

D'AMELIO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge di conversione del decreto-legge al nostro esame, organico nella sostanza, ma composito per le materie trattate, merita, come ha detto l'illustre relatore, senatore Lai, l'attenzione ed il voto del Senato per la sua conversione.

Ciò non toglie che si faccia qualche riflessione, anche da parte mia, in aggiunta a quelle già fatte dalla 6ª Commissione, il cui lavoro, che reputo diligente, ha prodotto qualche emendamento interessante perchè mi sembra più e meglio rispondente alla realtà.

Esprimo senz'altro piena adesione alla norma che modifica la imposta che si applica sul prezzo d'acquisto dei biglietti di ingresso pagato dagli spettatori per assistere agli spettacoli sportivi. È certamente da condividere la riduzione del numero delle aliquote, e merita perciò apprezzamento l'iniziativa del Ministro delle finanze che riconosce come la complessità delle norme e la onerosa incidenza fiscale sui biglietti di ingresso agli stadi ed agli altri impianti sportivi concorrano di fatto ad accentuare la crisi delle società sportive ed incidano, sia pure in misura non molto rilevante, sul costo del biglietto, scoraggiando quindi, in qualche misura, l'afflusso degli spettatori agli stadi.

Ringrazio il Ministro per questa norma, che va, in un certo qual modo, ad incoraggiare l'attività sportiva. Lo sport, si sa, esercita nel nostro paese un ruolo importante sul piano sociale, per la sua capacità di mobilitare l'interesse di classi diverse e soprattutto dei giovani. Lo sport è importante soprattutto per la sua capacità di concorrere alla formazione dei giovani che vengono così distratti da altre deleterie attività.

Sono convinto, quindi, che le iniziative che servono ad assicurare lo sviluppo dello sport e ad incoraggiare l'accesso agli spettacoli sportivi meritino l'appoggio convinto del Parlamento.

Opportuna sembra anche la norma che proroga l'attività delle ragionerie provinciali del Tesoro al servizio delle intendenze di finanza, in attesa della istituzione del reparto di ragioneria presso le stesse intendenze di finanza.

L'onorevole Ministro però mi consentirà di fare qualche osservazione per quanto riguarda la norma che aveva suscitato una certa speranza anche in molti colleghi parlamentari e che invece non ha risposto a quelle attese e a quelle speranze: mi riferisco alla norma introdotta dall'articolo 5 del decreto-legge, che modifica, in certo qual modo, il sistema dello scontrino fiscale dando la possibilità ad alcune categorie di optare per il rilascio della ricevuta fiscale.

La relazione che si accompagna al decreto-legge al punto quarto, dopo aver ricordato che la legge 26 gennaio 1983, n. 18, istituiva l'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale e prevedeva all'articolo 4, a partire dal 1° marzo 1987, l'estensione di detto obbligo alla fascia residuale dei contribuenti con volume d'affari non superiore a 30 milioni di lire risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'anno 1981, aggiungeva (leggo testualmente): «Il rilevante numero di contribuenti» — valutabile in circa un terzo dei soggetti obbligati — «interessati all'adozione degli apparecchi misuratori fiscali e la circostanza che trattasi di operatori con modesto volume di affari pongono in evidenza le oggettive difficoltà di ordine pratico» — prospettate dai settori interessati e sottolineate anche in interrogazioni parlamentari — «all'osservan-

za dell'obbligo di rilascio dello scontrino fiscale che si presenteranno sin dal prossimo 1° marzo». A questo proposito voglio ricordare che anch'io ho presentato, su questo argomento, in data 28 gennaio, una interpellanza.

Questo periodo della relazione lasciava supporre che il Ministro, convinto delle oggettive difficoltà di ordine pratico e accogliendo non solo le rimostranze della categoria dei commercianti e degli artigiani per certi aspetti, ma anche le sollecitazioni che gli erano pervenute dalle interrogazioni parlamentari, avrebbe promosso una qualche norma appunto in direzione dell'alleggerimento.

Sotto certi aspetti il Ministro non è venuto meno alle premesse, però quando andiamo a vedere quali sono le categorie che possono rilasciare al posto dello scontrino fiscale la ricevuta fiscale, vediamo che sono ben poche. Esse cioè si riferiscono a quegli esercenti che svolgono la propria attività per brevi periodi, in occasione di mostre ed esposizioni fieristiche (vale a dire attività sporadiche e con particolari modalità di vendita), per le cessioni di beni effettuate presso gli impianti di distribuzione di carburante, nei mercati generali a privati consumatori, per la somministrazione di alimenti e di bevande, nei rifugi alpini e nelle carrozze ferroviarie di ristoro. Resta pertanto esclusa dal beneficio dell'opzione tutta una serie di categorie commerciali alla quale facevo riferimento nella mia interpellanza del 28 gennaio scorso.

Ero infatti partito dalla considerazione che gran parte di coloro che esercitano attività commerciali e che avrebbero dovuto far uso, a partire dal 1° marzo, del registratore di cassa era costituita, nella maggior parte dei casi, da piccoli commercianti; come è noto, del resto, la maggior parte di queste attività commerciali si sviluppa proprio in comuni di piccole dimensioni. Era stato a suo tempo evidenziato dalle categorie interessate al Ministro come gran parte dei titolari di piccoli esercizi, essendo persone anziane che svolgono la propria attività in comuni di piccole dimensioni, spesso in comuni di montagna e comunque in comuni ad economia assai «bassa», avrebbe manifestato resistenza nel dover accedere ad uno strumento, sia pure prezioso, che la tecnologia moderna mette a disposizione, ed è noto che vi è tuttora gente che, come ripeto, prova resistenza nel dover fare uso di «aggeggi» della moderna tecnologia. Non si trattava quindi di proteggere o di difendere gli evasori, nè grandi nè piccoli, ma di venire incontro a considerazioni obiettive e reali di piccoli commercianti la cui attività si esplica in comuni di piccole dimensioni, ad economia il più delle volte agricola e, oltretutto, arretrata. Ho incontrato infatti commercianti che dicevano che avrebbero chiuso i propri esercizi; effettivamente, molti di essi lo hanno fatto, dato che incassavano due o tre milioni in un anno, perchè tale è il loro volume di affari.

Sulla base di queste considerazioni avevo dunque presentato un'interpellanza nella quale sostenevo, in via principale, la necessità di prorogare di alcuni anni il termine fissato al 1° marzo 1987; in via subordinata, in base a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della succitata legge, avevo poi proposto che il Ministro competente emettesse un decreto per consentire a talune categorie di esercenti di rilasciare una ricevuta fiscale compilata manualmente per ogni corrispondente operazione di cassa. Ebbene, il decreto-legge in esame aveva suscitato in me qualche speranza e, tuttavia, una sua lettura più attenta l'ha di fatto vanificata.

Ad ogni modo, l'errata interpretazione del decreto-legge ha messo tanti piccoli commercianti in condizione di non trovarsi in regola con la normativa alla data del 1° marzo 1987; di qui la necessità di una proroga, che ritenevo opportuna e che mi ero permesso di sollecitare sia attraverso l'interpellanza alla quale ho già fatto riferimento, sia attraverso talune iniziative che, a titolo personale, avevo assunto presso gli uffici del Ministero.

Allo stato attuale, ritengo che ormai il dado sia tratto; gli effetti positivi, se ve ne sono, si sono già avuti, mentre gli effetti negativi sono tanti. Da un po' di tempo a questa parte si intende colpire, si intende polverizzare le attività commerciali e ho l'impressione che una legislazione attenta e oculata questo obiettivo lo stia raggiungendo, aiutando la concentrazione, quindi il

grosso capitale, punendo e penalizzando la piccola e polverizzata commercializzazione. Sono ancora i piccoli dei piccoli paesi, sono i poveri dei poveri paesi che ne stanno facendo le spese.

Al punto in cui siamo io non so se valga la pena sollecitare ancora la sensibilità, oltre che la capacità riconosciuta, del ministro Visentini ad operare in qualche modo. Certo, il fatto che il primo marzo sia passato e che tanta gente abbia dovuto provvedere, in un senso o nell'altro, o dotandosi dell'elaboratore elettronico o chiudendo le attività commerciali, lascia molto poco spazio alla nostra iniziativa di parlamentari.

Ho inteso ugualmente rilevare la contraddizione che sussiste fra la sensibilità che pure si evidenziava nella relazione e la norma in sè veramente minimizzante. Non so se dall'osservatorio del Ministro si ritenga possibile dare un qualche ristoro, o comunque un qualche aiuto, o comunque intervenire in certo modo per cercare di correre ai ripari.

Un dato è certo, onorevole Ministro (e credo che i dati lo debbano confermare a breve scadenza): gli esercizi piccoli di piccoli e poveri paesi o hanno chiuso o stanno chiudendo. Questa gente sana ed onesta non considerava il registratore di cassa come uno strumento diabolico, per registrare le poche entrate; non voleva sfuggire alla norma che ha introdotto i registratori di cassa per desiderio di evasione. Si trattava di impossibilità, in qualche caso anche per mancanza di cultura. Sappiamo bene che il 60-70 per cento dei commercianti italiani ultracinquantenni e ultrasessantenni è ancora in attività, e non ha quella scolarizzazione necessaria per maneggiare questi «aggeggi». Anche questa norma, quindi, ha concorso pesantemente ad indebolire se non addirittura a punire e penalizzare i piccoli commercianti.

Nella sostanza il decreto, per le altre norme, per le cose che sono state dette dal relatore e da chi mi ha preceduto, merita di essere approvato. Ho voluto esprimere questa denuncia al Ministro, prima che al Parlamento, perchè nella realtà i fatti che si sono determinati sono negativi. Colgo l'occasione per raccomandare all'onorevole Ministro di voler cortesemente, e credo doverosamente, rivedere la norma introdotta tre anni fa, quella relativa al sistema induttivo, che ha assestato un altro colpo mortale alla piccola attività commerciale: ritengo che non sia da riproporre, allo scadere, questa stessa norma.

Faccio affidamento nella sensibilità del Ministro perchè si tenga conto che gran parte delle attività commerciali italiane sono piccole e che quindi occorre una legislazione che le salvaguardi il più possibile, per non penalizzare il reddito di quelle famiglie che a mala pena, non in termini alternativi, ma come reddito primario, riescono a vivere con una attività commerciale che non dà tutto quello che dovrebbe dare. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

LAI, *relatore*. Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare i senatori Giura Longo e D'Amelio, intervenuti in discussione generale. Poichè però la maggior parte del loro intervento era rivolta al Ministro, sono sicuro che quest'ultimo nella sua replica darà contezza di tutte le osservazioni fatte dagli intervenuti rispetto alle materie che sono state trattate. Debbo altresì affermare che è vero, così come ho già affermato nella mia relazione, che tutte le materie trattate sono importanti, quindi necessarie ed urgenti, però mi si consenta di chiudere questa mia breve replica affermando che ciò che mi rende maggiormente lieto è l'applicazione dell'articolo 1 di questo decreto-legge. Da vecchio sportivo debbo affermare che le agevolazioni che si concedono a tutte le attività sportive sono un bene fatto ai giovani che nello sport trovano una specifico modo di vita consono alla loro formazione per affrontare i disagi della vita futura.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro delle finanze.

* VISENTINI, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, onorevoli senatori, ringrazio vivamente il relatore per la relazione come

sempre completa, acuta e amichevole, con le critiche e con i rilievi che la sua valutazione imponeva di fare e che la Commissione ha fatto, proponendo anche alcuni emendamenti sui quali poi ci intratterremo. Ringrazio vivamente anche i senatori che sono intervenuti e rispondo brevemente ai loro rilievi.

È stato chiesto, anche dal relatore, quale sia il problema o il rapporto con l'esattoria siciliana, con la SOGESI, società che in base alla legge regionale di due anni fa è stata investita di tutte le esattorie della Sicilia dopo le lunghissime dispute che si erano avute. Noi, in conformità all'avviso a suo tempo espresso dalla Camera dei deputati e contrastato dal Senato, nell'introdurre le proroghe degli anni precedenti, rese indispensabili dai ritardi — spiegabili, per carità — con i quali procedeva la legge di delega per le esattorie (così come è indispensabile l'attuale proroga perchè la legge è stata approvata in ottobre e saranno necessari dodici mesi per preparare i provvedimenti delegati, e inoltre sarà necessario del tempo per mettere in moto il nuovo congegno) prendemmo atto della volontà, già espressa dalla Sicilia e riaffermata alla Camera dei deputati, che la proroga riguardasse — inevitabilmente, soggiungo — anche la società che in Sicilia era stata creata per le esattorie. In occasione di questa proroga sono stati sollevati dei dubbi. Come ho comunicato alla Commissione — e qui ribadisco — ho ricevuto sollecitazioni anche formali dall'assessore alle finanze della regione siciliana di confermare la proroga anche per l'esattoria SOGESI.

Per quanto riguarda l'andamento delle esazioni delle imposte in Sicilia, ho avuto assicurazioni da parte dell'organo competente, che è il governo regionale siciliano, che sta vigilando su questa materia.

Per quanto riguarda l'andamento di quella società, della quale si è detto che sta realizzando delle gravi perdite economiche nella sua gestione, devo dire che questo non spetta a me, non spetta al Ministero delle finanze, ma spetta anzitutto agli azionisti di quella società che sono due istituti di diritto pubblico ed altre aziende di credito (ma la larga maggioranza è composta da due istituti di diritto pubblico).

Quindi, una volta che io ho le assicurazioni, anzi le sollecitazioni del governo, dell'amministrazione regionale siciliana e in particolare dell'assessore alle finanze, e dal momento che non ho avuto nessun rilievo dagli azionisti (è comunque problema loro) sull'andamento della gestione di questa società, non spetta a me, nè spetta a noi in sede legislativa andare a valutare diversamente il problema da come gli organi competenti della regione e gli azionisti lo hanno valutato, confermando i primi la richiesta della proroga e non sollevando rilievo — che del resto non sarebbero stati di competenza nostra, come Ministero delle finanze — i secondi, cioè gli azionisti.

Per quanto riguarda le diverse materie qui trattate ringrazio il senatore Lai — lo ha fatto anche in questa sua brevissima replica — dell'apprezzamento che è stato espresso nei confronti della riduzione della imposta sugli spettacoli sportivi che è un modo, a mio parere corretto, per andare incontro — per questo l'ho proposta — alle esigenze delle società sportive. Qualcuno forse ricorderà le polemiche della stampa, in quanto mi ero fermamente opposto invece a forme di sovvenzione, di interventi, di elargizioni di somme. La riduzione dell'onere tributario comporta una maggiorazione degli incassi delle società, perchè evidentemente esse non riducono il prezzo, ma essendo minore l'imposta vengono ad essere aumentati gli introiti; ma questo avviene nel modo più corretto, cioè attraverso la vendita dei biglietti ed in relazione a quello che possiamo definire il successo dello spettacolo che esse offrono.

Sempre con lo stesso calore e con la stessa passione con la quale il senatore Lai manifestava la sua approvazione, devo dire al senatore Beorchia, che vedo presente, che forse qualche dubbio domenica scorsa è venuto su questa norma quando abbiamo visto che l'Udinese, che è la nostra squadra, è stata battuta per 6 a 2 dall'Avellino. Ma noi non possiamo togliere all'Udinese questo vantaggio; speriamo che se ne avvalga in modo da vincere la prossima volta nei confronti anche dell'Avellino con il quale possiamo avere qualche motivo di diretta competizione. Chiedo scusa di questo accenno, che certa-

mente è condiviso dall'amico e collega Beorchia. Per quanto riguarda il merito degli altri problemi, c'è stato un intervento appassionato del senatore D'Amelio sul problema dello scontrino fiscale e dei registratori di cassa. Siamo in situazione di Governo dimissionario e non voglio riprendere argomenti troppo polemici o fare della polemica, ma il provvedimento sui registratori di cassa è un provvedimento che io ho trovato: ed allora potremmo vedere in quest'Aula, visto che allora ero senatore, chi lo votò e chi si oppose.

D'AMELIO. Ricordo che votò contro...

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Non dico altro. Allora, avendolo trovato, perchè ormai quello era il sistema introdotto — sul quale era stata fatta una crisi di Governo nell'agosto precedente — che entrava in vigore dal luglio del 1983, ho fatto una lunga relazione alla Camera circa l'opportunità di dare, per quanto possibile, a tutti coloro che avessero strumentazioni tecniche idonee, alle ditte fabbricanti, l'autorizzazione di fabbricare e vendere i registratori fiscali. Ognuno può leggersi la documentazione: da quel momento hanno avuto tutte l'autorizzazione, comprese le importazioni, superando una certa perplessità, che poteva essere giustificata e che alcuni avevano sollevato, affermando che doveva essere riservata alle industrie nazionali per creare in questo modo una industria nazionale del settore. Diedi tutte le autorizzazioni di importazione perchè, tra l'altro, sarebbe stato erroneo creare, per la prima entrata in vigore dei registratori di cassa, una industria nazionale che poi non si sarebbe più alimentata con i rinnovi; quindi si doveva dare la massima liberalizzazione in questo settore.

Ho trovato pertanto un sistema nella norma che prevedeva anche — e vi è qui evidentemente chi ha votato questa norma perchè è stata approvata a larga maggioranza — che al primo marzo doveva entrare in vigore nei termini stabiliti. Ciò che ho ritenuto opportuno fare, fermo restando il sistema che la maggioranza di questo Senato, come della Camera, aveva voluto, nonostante altri avessero sollevato obiezioni, è porre eccezioni, che non sono così irrilevanti, corrispondenti fra l'altro ai rilievi che, ad esempio, faceva l'onorevole Rossi di Montelera — persona autorevole e che stimo — il quale chiedeva in una interrogazione che proprio queste categorie fossero escluse. È chiaro infatti che dovevano essere esclusi — è una correzione, non un cambiamento di sistema — i rifugi alpini (dove molte volte non vi è neanche corrente elettrica e quindi difficilmente potrebbe trovare applicazione, anche se in sostituzione potrebbero essere usate le pile) i carrettini che vendono le bibite nei treni e alcune altre categorie, tra cui una molto importante, cioè quella degli artigiani che vendono i loro prodotti o quelli di terzi nei loro negozi e che quindi non lavorano soltanto su commissione (e al riguardo rettificheremo poi una proposta che è stata avanzata). Infatti, quando lavorano su incarico di terzi, sono tenuti al rilascio non dello scontrino fiscale, ma della ricevuta; quando invece vendono nel negozio prodotti che hanno prefabbricato e che il pubblico va a comprare, sarebbero tenuti al rilascio dello scontrino fiscale. Questo obbligo è stato eliminato e, dai telegrammi che ho ricevuto, pur in un mondo che protesta sempre per le tasse, credo che questo sia positivo in quanto alleggerisce notevolmente il settore dell'artigianato.

Senatore D'Amelio, mi consenta — e la prego di scusare anche la vivacità forse della risposta — di non entrare nel merito di altri problemi perchè il regime permanente che dovrà sostituire quello triennale è un argomento un po' fuori tema in questa sede e chi ne avrà la competenza lo esaminerà in quel momento.

Ritengo in questo modo di aver risposto alle domande e ai dubbi posti; comunque ulteriori risposte verranno fornite in sede di esame degli emendamenti. Ringrazio la Commissione degli emendamenti proposti, anche se forse su uno o due pregherò che vi sia una riflessione. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli e degli emendamenti, comunico che la 5ª Commissione permanente ha

espresso il seguente parere sugli emendamenti presentati:

«La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 100, comma settimo, del Regolamento, per quanto di propria competenza esprime parere contrario sull'emendamento 1.0.1, a firma dei senatori Lai, Triglia ed altri (aggiuntivo, nel disegno di legge di conversione, di un nuovo articolo 1-*bis*) in quanto dalla sua approvazione deriverebbero minori entrate per le quali non vi è alcuna quantificazione, nè corrispettiva indicazione di copertura; esprime altresì parere contrario sull'emendamento 1.0.2, a firma dei senatori Santalco e Beorchia (aggiuntivo nel disegno di legge di conversione di un nuovo articolo 1-*ter*): al riguardo si precisa che l'emendamento imputa la copertura ad un accantonamento del fondo speciale di parte corrente che il Governo considera vincolato alla copertura di una specifica iniziativa, intesa a conseguire le finalità indicate nell'accantonamento (Istituzione di servizi contabili presso le intendenze di finanze), che è già stata approvata da questo ramo del Parlamento ed è ora all'esame della Camera dei deputati.

Si segnala altresì che il Tesoro, per ragioni non di copertura finanziaria, ha rappresentato il proprio contrario avviso in ordine agli emendamenti 2.2 e 2.3 dei senatori Giura Longo, Vitale ed altri.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.1, proposto dalla Commissione, pur rilevando che dalla sua approvazione non deriva una minore entrata rispetto all'ordinamento in vigore all'atto dell'emanazione del decreto-legge — e che le maggiori entrate ivi previste non entrano in gioco nella clausola di copertura del decreto medesimo — si fa presente che appare opportuno che su di esso venga acquisito il parere del rappresentante del Ministero delle finanze.

La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento 1.0.1 (al testo del decreto-legge), presentato dal Governo, in quanto la copertura offerta appare valida.

Infine, su tutti gli altri emendamenti trasmessi, la Commissione dichiara di non aver nulla da osservare per quanto di competenza».

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 febbraio 1987, n. 23, recante disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per il settore sportivo, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonchè norme per il differimento di termini in materia tributaria.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 881.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. Il numero 2 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

«2. Spettacoli sportivi di ogni genere, ovunque si svolgano, nei quali si tengano o meno scommesse:
sui corrispettivi netti .. 4 per cento».

2. Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 5 dicembre 1975, n. 656, quelle di cui alla legge 19 marzo 1980, n. 78, nonchè il primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887.

3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 2 marzo 1987.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al numero 2 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono aggiunte le seguenti parole:

"L'imposta sugli spettacoli sportivi di ogni genere, ovunque si svolgano, nei quali si tengano o meno scommesse, è dovuta nella misura del 4 per cento sui corrispettivi netti, se:

a) negli impianti sportivi o nelle aree ove si svolgano spettacoli sportivi, almeno il 30 per cento dei posti disponibili è destinato a biglietti fino a lire 7.000 nette;

b) negli impianti sportivi chiusi, nelle palestre e nei palazzi dello sport, almeno il 20 per cento dei posti disponibili è destinato a biglietti fino a lire 7.000 nette„».

1.1 POLLASTRELLI, CANETTI, GIURA LONGO, VITALE, SEGA, BONAZZI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Indipendentemente dal loro ammontare, sui corrispettivi degli spettacoli sportivi indicati al comma 1, è dovuta l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 9 per cento».

1.2 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

CANETTI. Signor Presidente, noi abbiamo presentato l'emendamento 1.1 essenzialmente per salvaguardare negli stadi i prezzi dei biglietti popolari, quelli delle curve.

Ci troviamo di fronte, con questo decreto, ad una modifica sostanziale, non soltanto perchè c'è la riduzione ed unificazione dell'aliquota al 4 per cento, ma anche perchè con questo provvedimento viene praticamente eliminata una clausola che esisteva in precedenza e che prevedeva che i biglietti relativi al 40 per cento dei posti negli stadi (e al 20 per cento negli impianti sportivi al chiuso) per le manifestazioni organizzate dal CONI, dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione sportiva, fossero fissati a 6.000 lire.

Ora questa clausola viene eliminata e le società sportive, soprattutto i grossi *clubs* professionistici — sono questi a beneficiare in massima parte del decreto — ricevono un contributo notevolissimo.

Il Ministro poco fa ci diceva che questo era il modo più corretto per venire incontro a determinate richieste e non, invece, la sovvenzione, che era stata anche richiesta in precedenza. Noi siamo d'accordo su questa norma, su questa modifica delle aliquote sulle imposte, però vorremmo una certa salvaguardia, magari ridotta nei confronti di quella che esisteva in precedenza, anche considerando che una serie di stadi saranno sottoposti, nei prossimi mesi ed anni, ad alcuni lavori ed opere di ristrutturazione per prepararli ai campionati mondiali, e quindi subiranno una diminuzione di posti delle curve e in altri settori; pertanto proponiamo nuovamente di inserire una clausola che preveda il 30 per cento (non più il 40 per cento) di biglietti popolari, portando il prezzo a 7.000 lire anzichè 6.000 lire come in precedenza.

Diciamo questo perchè la «beneficiata», chiamiamola così, che va in favore delle società sportive — su questo non abbiamo obiezioni, non avanziamo critiche — è ulteriormente allargata con un'altra proposta che ritroviamo nell'emendamento 1.2 della Commissione e che prevede che l'IVA per tutti gli spettacoli sportivi sia portata al 9 per cento.

Questa disciplina già esisteva, senonchè con un decreto ministeriale del 27 febbraio il Ministro delle finanze ha introdotto una norma che ripropone la scelta del 40 per cento dei posti a 6.000 lire qualora si dovesse pagare l'IVA al 9 per cento; se non ci fosse questo limite del 40 per cento, secondo il decreto ministeriale, l'IVA sarà del 18 per cento.

Ora con l'emendamento 1.2 si sopprime evidentemente questa norma del decreto ministeriale del 27 febbraio, portando al 9 per cento i biglietti per tutti gli spettacoli sportivi, indipendentemente dal loro ammontare.

Per i grossi *clubs* professionistici si ha quindi un doppio beneficio: da una parte, si

riduce al 4 per cento l'aliquota sulle imposte, dall'altra, si mantiene al 9 per cento l'aliquota dell'IVA. Questa decisione è importante, per andare incontro alle esigenze delle società sportive, ma, per salvaguardare, ripeto, una fetta di spettacolo sportivo al pubblico più popolare con un prezzo, che riteniamo equo, di 7.000 lire, abbiamo presentato l'emendamento che illustro, tanto più che — è stato detto e mi sembra che il Ministro lo abbia sottolineato poco fa — in definitiva, anche con una riduzione dell'aliquota al 4 per cento i prezzi negli stadi non saranno diminuiti. Ci sembra pertanto giusto che ci sia una certa compensazione tra i benefici che derivano da questo decreto e la salvaguardia dei posti popolari.

Abbiamo constatato, nella prima domenica successiva all'entrata in vigore del decreto, che in effetti i prezzi non sono diminuiti, salvo qualche ritocco, e diamo atto alla Roma — era qui presente il presidente, poco fa — di aver apportato questi ritocchi; i prezzi, tuttavia, sono rimasti, nel complesso, gli stessi. Il beneficio della riduzione al 4 per cento è notevole, se si pensa che sul prezzo di tribuna numerata da 80.000 lire, ad esempio, si pagava un'aliquota del 50 per cento, cioè 40.000 lire, ed oggi si paga il 4 per cento, cioè 3.200 lire.

La nostra proposta, che sottoponiamo all'attenzione dei colleghi, è quella di salvaguardare, in qualche modo, i prezzi dei posti popolari.

LAI, *relatore*. Signor Presidente, se lei lo consente, nel corso del mio intervento illustrerò l'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione, che è connesso al precedente (il senatore Canetti ha infatti parlato dell'uno e dell'altro) ed esprimerò il mio parere su quest'ultimo.

Debbo affermare che la Commissione ha già respinto l'emendamento presentato dai colleghi comunisti, innanzitutto perchè bisogna dare allo sport norme semplici e la norma più semplice è quella che stabilisce un'aliquota unica del 4 per cento. Se si inizia a condizionare per legge tale aliquota al numero dei posti o alla riduzione di prezzi, che senz'altro posso condividere, si perviene ad una congerie di norme più difficili da applicare. Ecco perchè la Commissione ha respinto l'emendamento già proposto.

È vero che le riduzioni di aliquote vanno a vantaggio delle grosse società sportive, che però organizzano grossi spettacoli sportivi. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che molti stadi sportivi dovranno essere tra poco ridotti per lavori in corso. Pertanto, i posti saranno ulteriormente diminuiti per cui, se continuiamo a frazionarli al 40 o al 60 per cento con prezzi diversi, non si agevola più lo sport, ma si va incontro ad una farragine che lo sport non desidera.

MITROTTI. L'emendamento dovrebbe riguardare tutt'al più i biglietti venduti, non i posti!

LAI, *relatore*. La stessa argomentazione vale a giustificare la riduzione dell'aliquota dell'IVA al 9 per cento. È vero che attualmente l'aliquota è del 18 per cento, ridotta al 9 per cento con un decreto ministeriale recante anche delle condizioni, ma la Commissione ha voluto proprio inserire tale emendamento in questo decreto-legge come norma a regime, in modo tale che effettivamente ci sia la certezza di quello che le società sportive, che esercitano spettacolo sportivo, debbono pagare.

Quindi, agli effetti della imposta sugli spettacoli si paga il 4 per cento, mentre agli effetti dell'IVA il 9 per cento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Concordo pienamente con quanto ha detto il relatore nei confronti dell'emendamento 1.1, quindi sono contrario.

Sono invece favorevole all'emendamento 1.2 proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. È da considerare, in relazione a questo articolo e ai due emendamenti che sono stati presentati, che lo Stato si accorge di dover alleggerire in qualche modo la pressione fiscale che grava sul mondo dello sport. Riteniamo però che questo abolire una progressività dell'aliquota, che esisteva precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge e che quindi colpiva maggiormente i biglietti acquisiti dai cittadini con maggiori possibilità finanziarie, corrispondendo all'ispirazione a quel principio di progressività del sistema tributario presente nella Costituzione, significhi una minore coerenza rispetto alla Costituzione. Questo abbassamento viene infatti ad agevolare la vendita di quei biglietti che hanno importo elevato: viene stabilita una imposta ad aliquota fissa per qualsiasi tipo di biglietto.

Sparisce anche quella garanzia — che esisteva attualmente — circa una riserva di posti a basso prezzo: sotto questo aspetto, a parte la sua formulazione, la preoccupazione presente nell'emendamento 1.1 era da condividere, ma anche quell'emendamento si inserisce in un'operazione di abolizione della tariffa progressiva inserendo una tariffa proporzionale.

A noi sembra che preoccuparci tanto, in materia di tariffe — questo non vuole essere un discorso contro il mondo dello sport, perchè poi vedremo le conclusioni che ne traiamo — di abolire una progressività nel prelievo fiscale sullo spettacolo sportivo quando ci sono aliquote ben maggiori (per esempio, ai fini dell'IVA) che colpiscono beni di prima necessità, sia un'impostazione sbagliata. Se lo Stato avesse voluto agevolare il mondo dello sport avrebbe potuto ridurre i propri prelievi — che sono ingentissimi — sul montepremi del Totocalcio: quello avrebbe potuto essere un modo, senza toccare il sistema tributario e senza quindi incidere su questo meccanismo, di fornire mezzi economici al mondo dello sport rinunciando all'attuale prelievo che è ingentissimo, rispetto alla parte che va al CONI.

Questa poteva essere la via d'uscita per andare incontro al mondo dello sport e alleggerire le posizioni delle società sportive senza toccare le aliquote fiscali e soprattutto senza rinunciare ad una progressività che un qualche significato l'aveva sulla base dei princìpi esistenti.

Pur condividendo l'impostazione di agevolare il mondo dello sport e gli operatori nel campo sportivo, ritengo che la strada scelta non sia la migliore. Siamo pertanto contrari sia agli emendamenti che seguono questa impostazione, sia all'articolo 1 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. L'aliquota della imposta sugli spettacoli cinematografici di cui al numero 1 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è stabilita nella misura dell'8 per cento.

2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutate in lire 5.250 milioni per l'anno finanziario 1987 ed in lire 7.000 milioni per gli anni finanziari successivi, si provvede mediante l'utilizzo delle somme del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819. Per l'anno finanziario 1987 la sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di lire 5.250 milioni tratta dalle disponibilità del fondo di cui alla predetta legge n. 819 del 1971. Per gli anni

finanziari successivi si provvede mediante riduzione dello stanziamento da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, lettera *c*), della legge 30 aprile 1985, n. 163».

1.0.1 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. L'emendamento 1.0.1 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

LAI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonchè delle tesorerie comunali e provinciali sono prorogate fino al 31 dicembre 1988. Il servizio della riscossione continua ad essere effettuato alle medesime condizioni previste dal decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, nonchè, salvo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto, a quelle previste dall'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60. Continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto decreto n. 568, comprese quelle relative alla convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli, intendendosi per quest'ultima posticipato con i correlativi adeguamenti temporali il riferimento agli anni 1983 e 1984.

2. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, continuano ad applicarsi, anche in deroga al disposto dell'ultimo comma, lettera *c*), dello stesso articolo, alle gestioni esattoriali che già ne avevano diritto, conferite a società con capitale interamente pubblico la cui costituzione è prevista per legge. Ai fini del calcolo dell'indennità annuale alternativa alla integrazione d'aggio la maggiore somma di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, deve intendersi riferita al costo del personale effettivamente in servizio al 30 settembre 1983.

3. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle gestioni i cui titolari hanno notificato atto di rinuncia entro il 31 dicembre 1986, alle gestioni delle tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige nonchè nelle ipotesi previste dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60.

4. Fino alla stessa data indicata nel comma 1 restano salve le disposizioni emanate dalla regione siciliana con la legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «per quest'ultima».

2.4 LA COMMISSIONE

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«La data "1° gennaio 1976" di cui all'articolo 3, primo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, e la data "31 dicembre 1975" di

cui al terzo comma dello stesso articolo sono sostituite dalla seguente: "30 settembre 1983"».

2.1 GIURA LONGO, VITALE, POLLASTRELLI, BONAZZI, SEGA

Sopprimere il comma 4.

2.2 GIURA LONGO, VITALE, POLLASTRELLI, BONAZZI, SEGA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «, in quanto compatibile con le presenti disposizioni».

2.3 GIURA LONGO, VITALE, POLLASTRELLI, BONAZZI, SEGA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. Fino alla data indicata nel comma 1 continuano ad avere afficacia le patenti di nomina degli esattori, collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori nonchè le autorizzazioni al personale per il rilascio e la sottoscrizione di quietanza».

2.5 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

LAI, *relatore*. L'emendamento 2.4 tende a sopprimere al primo comma, nell'ultimo periodo, le parole: «per quest'ultima». Si vuole in tal modo porre rimedio ad un *lapsus* dell'estensore del decreto; infatti l'inserimento di questo inciso, non contenuto nei decreti di proroga precedenti, falsa completamente l'interpretazione della norma, poichè limita alla sola convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione l'adeguamento temporale riferito agli anni 1983 e 1984. In tal modo, rimarrebbero escluse dall'adeguamento le norme contenute nel primo decreto di proroga (vale a dire il decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568), riferite all'istituto di integrazione d'aggio e dell'indennità attuale. Sono dunque questi i motivi per i quali la Commissione propone la soppressione di quell'inciso.

L'emendamento 2.5 tende ugualmente a porre rimedio ad un *lapsus*, o meglio ad una dimenticanza, inserendo una previsione che già esisteva nei decreti-legge precedenti. È chiaro infatti che se si stabiliscono proroghe per le esattorie, occorre anche prorogare fino alla data indicata nel primo comma l'efficacia delle patenti di nomina degli esattori, dei collettori, degli ufficiali esattoriali e dei messi notificatori.

* GIURA LONGO. L'emendamento 2.1 tende ad aggiornare la data per il calcolo del costo del personale ai fini del riconoscimento della integrazione d'aggio delle esattorie, soprattutto di quelle piccole. Infatti, la riforma del servizio di riscossione delle imposte tarda a trovare attuazione e il termine attuale ha creato situazioni veramente anomale, in quanto, anche per motivi di età, molti di quelli che erano in servizio alla data tuttora indicata sono andati in pensione senza che sia stato possibile utilizzare coloro che nel frattempo siano eventualmente subentrati, tanto che in alcuni casi — e soprattutto per quanto riguarda i lavoratori che prestano servizio presso le piccole esattorie — questa situazione consente, in qualche modo, il ricorso a forme di lavoro nero: si mantengono cioè in servizio, senza denunciarli, lavoratori in età pensionabile. Riteniamo pertanto giusto, dati i tempi lunghi della riforma, aggiornare il termine previsto.

Con l'emendamento 2.2 proponiamo di sopprimere il comma relativo alla questione delle esattorie della regione siciliana. Manteniamo questo emendamento perchè le parole del Ministro non ci hanno convinti. È ben strano che il Ministro delle finanze, che pure si è dichiarato qui in gran parte incompetentente ad intervenire e a giudicare sulla situazione delle esattorie siciliane, in un decreto voglia dare in qualche modo sostegno ad una decisione che è stata presa dalla regione siciliana nella sua autonomia. Proprio perchè rispettosi dell'autonomia della regione siciliana non vediamo perchè debba essere richiesto un sostegno al Governo nazionale; ciò a prescindere dalle questioni che abbiamo sollevato e che restano in piedi circa la situazione ancora estremamente confusa e

per certi versi anche scandalosa di questa gestione del servizio di riscossione.

L'emendamento 2.3 è da considerare subordinato rispetto al pronunciamento dell'Aula sull'emendamento 2.2. Esso, sempre nell'ambito della questione relativa alle esattorie siciliane, vuole sanare una situazione, per così dire tecnica, palesemente contraddittoria. Vi sono norme previste dalla legge regionale siciliana che sono in contrasto con le norme di questo decreto; per esempio la misura dell'aggio sui versamenti diretti viene stabilita da questo decreto nel 50 per cento rispetto all'aggio dei ruoli, mentre un articolo della legge regionale siciliana la fissa nel 60 per cento.

Allora riteniamo che se viene respinto l'emendamento 2.2 perlomeno si deve cercare di armonizzare le norme di questo decreto, facendo in modo che esse siano valide per tutto il territorio nazionale e quindi anche per la Sicilia. Altrimenti si verrebbe a determinare una situazione di ulteriore privilegio per chi riscuote le imposte in Sicilia rispetto al resto degli esattori italiani.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

LAI, *relatore*. Onorevole Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 2.1, ricordo che esso è stato riproposto in Aula dopo che la Commissione lo aveva già esaminato e respinto. Le date di cui all'emendamento fanno già parte di leggi dello Stato, mentre la data del 30 settembre 1983 è già contemplata da questo decreto come data ultima. A me sembra quindi che l'emendamento non possa essere accolto.

Sulla soppressione del comma 4 abbiamo già ascoltato il Ministro che ci ha spiegato come stanno le cose in Sicilia. Io stesso, in sede di relazione, avevo chiesto al Ministro di fornire queste spiegazioni. Egli lo ha fatto e mi sembra che sia stato abbastanza esauriente. La soppressione del comma 4 porterebbe la regione siciliana a rimanere senza esattorie, quindi si dovrebbero creare delle modalità diverse che non sono contemplate nel decreto. Per questa ragione sono contrario anche all'emendamento 2.2. Per quanto riguarda l'emendamento 2.3 mi rimetto al Governo.

* VISENTINI, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, desidero ringraziare la Commissione per avere proposto gli emendamenti 2.4 e 2.5 che rettificano delle inesattezze. Sono spiacente che vi fossero queste inesattezze; forse derivano dal fatto che un precedente provvedimento era venuto a cadere, dopo l'approvazione della Camera dei deputati, in questo ramo del Parlamento e quindi, dovendo redigere frettolosamente un nuovo testo, si è caduti in questi errori. Perciò desidero ancora una volta ringraziare la Commissione e chiedo scusa.

Esprimo quindi parere favorevole sugli emendamenti 2.4 e 2.5. Sono contrario all'emendamento 2.1 per le stesse ragioni espresse dal relatore; esprimo inoltre parere contrario anche per gli emendamenti 2.2 e 2.3. Sono particolarmente contrario all'emendamento 2.2, perchè è facile, senatore Giura Longo, affermare di voler abolire le esattorie SOGESI in Sicilia, però il giorno dopo chi riscuoterebbe le imposte? Capirei se si dicesse che decadono dopo un anno e si rimettono a concorso, ma bisogna che si specifichi anche chi subentra, altrimenti chi riscuote le imposte? Quindi non è sufficiente dire che non si vuole quella norma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Giura Longo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Giura Longo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Giura Longo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 3 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 3.

1. Per le somme riscosse a partire dal 1° aprile 1987 mediante versamenti diretti, la misura dell'aggio di riscossione di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, è pari al 50 per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruoli.

2. Il primo comma dell'articolo 53 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, è sostituito dal seguente:

«La cessione dell'esattoria deve essere approvata dal prefetto, sentiti i pareri del comune e dell'intendente di finanza, previo accertamento delle condizioni richieste dall'articolo 18.».

3. I titolari delle gestioni prorogate ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 possono notificare al prefetto e all'intendente di finanza atto di rinuncia entro il giorno 5 marzo 1987 con effetto dal 1° aprile di tale anno. La rinuncia alla gestione di una esattoria ha effetto per tutte le gestioni di esattorie conferite al rinunciante.

4. Alla Società esattorie vacanti sono conferite le esattorie comunque vacanti dal 1° gennaio 1987 e per le quali non è effettuato il collocamento nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Alla medesima Società sono altresì conferite quelle cessate dal servizio ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. Agli effetti degli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, e successive modificazioni, non sono conteggiati gli aggi sui ruoli affidati in riscossione all'esattore relativi alle partite per le quali sia intervenuta concessione di dilazione ai sensi dell'articolo 58, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e successive modificazioni».

3.0.1 D'ONOFRIO, ALIVERTI, COLELLA, NERI, SALERNO, SANTALCO, BEORCHIA, TRIGLIA, LAI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

LAI, *relatore*. Signor Presidente, il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, prevede il diritto degli esattori a vedersi riconoscere, da parte dello Stato, una integrazione di aggio od una indennità alternativa. Le somme da corrispondersi al fine del riequilibrio economico delle gestioni sono in sostanza determinate sulla base degli aggi tariffati sui ruoli e di quelli percepiti sui versamenti diretti. L'importo degli aggi tariffati sui ruoli è comprensivo anche di quelli relativi ai carichi tributari per i quali, in considerazione delle particolari difficoltà o impossibilità di riscossione, è stata concessa agli esattori dal Ministro delle finanze una dilazione, *ex* articolo 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46. Qualora gli aggi relativi e i predetti carichi riconosciuti di impossibile o di difficile esazione dovessero continuare ad essere computati nell'importo totale degli aggi tariffati, detto importo verrebbe ad essere fittiziamente alterato per cui potrebbe verificarsi l'impossibilità di usufruire dei predetti benefici, ovvero una notevole riduzione dell'importo che dovrebbe essere riconosciuto in considerazione del precario equi-

librio economico della gestione. Per questa ragione è stato presentato il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

GIURA LONGO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIURA LONGO. Signor Presidente, desidero esprimere il voto contrario del nostro Gruppo all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore D'Onofrio e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

1. Le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa disposta con decreti del Ministro delle finanze 13 dicembre 1979 e 11 novembre 1980, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 18 febbraio 1980 e n. 315 del 17 novembre 1980, hanno effetto dal 1° gennaio 1987. Per l'anno 1986 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597; ai fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari si determinano per l'intero territorio nazionale moltiplicando per 250 i corrispondenti redditi iscritti in catasto.

2. Il termine del 31 dicembre 1986 previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 marzo 1985, n. 101, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è fissato al 30 giugno 1988. È fatta comunque salva la facoltà al Ministro delle finanze di provvedere, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, alla soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette inclusi nella tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

3. Le ragionerie provinciali dello Stato continuano a svolgere, fino al 31 dicembre 1987, i servizi contabili di cui al secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «moltiplicando per 250» *con le altre*: «moltiplicando per 220».

4.1 LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il termine del 31 dicembre 1986 previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 marzo 1985, n. 101, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato fino all'attuazione della riforma delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze».

4.2 LA COMMISSIONE

Desidero ricordare al ministro Visentini che la 5ª Commissione permanente ha chiesto al Ministro delle finanze di pronunziarsi espressamente sull'emendamento 4.1. Pertanto, dopo che i due emendamenti saranno stati illustrati, oltre a dare il parere, ministro Visentini, lei dovrebbe pronunziarsi in modo specifico sulla questione sollevata dalla 5ª Commissione.

Invito il relatore ad illustrare gli emendamenti 4.1 e 4.2.

LAI, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 4.1, debbo dire semplicemente che, su proposta di un commissario, la Commissione ha voluto ridurre il coefficiente di moltiplicazione previsto dal decreto per i redditi dominicali ed agrari, in funzione della tassazione dei redditi agli effetti delle imposte dirette e quindi agli effetti dell'IRPEF, da 250 a 220. Debbo ricordare a me stesso e agli altri colleghi che il coefficiente sino al 1985 era di 200, con il decreto è stato aumentato a 250 e la Commissione ha proposto di ridurlo a 220. Questa è la spiegazione.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.2, una norma contenuta nel decreto stabilisce una proroga per la soppressione di determinati uffici finanziari e comunque il Ministro delle finanze si era riservato eventualmente di sopprimere, anche nel corso di questo periodo di proroga, certi uffici. La Commissione ha voluto in pratica riordinare la norma togliendo l'ultima frase ed inserendo invece quest'altra: «Il termine del 31 dicembre 1986 previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 marzo 1985, n. 101, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato fino all'attuazione della riforma delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze». Questa è la dizione suggerita dalla Commissione.

D'AMELIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 4.2, so che alcuni colleghi, il senatore Santalco ed altri, si fecero carico di un'esigenza che io condivido appieno, tant'è che la stessa Commissione, dopo ampia discussione, decise all'unanimità, se è vero che quell'emendamento proposto dal senatore Santalco è diventato emendamento della Commissione.

Per quale ragione, lo si condivide? Perchè il secondo comma dell'articolo 4, così come è formulato, se viene incontro all'esigenza di prorogare la revisione delle circoscrizioni territoriali al 30 giugno 1988 (dato che la situazione è insostenibile, il Governo accetta di prorogare la revisione), però di fatto fa salva la prerogativa del Ministro di provvedere con proprio decreto alla revisione e quindi alla soppressione di alcuni uffici distrettuali. Mi scuso con il Ministro, ma ho la sensazione che siamo in presenza di una finzione: se si riconosce l'opportunità di evitare la revisione, tant'è che si proroga al 30 giugno 1988 la data per la revisione delle circoscrizioni territoriali, a mio avviso non avrebbe senso la frase aggiuntiva che fa salva la facoltà del Ministro di procedere comunque alla revisione e quindi alla soppressione di alcuni uffici distrettuali.

È per questo motivo che la Commissione, credo sulla base di tale ragionamento, ha fatto proprio l'emendamento proposto dal senatore Santalco e da altri senatori. È inutile che ci prendiamo in giro. Ritengo che il vero momento della verifica dovrà essere quello della riforma delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze, una riforma sempre annunciata ma sempre rinviata, credo, per giuste ragioni.

Quindi, essendo questa la realtà, a mio avviso, non si può dare facoltà al Ministro, chiunque esso sia, di promuovere revisioni e soppressioni nel momento in cui lo stesso Governo e lo stesso Ministro riconoscono che, comunque, una proroga è necessaria.

Pertanto, prego il Ministro di rendersi conto della esigenza da me ora evidenziata, che il Parlamento, il nostro Gruppo avvertono, di non rimettere in discussione la questione in modo, non dico estemporaneo, ma certamente non organico, con provvedimenti-tampone o comunque, se non improvvisati, almeno non rispondenti ad una visione di riforma generale, di non mettere in movimento questo meccanismo, affidando invece la revisione al momento della riforma generale del Ministero delle finanze.

FIOCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIOCCHI. Signor Presidente, dal momento che l'emendamento 4.1 è stato presentato a nome della Commissione, vorrei soltanto sottolineare che in Commissione il Gruppo libe-

rale si è astenuto dal voto su questo emendamento per le ragioni espresse dal Governo.

GIURA LONGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIURA LONGO. Signor Presidente, intervengo per esprimere la nostra posizione sugli emendamenti 4.1 e 4.2, presentati dalla Commissione. Inizialmente eravamo contrari al fatto che in un decreto-legge come questo venissero affrontate le questioni relative alla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni; tuttavia, una volta inclusa la materia in questo provvedimento, anche in Commissione abbiamo espresso la nostra posizione favorevole al testo del Governo, posizione che riconfermiamo in questa sede.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.2, riteniamo invece che sia opportuna la modifica proposta dalla Commissione proprio perchè, a nostro avviso, è giusto modificare l'attuale struttura periferica del Ministero delle finanze soltanto in un quadro più generale di potenziamento e di riorganizzazione dell'intero Ministero.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* VISENTINI, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 4.1 devo pregare vivamente l'Assemblea di non accoglierlo, perchè abbasserebbe i coefficienti da 250 a 220. Vi sono delle ragioni pratiche sulle quali devo richiamare l'attenzione.

Il precedente decreto, quello che è stato poi rinnovato e ripetuto dall'attuale, prevedeva ugualmente il coefficiente 250. Noi abbiamo avuto numerose sollecitazioni, in sede parlamentare e al di fuori del Parlamento, per anticipare, in confronto agli anni scorsi (devo dire che in questi ultimi anni abbiamo sempre guadagnato cinque o dieci giorni in confronto agli anni precedenti) la pubblicazione dei modelli per la dichiarazione dei redditi sulla *Gazzetta Ufficiale*. Esistono addirittura dei disegni di legge, numerosi, in sede di Camera dei deputati, che pongono dei termini, cioè prevedono che il Governo deve pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* i modelli per la dichiarazione dei redditi entro — mi pare — il 20 dicembre.

Tutto questo va benissimo per il Ministro delle finanze, ma ad una condizione piuttosto importante, e cioè che non intervengano modificazioni legislative dopo una certa data; infatti, se, come sta avvenendo nel mese di marzo, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nel mese di aprile, si modificano le norme legislative, i modelli per la dichiarazione dei redditi dovranno essere pubblicati chissà quando. Noi normalmente ci troviamo di fronte, in dicembre ed anche in gennaio, a norme modificative della disciplina dell'anno precedente e, conseguentemente, i modelli per la dichiarazione dei redditi devono essere pubblicati con inevitabile ritardo.

Quest'anno siamo riusciti ad anticipare di oltre un mese, dopo avere negli anni scorsi guadagnato cinque o dieci giorni in questi ultimi tre o quattro anni, ogni anno.

I modelli per la dichiarazione dei redditi indicano il coefficiente 250 e le istruzioni che li accompagnano indicano ugualmente il coefficiente 250. Istruzioni e modelli sono in corso di stampa al Poligrafico e ne sono stati stampati già alcuni milioni. Quindi una modificazione di questo tipo farebbe buttare all'aria tutto. Pertanto, mi permetto di richiamare l'attenzione sul fatto che dovremmo prorogare il termine per la dichiarazione determinando un caos con scarso rispetto anche nei confronti dei contribuenti.

Nel merito richiamo l'attenzione sul fatto che non improvvisamente si aumentano i coefficienti da 200 a 250. Con il 1986 dovevano valere le nuove tariffe di estimo: questo per disposizione di legge voluta e votata dal Parlamento. Si era provveduto a fare le nuove tariffe di estimo e ci sono stati due ritardi, o due ordini di ritardi. In due circoscrizioni, e specialmente in una, quella di Latina, c'era stata una impugnativa delle tariffe d'estimo perchè non erano state sentite le autorità che andavano sentite e il TAR ha accolto l'impugnativa. Di conseguenza in caso di Latina restava comunque in sospeso, e ce n'è qualche altro in corso.

Per di più, negli inevitabili ritardi, non tutti i comuni hanno avuto in tempo la pubblicazione delle nuove tariffe di estimo. È vero che si poteva farla, ed è in corso, anzi è avvenuta fra gennaio e febbraio, e la dichiarazione si presenta nel mese di maggio, tuttavia è sembrato, su richiesta anche delle categorie interessate, che fosse opportuno prevedere un maggior termine per la conoscenza delle nuove tariffe di estimo, trattandosi in moltissimi casi non di grossi agricoltori, che possono avere maggiore informazione, ma di tutto il mondo dei coltivatori diretti, così diffuso — e così pregevole, soggiungo — in tutte le regioni d'Italia, alle quali categorie bisognava dare maggior tempo perchè le organizzazioni praticamente venissero a conoscenza delle nuove tariffe e si preparassero.

Allora la norma del coefficiente 250 non è improvvisa; la disposizione che stiamo esaminando proroga di un anno, cioè dal 1987, l'applicazione delle nuove tariffe di estimo e il coefficiente 250 nella media è valutato come corrispondente al maggior gettito (devo dire che si tratta di cifre non enormi) che sarebbe derivato dalla nuove tariffe di estimo dal 1986. Per il 1987, osservo, per inciso, che esse già valgono agli effetti dei coefficienti per l'imposta di registro, provvedimento sacrosanto che abbiamo approvato e che ha molto agevolato il settore dei trasferimenti immobiliari.

Pertanto, il coefficiente 250 non è inventato; è stato rapportato, e con largo assenso delle categorie interessate, perchè, se l'agricoltura è un settore delicato, con un grande numero di contribuenti, essa è volutamente trattata in modo molto lieve dal punto di vista fiscale. L'agricoltura non è affatto appesantita e ciò risponde alla mia convinzione della debolezza intrinseca dell'agricoltura italiana in confronto a quella di altri paesi europei, per cui anche fiscalmente bisogna essere cauti.

Il coefficiente 250 risponde, in qualche modo, come sostituzione alle tariffe d'estimo. Tra l'altro, oggi, poichè il bilancio dello Stato era stato fatto prevedendo le nuove tariffe d'estimo, se riducessimo il coefficiente da 250 a 220, mancherebbe anche la copertura. Alle ragioni pratiche, di cui parlavo prima a proposito delle dichiarazioni, si aggiungerebbe una mancanza di copertura per tale riduzione, oltre alla lievità dell'aumento. Pertanto, prego vivamente l'Aula — richiamandomi soprattutto alle ragioni pratiche, ma anche al fatto che occorrerebbe una copertura di circa 40-45 miliardi — di respingere l'emendamento presentato dalla Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.2, mi spiace dissentire ancora una volta da ciò che diceva il senatore D'Amelio. Vi è una disposizione, che si trascina dalla legge della riforma tributaria, che prevede la facoltà, o l'obbligo, da parte del Ministro delle finanze, con proprio decreto, di abolire gli uffici che non servono più. La norma del decreto-legge che veniva proposta non è in contraddizione con se stessa o con altre, perchè prevede una proroga di questo termine. La norma proposta dalla Commissione la rovescia completamente, cioè impedisce qualsiasi soppressione di ufficio delle imposte, il che significa che noi saremmo il paese beato e felice in cui, anche se in una zona non esistono più contribuenti, bisogna tuttavia continuare a mantenere l'ufficio delle imposte. Si parla, con parola non elegantissima di «delegificare», e poi il Parlamento, con legge formale, obbligherebbe a tenere in piedi un ufficio delle imposte in una zona in cui non esistono più contribuenti.

Lascio al Senato la valutazione di questa materia.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

BEORCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEORCHIA. Credo di dovere qualche precisazione in ordine all'emendamento in esame, del quale sono stato improvvido proponente in Commissione.

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

(*Segue* BEORCHIA). Ritenevo, infatti, che l'aumento del coefficiente da un valore 200 ad un valore 250 fosse una misura inopportuna ed incongrua: inopportuna perchè, come ha ricordato poc'anzi l'onorevole Ministro, adottata in una fase di transitorietà; incongrua perchè chiaramente eccessiva. Mi pareva più congruo un coefficiente 220, anche perchè più aderente e più coerente, a mio avviso, alle dichiarazioni programmatiche, agli impegni politici assunti intorno all'invarianza della pressione fiscale. Ma ahimè anche questa volta abbiamo creduto agli impegni della maggioranza e il Ministro forse ha ritenuto di interpretarli in modo diverso.

L'onorevole Ministro poc'anzi ha fatto cenno al caos, alle disastrose conseguenze che questa mia iniziativa, accolta dalla Commissione, produrrebbe: questa mia pericolosità è stata quindi abbondantemente segnalata.

Per la verità, non pensavo che soltanto per effetto della previsione in un decreto-legge partisse il sistema di stampa per le schede delle dichiarazioni dei redditi; ritenevo che un prudente apprezzamento potesse e dovesse consigliare di attendere la conversione del decreto-legge e perciò eventualmente le modificazioni che nella sua sovranità il Parlamento ritenesse di apportare al decreto-legge. Infine, proprio perchè i motivi che mi hanno indotto a presentare quell'emendamento, che ha avuto il consenso della 6ª Commissione, non sono altri che quelli che ho detto poc'anzi, credo di dover respingere qualsiasi altra interpretazione della iniziativa.

Facendo riferimento ad una scherzosa battuta di poc'anzi, forse potrò pentirmi di avere nutrito eccessiva fiducia, eccessive speranze o troppo ottimistiche speranze sulla salvezza dell'Udinese, sulla capacità dell'Udinese di battere l'Avellino. Non mi pento dell'iniziativa che ho preso in Commissione: credo che debba essere salvaguardata come strettamente connessa all'esercizio dell'autonomia parlamentare.

Ritengo, peraltro, che le ragioni che ella ha addotto poc'anzi siano ragioni che di fatto non possono essere contraddette, per cui da questo punto di vista, per questa ultimissima considerazione ed esclusivamente per questa, per la condizione di fatto nella quale ci si trova, penso di dover aderire alla sua richiesta di bocciare l'emendamento che la Commissione, per questa mia improvvida iniziativa — secondo l'interpretazione di taluno — ha proposto in quest'Aula.

VENANZETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENANZETTI. Brevemente, signor Presidente, solo per ricordare che quando questo emendamento fu presentato in Commissione, seguendo un'iniziativa ed un invito del rappresentante del Governo, il sottosegretario Merolli, pregai di ritirarlo in considerazione appunto di questi aspetti.

Sono lieto che oggi, pur con differenti valutazioni di carattere generale e pur con alcune riserve naturalmente di carattere particolare, che hanno mosso in modo del tutto autonomo ed onesto i presentatori dell'emendamento, di fatto questo emendamento sia ritirato. Quanto detto poco fa dal senatore Beorchia corrisponde ad un ritiro dell'emendamento, nel senso che, non essendo questo possibile materialmente, l'invito a votare contro trova anche noi pienamente consenzienti.

Pertanto, come Gruppo repubblicano voteremo contro questo emendamento.

FIOCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIOCCHI. Brevemente: per le considerazioni che ho già espresso, il Gruppo liberale voterà contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

1. Per le cessioni di beni e per le somministrazioni di alimenti e bevande, soggette all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale, effettuate in occasione di mostre ed esposizioni fieristiche, nei rifugi alpini e nelle carrozze ferroviarie di ristoro e per le cessioni di beni, soggette al predetto obbligo, effettuate nei mercati generali a privati consumatori, nei laboratori degli artigiani e presso gli impianti di distribuzione di carburante e lubrificanti per autotrazione, è consentita l'opzione per il rilascio della ricevuta fiscale in luogo dello scontrino fiscale. L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione annuale ovvero nella dichiarazione di inizio della attività ed ha effetto per l'anno nel quale la dichiarazione è presentata. Per l'anno 1987 l'opzione deve essere comunicata per iscritto all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 marzo ed ha effetto a partire dal primo giorno di tale mese.

2. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è sostituito dal seguente:

«La disposizione di cui al precedente comma non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione e di giornali quotidiani e periodici nonchè per le cessioni di beni risultanti da fatture accompagnatorie o da bolle di accompagnamento emesse in esecuzione degli obblighi disposti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni.».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

All'emendamento 5.1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*d*) cessioni di beni e somministrazioni di alimenti e bevande, soggette all'obbligo di rilascio dello scontrino fiscale, effettuate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».

5.1/2 PISTOLESE, POZZO, MITROTTI, BIGLIA, RASTRELLI, MARCHIO, DEL PRETE, COSTANZO, MOLTISANTI, FINESTRA, D'AMELIO

All'emendamento 5.1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«Le disposizioni del primo comma si applicano anche alle cessioni di beni e alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate a privati da parte di imprenditori i quali per l'anno precedente abbiano avuto un giro di affari assoggettato ad IVA per importo inferiore ai 30 milioni di lire».

5.1/1 BIGLIA, ORIANA, D'AMELIO, MITROTTI, COSTA, PISTOLESE, POZZO, GENOVESE, MARCHIO, SANTALCO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. È consentita l'opzione per il rilascio della ricevuta fiscale in luogo dello scontrino fiscale per le seguenti operazioni:

a) cessioni di beni e somministrazioni di alimenti e bevande, soggette all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale, effettuate in occasione di manifestazioni fieristiche, nei

rifugi montani e nelle carrozze ferroviarie e di ristoro;

b) cessioni di beni, soggette al predetto obbligo, effettuate nei mercati generali a privati consumatori e presso gli impianti di distribuzione di carburanti e lubrificanti per autotrazione;

c) cessioni di beni di produzione propria, soggette al predetto obbligo, effettuate da imprese artigiane negli stessi locali di produzione o in quelli ad essi contigui, nonchè le forniture ai committenti di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio.

1-*bis*. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata nella dichiarazione annuale ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività ed ha effetto dall'anno nel quale la dichiarazione stessa è presentata fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso».

5.1 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1-bis *inserire il seguente*:

«1-*ter*. Per le attività indicate nel comma 1, negli stessi termini e con le medesime modalità di cui al comma 1-*bis*, è consentita l'opzione per l'emissione dello scontrino fiscale per le operazioni soggette a ricevuta fiscale. La normativa applicabile è quella corrispondente all'opzione effettuata».

5.2 LA COMMISSIONE

Al comma 2, nel capoverso, dopo le parole: «giornali quotidiani e periodici» *inserire le seguenti*: «, per le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59».

5.3 BEORCHIA

Invito i presentatori ad illustrarli.

LAI, *relatore*. L'emendamento 5.1 riprende, in realtà, una proposta di modifica già avanzata in Commissione dal Governo al fine di riordinare le norme contenute nell'articolo 5. Infatti, l'emendamento tende a riformulare il primo comma dello stesso articolo 5 per riordinare le previsioni in esso contenute circa l'opzione per il rilascio della ricevuta fiscale in luogo dello scontrino fiscale. La Commissione ha a suo tempo approvato tale proposta, alla quale sono anch'io favorevole.

L'emendamento 5.2 concede, per le attività indicate nel primo comma, negli stessi termini e con le medesime modalità di cui al comma 1-*bis*, l'opzione per l'emissione dello scontrino fiscale per le operazioni soggette a ricevuta fiscale. La Commissione si è a suo tempo dichiarata favorevole a tale proposta di modifica, che io stesso ho ritenuto di accogliere.

BEORCHIA. Illustrerò l'emendamento 5.3. Gli imprenditori agricoli adottano nella stragrande maggioranza dei casi — e credo che l'onorevole Ministro convenga con me — il sistema forfettario; per essi l'obbligo di adozione del registratore di cassa costituisce certamente, anche per questo motivo, un notevole aggravio. Non possono, infatti, recuperare le somme pagate per l'acquisto del registratore di cassa, nè usufruire di altre agevolazioni concesse dalla legge, come il credito di imposta fissato nella misura del 40 per cento della parte del prezzo non eccedente i due milioni e, allo stesso modo, non possono procedere all'ammortamento anticipato non essendo imprenditori commerciali.

Per tutte queste ragioni avevo a suo tempo presentato in Commissione un emendamento che poi decisi di ritirare condividendo alcune obiezioni che giustamente erano state fatte. Ho ritenuto pertanto di dover riformulare l'emendamento che tende a prevedere l'esenzione dall'obbligo di adozione del registratore di cassa per le cessioni di beni effettuate dai produttori agricoli. Vi è tuttavia una precisa individuazione dei soggetti da esentare: si tratta, infatti, dei soggetti di cui all'articolo 2 della legge n. 59 del 1963, cioè di coloro che possono vendere direttamente al pubblico i propri prodotti in base ad una autorizzazione rilasciata dal sindaco, senza doversi cioè munire di una specifica licenza commerciale. Si tratta di casi che già trova-

no, peraltro, una chiara collocazione nella legislazione vigente, che ne è per molti aspetti anche garante.

Il senatore D'Amelio, intervenendo nella discussione generale, ha sottolineato le difficoltà e le conseguenze di una generalizzata applicazione delle norme relative ai registratori di cassa in alcune realtà del nostro paese. Anch'io ne ho ben presenti alcune: mi riferisco, in particolare, ai piccoli comuni di montagna dove molti modesti esercizi dovranno chiudere — e molti di essi hanno già chiuso — dove si condensa tutta la vita di quelle piccole comunità, perchè lì è il telefono, lì è il recapito del medico, lì è l'osteria, lì si vende il pane uno o due volte la settimana. Si tratta dunque di realtà che vanno via via perdendosi. Pertanto, per alleggerire in qualche modo un sistema che diverrebbe eccessivamente punitivo, mi auguro che l'emendamento da me presentato possa essere condiviso ed accettato sia dal Governo che dall'Assemblea.

BIGLIA. Illustro l'emendamento 5.1/1. Noi condividiamo il contenuto dell'emendamento 5.1; soltanto riteniamo che, in omaggio al principio di parità del trattamento dei contribuenti, si debba tener conto di quanto ora dirò. Non si può, prevedendo la ricevuta fiscale anzichè lo scontrino fiscale, che comporta la spesa per il registratore di cassa abilitato a tal fine, agevolare l'intero settore dell'artigianato senza distinguere tra il piccolo artigiano e, per esempio, l'artigiano orafo. Questo ha senz'altro i mezzi per munirsi del registratore ai fini dell'emissione dello scontrino fiscale.

A noi sembra contraddittorio intervenire con una norma che, mentre estende a tutto il settore dell'artigianato questi benefici, non li prevede per i piccoli commercianti che forniscono beni e in particolare sostanze alimentari e bevande, cioè per i piccoli commercianti che abbiano un giro d'affari annuo inferiore ai 30 milioni. Per questo, insieme ai colleghi, senatori Oriana, D'Amelio, Santalco, Marchio, Pistolese, Genovese, Costa, Mitrotti ed altri, con l'emendamento 5.1/1, ampiamente condiviso per il contenuto obiettivo ed avulso dagli schieramenti di partito, abbiamo ritenuto di proporre questa aggiunta, affinchè le disposizioni previste dal primo comma dell'articolo 5, quale risulterebbe dall'approvazione dell'emendamento 5.1, si applichino anche ai piccoli commercianti, a quei commercianti che hanno un giro di affari inferiore ai 30 milioni all'anno.

* PISTOLESE. Signor Presidente, signor Ministro, l'emendamento 5.1/2, anche questo firmato da alcuni colleghi del Gruppo della Democrazia cristiana, vuole mettere in evidenza le difficoltà che si verificano nell'ambito dei piccoli comuni per le piccole aziende, che poi sono un po' la vita di queste comunità. Queste, oltre ad avere un reddito basso, così come ha osservato in occasione del precedente emendamento il senatore Biglia, conducano un'attività assolutamente non espansiva, perchè si tratta di piccoli comuni nei quali, da parte dei cittadini, non vi è un dispendio di rilievo. Pensate, ad esempio, agli empori: tutti i paesi hanno quegli empori che vendono dalla caramella alla penna biro. Cosa facciamo? Obblighiamo questi piccoli locali, nei comuni minori, a dotarsi di un registratore di cassa?

Mi rendo conto che il signor Ministro abbia voluto fare una distribuzione di ricchezza; così il piccolo commerciante può fallire e la grande industria si può arricchire: è una distribuzione di ricchezza anche questa, tutti i metodi sono buoni per arrivare alla stessa conclusione. Certo, noi andiamo a colpire questa povera gente nei piccoli comuni, come ha detto il senatore D'Amelio. Egli, da persona onesta, da galantuomo che è, ha messo in evidenza proprio le difficoltà in cui vivono queste piccole aziende nei piccoli comuni. Ebbene, andiamo ad imporre a questa gente l'acquisto del registratore di cassa che costa quel che costa e probabilmente assorbe il reddito di uno o di due anni di queste piccole aziende.

È un argomento che per la verità volevo sottolineare, anche perchè ricordo che nella cosiddetta Visentini-*ter*, cioè nella legge sulle imposte per i commercianti, sono previste alcune agevolazioni per i comuni al di sotto di un certo numero di abitanti, quindi il Ministro conosce bene le difficoltà di questi

piccoli paesi, tant'è vero che nel nuovo sistema di imposizione per le aziende commerciali si è fatta anche una differenza di trattamento tra i grandi comuni ed i comuni con un numero di abitanti inferiore a 5.000. Nelle tabelle preparate dal Ministro vi era anche il numero dei comuni che si trovavano al di sotto di un certo numero di abitanti e che beneficiavano, quindi, di alcune agevolazioni previste dal provvedimento.

Per queste ragioni ci appelliamo al Ministro, perchè consideri il nostro emendamento con particolare attenzione. Ripeto, in un piccolo comune il commercio non è certamente ricco: è giusto colpire chi deve essere colpito, ma non dobbiamo colpire la povera gente, ossia quelle persone che a malapena riescono a sopravvivere in questi piccoli centri di provincia. Mi sembra, in coscienza, di dover fare questa raccomandazione in vista anche di quella famosa giustizia fiscale di cui tanto si parla, ma che, quando si va ad applicare, non la si applica affatto.

FIOCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIOCCHI. Onorevole Ministro, desidero qui ripetere quanto ho già espresso in Commissione in ordine all'emendamento 5.1 al punto *a*) e in particolare sulla dizione: «manifestazioni fieristiche». Ora, con questo termine si intende sia la fiera di Milano, che ha delle strutture ben articolate, sia la sagra di paese che ha una durata molto limitata e che certamente, per tipi e qualità di prodotti venduti, assume caratteristiche completamente diverse. Ho segnalato la possibilità di fare questa differenziazione e la ribadisco in questa sede per conoscere il pensiero del Ministro.

Così pure per quanto riguarda la vendita dei generi di monopolio, al secondo punto. Attualmente il sale non rientra più nei generi di monopolio e vi sono alcune rivendite di generi di monopolio che devono avere il registratore di cassa soltanto per il sale. Questo è un caso che mi è stato segnalato da più parti e che pongo all'attenzione dell'onorevole Ministro.

Un altro punto che volevo segnalare riguarda la lettera *c*). Durante la discussione in Commissione dopo le parole: «alla prestazione del servizio» era stata aggiunta la frase: «ai sensi del comma sesto, dell'articolo 5, della legge n. 443 dell'8 agosto 1985», che è la legge sull'artigianato e che specifica proprio la vendita fatta dagli artigiani nei propri locali.

D'AMELIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO. Signor Presidente, chiedo scusa se faccio perdere un pò di tempo, ma credo sia opportuno precisare quale sia la mia personale posizione.

L'onorevole Ministro, nel rispondere alle argomentazioni da me sostenute a proposito dell'opportunità di consentire di optare per la certificazione fiscale al posto dello scontrino fiscale ai piccoli commercianti di realtà ed economia povera, ha sostanzialmente sostenuto questo argomento: premesso che il disegno di legge che ha introdotto i registratori di cassa risale al mio predecessore del 1982 ed io sostanzialmente ho ritenuto opportuno di non modificarlo, prendete quindi atto di questa situazione considerando, però, che sono state introdotte alcune modifiche non di poco conto e che riguardano alcune categorie.

Per il rispetto che porto al Ministro dico che il suo discorso non fa una grinza: sono convinto che il Ministro che, come risulta dagli atti, io lo ricordo, votò contro l'introduzione dei registratori di cassa, sostanzialmente, come votò contro allora, dovrebbe votare contro anche oggi. Però non può, a mio avviso, chiedere al singolo parlamentare, e vieppiù al Parlamento, di non modificare una norma solo per il rispetto dovuto ai suoi predecessori che hanno introdotto una norma che egli stesso, da parlamentare non votò.

Allora, se il Ministro mi consente, se è così, credo che sia opportuno invitarlo a subire una pressione, una violenza, da parte del Parlamento. Ecco perchè nel mio intervento dicevo che ormai le cose sono andate come

sono andate e genericamente dicevo che non so quale iniziativa al momento sarebbe opportuno intraprendere, anche se evidenzio che comunque il piccolo commerciante ha subìto e subirà sempre più la vessazione di una norma ingiusta. Che la norma sia ingiusta deriva non solo dal fatto che io stesso sono convinto che è ingiusta, ma anche perchè il ministro Visentini, ripeto, votò contro questa norma che è tanto più è ingiusta in quanto non riguarda i commercianti che hanno un volume di affari superiore ai 30 milioni, ma è ingiusta proprio perchè interessa i commercianti con volume d'affari da 100.000 lire a 30 milioni.

Allora, visto che ci sono state delle iniziative, che io stesso ho sottoscritto, faccio appello al Ministro di consentire di fare un passo avanti rispetto allo sforzo che io riconosco che egli stesso ha fatto, facendo questa concessione ad alcune categorie: i commercianti ambulanti, i commercianti delle fiere, i distributori nei treni, coloro che hanno le baite in alta montagna, i piccoli commercianti dei comuni inferiori a 5.000 abitanti il cui reddito, onorevole Ministro, lei lo sa meglio di me, è veramente da fame.

Non si tratta qui di salvare le finanze dello Stato, si tratta di andare incontro a questi piccoli commercianti che, ripeto, come ha detto il senatore Beorchia, dall'esperienza diretta dei comuni della mia povera Basilicata, comuni montani, comuni di collina, posso dire che esercitano attività commerciali da fame, gestiscono negozi che vendono pasta, detersivo, chiodi, che non riescono ad avere entrate superiori a 10-15.000 lire al giorno. Facciamo la tara delle spese e vediamo come un'impresa familiare possa andare avanti con queste entrate.

Ecco i motivi per i quali faccio appello alla sensibilità del Ministro di voler accogliere questo nostro emendamento.

GIURA LONGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIURA LONGO. Signor Presidente, anche noi vogliamo esprimere la nostra opinione su questi emendamenti all'articolo 5. Nel giudizio che diamo di queste proposte ci facciamo guidare da una considerazione di carattere generale che attiene alla filosofia stessa di un decreto come quello al nostro esame, nel senso che, se si tratta di semplificare delle norme, come appunto il complesso dell'articolo 5, come la Commissione ha inteso modificarlo anche con il concorso di emendamenti da noi presentati, in gran parte peraltro rispecchiati nel testo approvato dalla Commissione stessa, siamo allora certamente favorevoli perchè l'obiettivo è appunto quello di semplificare, non di riformare o modificare la sostanza attuale del prelievo fiscale. Per questa ragione, siamo pienamente d'accordo sulla norma che prevede l'opzione tra il rilascio della ricevuta fiscale e quello dello scontrino fiscale per certe categorie, ritenendola una misura quanto mai opportuna.

Invece, per quanto riguarda le altre proposte presentate ed illustrate in questa sede dal senatore Beorchia e da altri senatori, riteniamo che esse non si muovano nello spirito generale di un decreto-legge, cioè di uno strumento estremamente limitato, come quello che ci accingiamo ad approvare, tanto è vero che vi sono disegni di legge di riforma all'esame di questo e dell'altro ramo del Parlamento, anzi ci risulta che alla Camera dei deputati è già al lavoro un Comitato ristretto per esaminare proposte organiche di revisione e di riforma dell'attuale regime.

Esprimiamo, quindi, la nostra perplessità ad introdurre, in questa sede, misure come quelle che sono state proposte, anche perchè, tra l'altro, se vogliamo entrare nel merito, riteniamo che non siano molto evidenti i criteri per cui sono stati stabiliti il numero di 5.000 abitanti, in un emendamento, e la cifra di 30 milioni di lire, nell'altra proposta di modifica. Si verrebbero a creare altre disparità, altre discriminazioni all'interno di una stessa categoria.

In sostanza, esprimiamo un giudizio positivo sugli emendamenti 5.1 e 5.2, presentati dalla Commissione, trattandosi — ripeto — di emendamenti che non modificano il contenuto del testo del Governo, ma lo rendono più chiaro ed esplicito e in qualche modo più completo.

Esprimiamo invece il nostro voto contrario

agli emendamenti 5.3, 5.1/1 e 5.1/2 perchè non ci sembra questa la sede opportuna per esaminare tale materia e perchè andrebbero argomentati meglio i criteri che sono alla base della loro formulazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

LAI, *relatore*. Signor Presidente, mi dichiaro naturalmente favorevole agli emendamenti 5.1 e 5.2, da me illustrati.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Beorchia, per le ragioni da lui esposte, a me sembra che esso sia pertinente alla materia trattata nel decreto-legge e mi dichiaro favorevole ad esso.

Detto questo, però, vorrei far presente che i due subemendamenti all'emendamento 5.1, cioè il 5.1/1 e il 5.1/2, che potrebbero anche essere connessi, trattano questioni che coinvolgono tutta la normativa riguardante i registratori di cassa, lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale.

Intanto debbo ricordare che i due strumenti, voluti da due leggi per cercare di reprimere le evasioni fiscali, sono due strumenti completamente diversi. Mentre la ricevuta fiscale in pratica riguarda sia l'imprenditore, sia chi acquista dall'imprenditore, perchè l'uno e l'altro sono tenuti a darla e a riceverla (sono previste per ambedue penalità apposite), per quanto riguarda lo scontrino fiscale in pratica chi ne risponde è solo il venditore. Si tratta di un documento interno di chi vende che è obbligato ad avere un registratore fiscale ed è tenuto a battere su di esso ogni vendita, lo scontrino si consegna all'acquirente, il quale può anche buttarlo subito perchè non ha l'obbligo di conservarlo. Invece il venditore ha l'obbligo di battere sul registratore di cassa.

Precisata questa differenza tra i due strumenti fiscali, andando ad esaminare il subemendamento 5.1/1, debbo dire che esso stravolge completamente tutta la normativa dello scontrino fiscale, intanto perchè con molta ampiezza si parla di cessioni di beni e di somministrazione di alimenti. Noi abbiamo sempre riferito tutti gli emendamenti proposti ed approvati a quelle materie elencate esattamente nel decreto. L'articolo 5 chiaramente elenca tutta la serie di materie per cui l'opzione è valida. Qui invece si allarga completamente quell'area e si parla di cessioni di beni e somministrazione di alimenti e bevande in senso generale.

BIGLIA. Il punto 1 dell'articolo 5 comincia così.

LAI, *relatore*. Sì, ma dice chiaramente quali sono le materie per cui si deve opzionare, altrimenti si allargherebbe troppo la questione.

Però debbo ancora chiarire che nell'emendamento si parla di imprenditori i quali, per l'anno precedente, abbiano avuto un giro d'affari assoggettato ad IVA per un importo inferiore ai 30 milioni di lire. Ora tutta la normativa del registratore di cassa e quindi dello scontrino fiscale fa riferimento al 1981 e non all'anno precedente: in tal modo si innoverebbe tutto.

Pertanto sono contrario a questo emendamento, perchè in pratica, secondo me, non riguarda le materie che stiamo trattando nel decreto-legge.

L'emendamento 5.1/2, poi, addirittura, non pone limitazioni di corrispettivi (quindi nè 30 milioni, nè 100, nè 200), si riferisce soltanto al numero di abitanti di città.

Allora mi chiedo: se, per caso, in una cittadina di 4.000 abitanti esiste un emporio dove si incassano 3, 4, 5 miliardi, questo non dovrebbe essere obbligato ad avere il registratore di cassa, perchè sino a 5.000 abitanti nessuna attività imprenditoriale, dal punto di vista del dettaglio, dovrebbe averlo.

Pertanto nè l'emendamento 5.1/1, nè l'emendamento 5.1/2 sono proponibili e quindi mi dichiaro contrario ad entrambi.

* VISENTINI, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, ringrazio il relatore e mi soffermo per un istante sull'emendamento 5.1 presentato dalla Commissione. Richiamo l'attenzione del relatore — anche se so che c'è sempre — sul fatto che alla lettera *c*) si dice: «cessioni di beni di produzione propria, soggette al predetto obbligo, effettuate da im-

prese artigiane negli stessi locali di produzione o in quelli ad essi contigui», e poi si aggiunge «nonchè le forniture ai committenti di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio».

La norma è ripresa letteralmente, o quasi, dal terzultimo comma dell'articolo 5 della legge sull'artigianato, che regola l'albo per le imprese artigiane. Ma le due norme hanno una funzione completamente diversa. Il terzultimo comma dell'articolo 5 della legge sull'artigianato afferma infatti che non occorre autorizzazione amministrativa per gli artigiani che svolgono questa attività, cioè regola la disciplina amministrativa del settore, e ciò non ha rilevanza fiscale, perchè quando ci sono forniture ai committenti esse non sono soggette a registratori di cassa e scontrini fiscali, ma si tratta di operazioni che, per loro natura, sono soggette a ricevuta fiscale. Introducendo qui questa norma, esonereremmo dallo scontrino fiscale qualcosa che non è ad esso, per sua natura, soggetta, e verremmo a creare complicazioni incredibili, dal punto di vista interpretativo; non si capirebbe più chi è soggetto e chi non lo è e se addirittura le vendite dei prodotti di cui si dà l'ordinativo, cioè la commissione, siano, in via generale, per gli altri contribuenti, soggetti al registratore di cassa.

Devo perciò pregare il relatore di eliminare la frase «nonchè le forniture...», non perchè si voglia tenerle soggette allo scontrino fiscale, cioè ai registratori di cassa, ma perchè per loro natura non lo sono, e quindi non si deve affermarlo in questa sede. Credo che il relatore, il quale sta annuendo, sia d'accordo con me. L'errore è di aver riprodotto qui una norma — articolo 5, terzultimo comma, della legge sull'artigianato — che ha una funzione completamente diversa.

Per quanto riguarda il comma 1-*bis* dell'emendamento 5.1, la Commissione ha dimenticato o trascurato di dettare la disciplina per il 1987. Nel testo governativo si diceva: «per l'anno 1987 l'opzione deve essere comunicata per iscritto all'ufficio per l'imposta sul valore aggiunto entro il 31 marzo»: se non si inserisce questa norma, per il 1987 non vi sarebbe opzione, perchè quella in occasione della dichiarazione del 1987 varrebbe soltanto per l'avvenire. A me pare perciò che debba essere mantenuta la norma transitoria ed eventualmente se il relatore lo ritiene — ma mi sembra che il 31 marzo fosse già sufficiente — si può con un subemendamento stabilire il termine del 30 aprile, ad esempio, anzichè del 31 marzo: nessuna difficoltà a tale riguardo. Tuttavia, la norma transitoria va mantenuta, altrimenti resta un vuoto.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.2, devo dire che non lo capisco assolutamente, non comprendo che cosa significhi. Le attività indicate nel comma primo, infatti, sono quelle che sarebbero soggette allo scontrino fiscale e per le quali è consentita l'opzione per la ricevuta fiscale; con l'emendamento 5.2 si introdurrebbe una norma che stabilisce l'opzione della ricevuta fiscale allo scontrino fiscale: dopo aver consentito l'opzione dallo scontrino alla ricevuta, cosa significa, che senso ha prevedere per quelle attività l'opzione di tornare indietro? È sufficiente che esse non esercitino la prima opzione. Si tratta perciò — ripeto — di una norma che mi risulta assolutamente incomprensibile.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Beorchia, sul quale il relatore ha espresso il proprio parere favorevole, mi rimetto all'Aula, date le considerazioni del relatore e dello stesso proponente, senatore Beorchia, che certamente hanno un peso.

Per quanto riguarda i due subemendamenti, il relatore ed il senatore Giura Longo hanno esposto quella che è la realtà. Senatore D'Amelio, non so perchè lei ogni tanto si richiami alla sensibilità del Ministro. Cosa significa sensibilità? Potrei richiamarmi alla sensibilità sua, allora. Il sistema dei registratori di cassa è un sistema: c'era chi lo voleva — voi — e chi invece proponeva un sistema diverso. Ma una volta che il sistema dei registratori di cassa è entrato in vigore (ormai dal 1983) non si può farlo a pezzi, sminuzzarlo e togliergli gli elementi essenziali: o si sceglie un sistema o l'altro.

Come ha detto benissimo il relatore, una volta che si è nel sistema dei registratori di cassa, questa è la logica conseguenza che

viene dall'applicazione di quel sistema. È inutile parlare di sensibilità, altrimenti bisogna tornare al sistema completamente diverso e distruggere quello dei registratori di cassa. Lei dovrà fare le sue proposte in questo senso, ma non si può accettare un sistema e poi dal di dentro mangiarlo, eroderlo in modo che quel sistema non si applichi.

PISTOLESE. Si può migliorarlo.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Infatti il testo del Governo è migliorativo, mentre questo non lo è perchè — come ha detto il relatore — è fuori del sistema.

Per quanto poi riguarda la questione dei 5.000 abitanti — che non ha niente a che fare con gli effetti a cui è richiamata l'entità dei comuni in quel provvedimento al quale lei si rifaceva — basterebbe tra l'altro quel che ha detto il relatore, che è chiarissimo: se esiste qualche cosa che fa 3 miliardi di giro d'affari in un comune, supponiamo anche di 5.000 abitanti, che sia di carattere turistico, di carattere particolarmente qualificato — ne esistono più d'uno di comuni con meno di 5.000 abitanti dove ci sono giri d'affari molto notevoli perchè sono comuni di gran lusso turistico — non ha alcun significato il riferimento ai 5.000 abitanti.

MITROTTI. Signor Ministro, non dica che i conti dello Stato fanno affidamento solo sui registratori di cassa.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Non fanno affidamento solo sui registratori di cassa ...

MITROTTI. Proprio perchè si tratterà di uno, di due o di tre empori.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Senatore Mitrotti, quando lei prende certi centri, che possiamo avere tutti in mente, di turismo di gran lusso, altro che 5.000 abitanti: sono comuni addirittura di un migliaio o di qualche centinaio di abitanti in cui l'elemento determinante è un altro.

Questo è il criterio. Si può poi anche dire che lo si vuole sfasciare perchè ciò non importa: questi due emendamenti li capisco perchè sono del Movimento sociale, dell'opposizione al sistema, per cui l'opposizione al sistema fa l'opposizione al sistema. Di questo prendo atto.

PISTOLESE. Per migliorare il sistema!

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Il limite di 5.000 abitanti — se il senatore Pistolese mi lascia continuare — ha pochissimo senso regionalmente, perchè abbiamo un'Italia che è rimasta così composita per cui il Regno sardo aveva il sistema francese dei comuni frazionatissimi: in Piemonte vi sono non so quante volte i comuni che ci sono in Sicilia, in quanto il Regno delle due Sicilie aveva comuni molto grandi. In questo modo a comuni di pochissimi abitanti del Piemonte — la Sardegna è zona certamente più povera del Piemonte — che sono tali in confronto a quelli della Sicilia — basta pensare che l'ordinamento francese ancora oggi ha circa tre volte e mezzo o quattro volte i comuni che ci sono in Italia — verrebbero riconosciute maggiori agevolazioni. Pertanto l'elemento di riferimento numerico ai comuni danneggerebbe, tra l'altro, i comuni dell'Italia meridionale e favorirebbe situazioni (tipo il Piemonte) dove vi è un grande frazionamento dei comuni.

Per le considerazioni del relatore, per queste che mi sono permesso di aggiungere e per quelle del senatore Giura Longo, prego i senatori di respingere questi emendamenti proposti dal Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

PRESIDENTE. Prima di passare al voto, vorrei pregare il relatore — immagino che il senatore Lai precorra questa mia richiesta — di precisare il suo orientamento dopo le osservazioni mosse dall'onorevole Ministro al testo dell'emendamento 5.1.

LAI, *relatore*. Signor Presidente, mentre il Ministro parlava, mi rendevo conto, in pratica, di quelle che erano state le risultanze della Commissione nell'approvare questi emendamenti.

Infatti, mi sono ricordato che al punto c) — sto parlando dell'emendamento 5.1 —

abbiamo aggiunto la frase: «nonchè le forniture ai committenti di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio» proprio perchè le imprese artigiane — parlo dei gommisti, degli elettrauti — forniscono al committente anche la gomma, le candele, e così via. Anche per loro si sarebbe dunque dovuto prevedere l'obbligo del registratore di cassa.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. No.

LAI, *relatore*. Mi consenta, onorevole Ministro: lei mi dice di no e io sono d'accordo, perchè la mia interpretazione è uguale a quella che lei dà. In pratica, l'elettrauto che provvede alla riparazione, poniamo alla sostituzione delle candele, dovrebbe rilasciare solo ed esclusivamente la ricevuta fiscale. Ebbene, l'Amministrazione finanziaria non è di questo avviso.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. No, non lo è.

LAI, *relatore*. E non è di questo avviso perchè la maggior parte dei brigadieri della guardia di finanza che effettuano le ispezioni sostiene che per la messa in opera dei pezzi si deve invece rilasciare lo scontrino fiscale e che dunque vi è l'obbligo del registratore di cassa. Proprio per evitare tutto ciò, si era voluto quindi introdurre una norma che desse una interpretazione autentica alla legislazione in materia.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Senatore Lai, se si introduce una norma che esonera dallo scontrino fiscale ciò che ne è già esonerato, bisognerà ritenere che tutte le altre attività esenti dall'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale vi siano invece soggette in mancanza di una apposita norma esonerativa. Il motivo è soltanto questo.

LAI, *relatore*. In questo caso però si parla soltanto degli artigiani.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. E coloro che non sono artigiani?

LAI, *relatore*. Restano ricompresi nella normativa vigente.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Quando però si dirà che per gli artigiani, per i prodotti di cui hanno commessa e che fabbricano per conto di altri, è previsto l'esonero dallo scontrino fiscale (mentre non vi è alcun bisogno di specificarlo, poichè ne sono già esonerati in base alle norme generali), tutti coloro per i quali non è prevista un'apposita norma esonerativa e che non sono soggetti all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale si intenderanno, come la logica vorrebbe, soggetti a tale obbligo.

SAPORITO. Basta prendere atto della volontà del legislatore e del Ministro.

LAI, *relatore*. Sono d'accordo: prendiamo atto della volontà del legislatore e del Ministro purchè ne prenda atto l'amministrazione finanziaria.

GIURA LONGO. Occorrerebbe tuttavia una circolare esplicativa.

LAI, *relatore*. Se me lo consentono l'onorevole Ministro ed i colleghi, ricordo che, a suo tempo, discettammo sulla revisione delle norme relative all'imposta di successione; in quell'occasione si disse, tra l'altro, che, agli effetti dell'INVIM, la fascia fino a 125 milioni era completamente esente e che l'amministrazione avrebbe trovato il modo di provvedere per la liquidazione dell'INVIM relativa al valore successivo ai 125 milioni. Se si legge la circolare emanata dall'amministrazione finanziaria e firmata da lei stesso, signor Ministro, si apprende che se esistono valori superiori a 125 milioni, si recupera tutta l'INVIM, il che è diverso da ciò che il relatore aveva sostenuto sulla base delle sue assicurazioni circa l'interpretazione della norma. Allora, come la mettiamo?

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Senatore Lai, se lo ritiene, si può anche affrontare il problema dell'INVIM; non mi sembra tuttavia che lo stesso sia oggetto dell'attenzione dell'Aula in questo momento. Bisognerebbe

comunque andare a rivedere cosa si disse allora in proposito.

A me non dà fastidio il fatto che si dica che una determinata categoria non è soggetta all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale; mi dà però fastidio che si dica che è esente dall'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale una categoria che, in base alle norme vigenti, lo è già, poichè ciò comporterebbe, date le analoghe situazioni di altri soggetti, proprio quello che lei teme: le interpretazioni vessatorie, cioè, ci saranno, perchè non è esplicitamente prevista una esenzione. Dire nelle leggi ciò che non occorre dire è sempre molto pericoloso.

LAI, *relatore*. È vero. Mi sembra tuttavia che si tratti soltanto di una norma interpretativa e, anche se pleonastica, a mio modesto avviso, considerato l'esempio che ho citato, sarebbe preferibile lasciarla. Si vedrà poi cosa deciderà l'Assemblea.

PRESIDENTE. Senatore Lai, lei è dunque propenso a lasciare il testo della parte dell'emendamento 5.1 di cui trattasi così com'è?

LAI, *relatore*. Sì, signor Presidente. Concordo invece con l'onorevole Ministro sulla necessità di modificare la formulazione relativa alla normativa per il 1987, poichè la Commissione, nel formulare il primo comma dell'articolo 5 con l'emendamento in questione, ha probabilmente dimenticato di introdurre la norma relativa al 1987.

PRESIDENTE. Lei ritiene che debba essere formulato un periodo aggiuntivo all'emendamento 5.1?

LAI, *relatore*. Sì, signor Presidente.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Dovrebbe rimanere il testo originario del Governo, che è il seguente: «Per l'anno 1987 l'opzione deve essere comunicata per iscritto all'ufficio entro il 31 marzo ed ha effetto a partire dal primo giorno di tale mese».

PRESIDENTE. Al termine di quale comma del testo dell'emendamento 5.1 andrebbe inserita tale disposizione?

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Al termine del comma 1-*bis*.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni e con il consenso del relatore, deve allora considerarsi aggiunta l'integrazione testè proposta dal Ministro.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1/2.

MITROTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MITROTTI. Mi sento in obbligo di corrispondere alla cortese attenzione del Ministro nei confronti del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, per ribadire una posizione di principio.

Ritengo che lo smalto dei suoi interventi, signor Ministro, abbia guadagnato in opacità, sia nell'uso di certi toni poco parlamentari — richiamando la nostra parte politica — sia effettuando certe considerazioni sommarie degne di ben altra causa piuttosto che di una posizione, netta, in materia fiscale, come quella assunta dalla mia parte politica.

Io potrei dilatare le considerazioni su uno stato della finanza pubblica o su uno stato, direi, di ripulsa sociale dell'attuale sistema, quello che lei ha giustamente definito sistema, per trovare non una motivazione, ma centomila motivazioni a sostegno di certi nostri orientamenti.

E, di certo, non può dirci che difetti a noi l'immaginazione di correttivi al sistema. Perchè, per quanto retrogradi potranno sembrare i nostri emendamenti, di certo non possono superare il primato di un fisco che ha avvertito la necessità di risalire a Camillo Benso conte di Cavour, per reimmettere nel circuito dell'intervento dello Stato certificatore il sistema induttivo, appunto di «camilliana» memoria. Le connotazioni borboniche ritengo che delineano più convinzioni governative, così come si sono esplicitate nei testi che sono stati licenziati e di certo non con l'assenso della mia parte politica. Peraltro lo

stato attuale di disagio è ampiamente leggibile. Non sto io qui a dettagliare situazioni che già il collega, senatore D'Amelio, ha ripreso, fotografando una realtà che — ne prendiamo atto, colleghi comunisti — non rientra nel vostro orizzonte di osservazioni. Noi quest'oggi abbiamo dovuto notare che la sinistra si è allineata a certe posizioni del Governo, posizioni che in altre occasioni invece abbiamo visto osteggiare, e vi era parso, con convinzione. Oggi abbiamo notato un atteggiamento, anch'esso poco parlamentare, collega Pollastrelli, quello di accostarsi al banco delle Commissioni per ricordare in modo concitato al relatore che non era un atto corretto quello, che registrava l'Aula, di una comunione...

GIURA LONGO. Noi siamo membri della Commissione!

MITROTTI. Mi lasci parlare, potrà replicare, potrà chiedere la parola per dichiarazione di voto. Io sto riportando quella che è la triste realtà che ha registrato quest'Aula. Di certo non è dal debito morale che pensate di muovere, venendo qui a sottolineare che alcuni colleghi democristiani hanno sottoscritto con noi degli emendamenti, che può trarre significato...

POLLASTRELLI. C'è libertà di movimento in Aula. Lo sa, senatore Mitrotti? E di parola! Nel regime fascista al quale si riferisce non c'era nè libertà di movimento, nè libertà di parola.

PRESIDENTE. Senatore Pollastrelli, consenta al senatore Mitrotti di terminare la dichiarazione di voto.

MITROTTI. Senatore Pollastrelli, non sta facendo una bella figura perchè sta indossando anche lei i panni del Borbone. E mi consolida nella convinzione che ho espresso prima di vedervi allineati e coperti con uno Stato borbonico. Chi non è al passo con i tempi di certo non è la nostra parte politica. L'atteggiamento che ha suscitato il nostro emendamento è un atteggiamento ingiustificato, perchè il nostro emendamento si lascia leggere e rileggere e interpretare senza sforzi funambolici delle menti pure eccelse dei colleghi comunisti. Noi abbiamo voluto rappresentarlo, sottoporlo ad una attenzione che non c'è mai stata, onorevole Ministro, perchè non può ribadire in quest'Aula, lei che ha osteggiato questo sistema dei registratori di cassa, una sua validità ampiamente contestata su più fronti; nè lei mi può dire che questo sistema è un abito tagliato a misura per realtà che vanno dai comuni di 1.000-5.000 abitanti alle metropoli; non voglio credere minimamente che lei osi bestemmiare in questi termini e in quest'Aula. Ora c'è il dato concreto, reale del sistema dei registratori di cassa e lei sa, onorevole Ministro, della truffa che sta alla base di questo metodo di certificazione dello Stato, perchè lei sa, come pure altri sanno, che i registratori erano costruiti prima ancora che fosse emanata la legge, quindi vi era un debito politico da pagare sulla pelle degli operatori, degli artigiani e dei commercianti. Questa è verità non sconfessata, nè sconfessabile, collega Pollastrelli: dica il contrario se può dirlo, perchè lei sa benissimo che la sinistra ha contribuito, prima ancora della legge, a realizzare un sistema perverso. Avete il debito del silenzio, quanto meno per decenza in un'Aula che certa storia, la storia che si realizza fuori da quest'Aula, la conosce benissimo e la mia parte politica oggi vi sta dimostrando di conoscerla e di saperla ricordare agli altri.

Ma devo dire di più. Il persistere vergognosamente da parte dello Stato nel pretendere che all'interno degli esercizi commerciali vi debba essere il «carabiniere registratore» è una vergogna per i tempi! Quando questo Stato si degnerà di rendere il cittadino onesto destinatario di un atto di fiducia, quando il Ministro delle finanze non arriverà a pensare che qualsiasi cittadino sia un evasore nato! Si vergogni, Ministro! Se lei si dichiara consolidato in queste convinzioni, io mi ribello, ma mi ribello come contribuente: lei non ha titolo per ritenere me, mio padre o mio nonno, esercente commerciale, un evasore per cui lei si ritiene in obbligo di imporre il registratore di cassa.

Ma andiamo ad un'altra realtà, una realtà che non scopre l'opposizione del Movimento sociale: questo sistema di certificazione ha costi che vengono scaricati nel settore del commercio e della produzione. Un'indagine ha certificato un costo *pro capite,* in una fascia di aziende che vanno da 15 dipendenti a oltre 200 dipendenti, di 690.000 lire all'anno per dipendente; sono state quantificate in ore le operazioni contabili che sono state scaricate surrettiziamente sulla produzione. Il registratore di cassa non ha niente a che fare nè con i cicli della produzione, nè con i cicli del commercio. Il Ministro delle finanze mandi in giro gli ispettori a certificare i livelli reddituali! Questo è parlare onesto, questo è legiferare secondo coscienza.

Si viene qui con la pretesa di salire in cattedra e di fare il sermone alla Destra; ma, signor Ministro, abbia almeno la capacità di riflettere su questa enormità. Dobbiamo ricordarle quella che è stata la nostra storia di contrapposizione parlamentare. E la pregherei di degnarmi di un momento di attenzione, perchè le devo ricordare un amico di famiglia, l'ingegner Tognana, amico di infanzia e di famiglia. Lei, signor Ministro, viene a parlare alla Destra della necessità di registratori per bloccare l'evasione dell'emporio di un comune di 5.000 abitanti quando lei, avendo ricevuto una mia interpellanza, perchè l'egregio suo amico, l'ingegner Tognana, fabbricava piatti all'estero, li importava esportando capitali, li commercializzava beneficiando della Cassa integrazione, non ha avuto il coraggio di rispondere, ha dirottato l'interrogazione al Ministero dell'industria. È vero o no? E allora resti calmo prima di impartire lezioni al Movimento sociale italiano-Destra nazionale e si ricordi della storia parlamentare, perchè noi abbiamo buona memoria. E non commetta in altre occasioni il torto, a se stesso più che a noi, di perdere la memoria, perchè stia tranquillo che gliela faremo ritornare noi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1/2, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1/1.

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Signor Presidente, noi siamo certamente contrari al sistema del registratore di cassa come ricordava poc'anzi il senatore Mitrotti, ma in questo momento noi cerchiamo di limitare il male il più possibile e quindi non facciamo qui una battaglia contro il registratore di cassa, ma cerchiamo almeno di salvare da quelli che noi consideriamo effetti ingiusti le categorie di contribuenti che più devono essere tutelate dalla legislazione.

Detto questo, ricordo al Ministro che questi emendamenti non sono soltanto del Movimento sociale italiano perchè sono stati firmati anche da autorevoli rappresentanti della Democrazia cristiana e quindi non è conforme a verità — e forse denota un po' la voglia di forzare la mano e di mettere in cattiva luce questi emendamenti — il volerli attribuire soltanto al Movimento sociale italiano, quasi a lanciare un ammonimento alla Aula che si tratta di emendamenti...

MITROTTI. La chiamano democrazia questa!

BIGLIA. ...quasi a lanciare un ammonimento all'Aula, a voler dire «guardate bene che sono emendamenti intoccabili perchè provengono dal Movimento sociale italiano». Questo è un argomento che, a nostro modo di vedere, non risponde a verità e non è parlamentarmente corretto.

Desidero poi, come ulteriore argomento, fare presente che fino alla entrata in vigore di questo decreto-legge, c'era tutta un'enorme fascia di contribuenti minori che non erano assoggettati all'obbligo dei registratori di cassa pur essendo entrato in vigore questo sistema, che il Ministro considera intaccato, già dal 1983. Siamo nel 1987, e fino ad ora il sistema non era intaccato, senza colpire quei contribuenti che adesso noi proponiamo di

salvare non dall'accertamento tributario, che è sacrosanto, ma da una spesa che può risultare gravosa per gli esercizi commerciali minuti. Pertanto se fino ad adesso, ripeto, il sistema non era pregiudicato, non si può dire che è questo nostro emendamento che lo fa saltare perchè esso tende a portare a regime una situazione che per quattro anni è vissuta senza che il sistema saltasse. E non saranno certamente le piccole economie che lo faranno saltare, dove si incassano meno di 30 milioni, che possono corrispondere ad un utile, nella migliore delle ipotesi di 10 milioni l'anno — siamo in questo ordine di redditi — che non consentono questa spesa. L'argomento che io desidero qui contestare è che si tratti di far saltare il sistema: quel sistema è vissuto in questi quattro anni pur vigendo quella norma che noi adesso intendiamo portare a regime.

Circa il riferimento del relatore al fatto che non ci si richiama al 1981, faccio presente che in questo la nostra proposta vuole essere più realista, più obiettiva perchè se successivamente al 1981, magari nel 1986, il contribuente ha avuto un giro d'affari superiore ai 30 milioni, ma lo aveva inferiore nel 1981, non ci sembra giusto che benefici di una situazione pregressa se adesso può permettersi di pagare il registratore di cassa.

Ci sembra quindi che venga ritorta contro di noi un'argomentazione che invece comprova la opportunità di questo emendamento, che intende tenere conto della situazione concreta attuale proprio per quel principio logico per cui non si devono attribuire effetti attuali ad una situazione che risale a sei anni prima. E questo vale anche per l'avvenire.

Quindi è stata usata una espressione che, di anno in anno, serve a ricevere, nella fascia delle categorie assoggettate all'obbligo dei registratori fiscali, sempre nuovi contribuenti qualora superino il volume di affari dei 30 milioni, fermo restando che per gli altri rimane ugualmente l'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale.

Non si tratta quindi, ripeto, di consentire evasioni fiscali, ma solo di evitare l'impiego di un mezzo di accertamento troppo costoso per le piccole economie.

Per questi motivi, riteniamo che le argomentazioni addotte contro questo emendamento, presentato da alcuni senatori del Movimento sociale italiano, ma anche da alcuni senatori della Democrazia cristiana, non siano da accogliere e invitiamo invece l'Aula ad approvare l'emendamento 5.1/1 da noi presentato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1/1, presentato dal senatore Biglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 5.1.

LAI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAI, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 5.1, se mi è consentito, vorrei proporre una modifica al testo di cui alla lettera *c*), che dovrebbe essere così riformulato: «cessioni di beni di produzione propria, soggette al predetto obbligo, effettuate da imprese artigiane negli stessi locali di produzione o in quelli ad essi contigui, ferma restando la facoltà di opzione per le forniture ai committenti di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio».

Ritengo che sia migliore tale formulazione anche come interpretazione per il passato.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. A mio avviso, sarebbe opportuno aggiungere, dopo le parole: «ferma restando», le altre: «per le medesime», per ricollegarlo con il resto.

LAI, *relatore*. D'accordo, onorevole Ministro, accolgo il suo suggerimento.

Per quanto riguarda l'ultimo comma dell'emendamento 5.1, il testo resta quello presentato dalla Commissione, con l'aggiunta proposta dal Ministro.

FIOCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIOCCHI. Signor Presidente, dal momento che nella sua replica l'onorevole Ministro non mi ha fornito alcun chiarimento in ordine alle richieste che ho formulato, devo dedurre che debba applicarsi la regola del «silenzio-assenso» e quindi che le manifestazioni fieristiche di Milano siano equivalenti a quelle delle sagre di paese, e lo stesso dovrebbe valere per il caso che ho segnalato della rivendita dei generi di monopolio che distribuisce anche sale, che dovrà installare il registratore fiscale in base a questo articolo.

Se così è, vorrei solo che questo fosse chiaro.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, per quanto riguarda le manifestazioni fieristiche il testo della norma è chiaro perchè vi è scritto: «in occasione di manifestazioni fieristiche».

Allora se alla fiera di Milano vi sono, come vi sono, gli esercizi con carattere permanente, questi non vi sono solo «in occasione di manifestazioni fieristiche», ma sono locali permanenti di esercizio presso la fiera di Milano o presso qualunque altra fiera.

Invece la norma si riferisce, come è detto chiaramente, a quelli che sono creati e che hanno una pura funzione temporanea e contingente in occasione della manifestazione.

BIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Volevo dire che presso l'Ente fiera di Milano le fiere si susseguono in continuazione, perchè c'è la grande fiera campionaria, ma poi ci sono manifestazioni fieristiche ogni mese.

Chiedo allora di risolvere questo problema: vorrei sapere se quell'esercizio che viene sempre ad essere «in occasione di manifestazioni fieristiche», perchè una sussegue all'altra, deve considerarsi enucleato, stralciato o no dal concetto espresso dalla dizione «in occasione di manifestazioni fieristiche» e quindi enucleato da questa normativa.

PRESIDENTE. Forse l'onorevole Ministro vuole chiarire ulteriormente il problema.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Il Ministro non può che ripetere quello che ha detto, perchè lo diceva proprio con riferimento a situazioni come quella di Milano, dove vi sono strutture permanenti, in cui vengono realizzate di mese in mese o di quindici giorni in quindici giorni delle iniziative.

Quindi, quando sono strutture permanenti, non hanno il carattere di «occasione» della fiera e non rientrano nella norma. Rientrano invece nella norma quelle che sono occasionate, cioè determinate in occasione di una fiera. Posso ripetere questo anche cinque o sei volte.

PRESIDENTE. Signor Ministro, credo che ormai la questione sia più che chiara.

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla Commissione, con le modifiche in precedenza apportate dal relatore, anche sulla base dei suggerimenti dell'onorevole Ministro.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 5.2.

Se ho ben capito, onorevole Ministro, lei non è favorevole a questo emendamento.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. È vero, signor Presidente, perchè non si capisce cosa voglia dire.

PRESIDENTE. Direi che non si tratta di un argomento da poco.

Non so se l'onorevole relatore vuole fornire qualche chiarimento.

LAI, *relatore*. Non saprei che cosa dire, onorevole Ministro perchè effettivamente può darsi che la norma sia poco chiara.

MITROTTI. Si scontrano due scienze!

LAI, *relatore*. Tuttavia la volontà della Commissione è proprio di volere il contrario, l'uno e l'altro, l'inversione, cioè quello che paventava l'onorevole Ministro.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Senatore Lai, non lo pavento: è una contraddizione, perchè a chi è tenuto allo scontrino fiscale viene data l'opzione per la ricevuta fiscale; una volta che ha questa opzione, se vuole invece rimanere allo scontrino fiscale, farà a meno di esercitare l'opzione. Ma dire che chi ha l'opzione per la ricevuta fiscale poi ha l'opzione per lo scontrino fiscale (non che si tratti di arroganza od altro), è un modo molto strano di legiferare: si dice opzione dallo scontrino alla ricevuta, e poi si dice che quella opzione noi la diamo anche dalla ricevuta allo scontrino.

LAI, *relatore*. Ma è per un periodo successivo.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Ma no, perchè ogni anno ha il diritto di revocare l'opzione e questo dice la norma principale.

LAI, *relatore*. Questo è vero.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Lo dice la norma principale: ogni anno revoca l'opzione.

Quindi pregherei di rinunciare a questo emendamento che diventa assolutamente incomprensibile.

LAI, *relatore*. Mi rimetto alle decisioni dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dalla Commissione.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Beorchia.

È approvato.

Ricordo che il testo dei rimanenti articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 6.

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutate in lire 38 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 50 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione da apportare, per effetto delle variazioni delle aliquote di aggio di cui all'articolo 3, allo stanziamento iscritto al capitolo n. 4667 (spese per aggi di riscossione) dello stato di previsione del Ministero delle finanze per gli anni finanziari predetti.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Avverto che è stato presentato il seguente emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1 del disegno di legge:

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1981, n. 213, è sostituito dal seguente:

"Per la preparazione di liquori, di acquaviti e di frutta allo spirito destinati al consumo interno, effettuata ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, e dell'articolo 14, secondo comma, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1955, n. 1037, è concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine sui cali effettivamente accertati di spirito impiegato purchè non superino le seguenti misure:

a) 3 per cento per tutte le operazioni di preparazione, di trasformazione e di confezionamento;

b) in aggiunta al calo di cui alla lettera *a*), 4 per cento o 6 per cento rispettivamente dopo sei mesi o dopo dodici mesi di giacenza in magazzino. Per i periodi successivi ai cali suddetti si aggiunge il 5 per cento annuo. Gli abbuoni di cui alla presente lettera sono frazionabili per mese"».

1.0.1 LAI, TRIGLIA, BERLANDA, BEORCHIA, LOMBARDI, SANTALCO

Tale emendamento concerne l'abbuono dall'imposta di fabbricazione o dalla sovraimposta di confine per la preparazione di liquori, di acqueviti e di frutta allo spirito destinati al consumo interno. Tale imposta non forma oggetto di alcuna norma del provvedimento al nostro esame. Pertanto, la proposta di modifica deve essere dichiarata improponibile ai sensi dell'articolo 97, primo comma, del Regolamento.

LAI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAI, *relatore*. Onorevole Presidente, proprio per giustificare me stesso e gli altri presentatori, debbo chiarire, intanto, che questo emendamento nel decreto precedente, che è stato approvato alla Camera, ma che non è stato considerato costituzionale dal Senato, era stato introdotto anche con il parere favorevole del Governo. Mi sembrava perciò che si potesse qui al Senato introdurre questo emendamento.

È questa una mia giustificazione, ancorchè giustificazione migliore è che sono convinto della giustezza dell'emendamento, proprio perchè il calo dei liquori, riconosciuti con decreto ministeriale del 27 luglio 1985, è fissato all'1,50 per cento, mentre si vuole graduare questi cali, così come faceva l'emendamento, che senz'altro veniva incontro alle imprese produttrici di liquori.

Tuttavia, prendo atto che l'emendamento è improponibile e me ne dolgo.

PRESIDENTE. Senatore Lai, lei non ha nulla di cui giustificarsi. Esiste un fatto oggettivo: come lei sa, è prassi costante e consolidata della Presidenza del Senato di controllare, con molto scrupolo, la pertinenza degli emendamenti, in particolare in materia di decreti-legge.

MITROTTI. Domando di parlare sulla dichiarazione di improponibilità dell'emendamento 1.0.1.

PRESIDENTE. Senatore Mitrotti, a norma di Regolamento, si tratta di una decisione inappellabile della Presidenza.

MITROTTI. Ma io domando di parlare per fare un richiamo al Regolamento sulla dichiarazione di improponibilità.

PRESIDENTE. Mi sembra che non ve ne siano gli estremi, in quanto ho comunicato una decisione della Presidenza che, a norma di Regolamento, è inappellabile.

MITROTTI. Volevo eccepire sui tempi. Ai sensi del Regolamento, la non ricevibilità non deve consentire che l'emendamento venga stampato ed illustrato in Aula.

PRESIDENTE. Non vi è una connessione rigida ed obbligatoria tra le due questioni. Quel che lei dice è auspicabile, non foss'altro per chiarezza dei nostri lavori: su questo convengo.

MITROTTI. Mi basta questa sua dichiarazione.

PRESIDENTE. Tuttavia, il fatto che il testo dell'emendamento sia a disposizione dell'Assemblea, in primo luogo, del relatore e del Governo e, ovviamente, della Presidenza, non significa di per sè che esso sia stato ritenuto pertinente.

MITROTTI. Un caso analogo provocò il mio allontanamento dall'Aula da parte del Presidente Cossiga: ecco perchè ci tengo al richiamo.

PRESIDENTE. L'ho premesso, e lo ripeto perchè ne sono convinta, che è auspicabile che i testi che non si considerano pertinenti non siano oggetto di diffusione. Tuttavia, non credo, in ogni caso, che la diffusione precluda una dichiarazione di non pertinenza.

MITROTTI. Il guaio è che a volte si è dato spazio a richieste impertinenti.

PRESIDENTE. Questa è una sua valutazione soggettiva che esula dalle competenze della Presidenza, senatore Mitrotti.

Avverto che è stato presentato un altro emendamento volto ad inserire un ulteriore articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1 del disegno di legge:

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-*ter*.

«1. Le disposizioni dei commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato ed integrato dall'articolo 58 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, si applicano anche ai funzionari dei ruoli periferici e centrali del Ministero delle finanze.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 8 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante riduzione, per l'anno 1987, del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario all'uopo utilizzando parzialmente lo stanziamento iscritto alla voce "Istituzione di servizi contabili presso le Intendenze di finanza"».

1.0.2 SANTALCO, BEORCHIA

Anche tale emendamento riguarda materia estranea all'oggetto del provvedimento in esame, nella specie il trattamento retributivo dei ruoli periferici e centrali del Ministero delle finanze.

Pertanto, dichiaro tale emendamento improponibile ai sensi dell'articolo 97, primo comma, del Regolamento.

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Vorrei chiedere il permesso a lei, signor Presidente, e al Governo, di presentare su questa materia un ordine del giorno, essendo improponibile l'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Senatore Saporito, le ricordo innanzitutto che gli ordini del giorno vanno presentati prima che si inizi l'esame degli articoli, esame che si avvia ormai a conclusione.

SAPORITO. Dal momento che lei ha dichiarato improponibile l'emendamento, vorrei sapere se un emendamento improponibile può essere trasformato in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ovviamente no, perchè si presume che l'ordine del giorno concerna analoga materia, e, pertanto, si riprodurrebbe anche per l'ordine del giorno la medesima situazione di improponibilità.

SANTALCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTALCO. Signor Presidente, a me non resta che prendere atto, anche se con rammarico, della decisione della Presidenza, dato che è inappellabile.

Si trattava di un emendamento che tendeva ad equiparare il trattamento dei funzionari del Ministero delle finanze a quello del Ministero dell'interno, ruolo dei commissari: si trattava di un atto di giustizia.

Mi auguro che si possa trovare l'occasione di inserirlo in un altro provvedimento che riguardi il personale delle finanze.

PRESIDENTE. Mi auguro anch'io che il Ministro abbia preso nota di questo auspicio.

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PISTOLESE. Anch'io volevo fare un brevissimo commento sulla improponibilità di questo emendamento: ne prendiamo atto, naturalmente, ma volevo confermare che un po' tutta l'Aula era favorevole, perchè quanto ha detto il senatore Santalco è condiviso da molti di noi. Si trattava di un atto di giustizia nei confronti del personale dell'amministrazione finanziaria.

Con rammarico quindi prendiamo atto che l'emendamento è stato ritenuto non proponibile. Ci auguriamo che si possa provvedere con la massima urgenza con un provvedimento a parte o anche, possibilmente, con un ordine del giorno, che avrebbe potuto essere forse in via eccezionale accolto dalla Presidenza.

PRESIDENTE Mi scuso onorevoli colleghi: temo forse di avere già debordato, perchè si comincia con una dichiarazione di presa d'atto, si prosegue con commenti, poi si mette in discussione la possibilità di trasformare emendamenti improponibili in ordini del giorno.

Credo perciò che forse per il futuro — lo dico in senso critico verso me stessa e non verso i colleghi — sarà bene attenersi in modo molto più rigido e formale al nostro Regolamento: quando la Presidenza considera che un emendamento è estraneo alla materia, se ne comunica la conseguente determinazione all'Assemblea.

MITROTTI. Ma la democrazia è anche colloquio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Mi sono criticata per aver colloquiato eccessivamente, non ho criticato il colloquio in sè: anzi, il Parlamento è fatto in primo luogo proprio di colloquio.

Passiamo alla votazione finale.

ORCIARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORCIARI. Molto brevemente, signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, esprimo il voto favorevole del Gruppo socialista sulla conversione in legge del decreto-legge 13 febbraio 1987, n. 23.

Come si evince chiaramente dall'oggetto del provvedimento, lo stesso contiene vari argomenti anche eterogenei tra loro ma importanti; si tratta cioè di un decreto-legge composito. Tra questi argomenti cito la proroga delle gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette, nonchè delle tesorerie comunali e provinciali gestite da esattori.

Una serie di atti legislativi susseguitisi in questi ultimi anni ha rinviato la cessazione di tali attività (che avrebbe dovuto avvenire entro il 31 dicembre 1983) in attesa dell'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge relativo alla delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi.

Considerato che tale provvedimento è stato definitivamente approvato — mi sembra in data 1° ottobre 1986 — e che l'avvio del nuovo servizio di riscossione richiede tempi tecnici abbastanza lunghi , si è reso necessario provvedere all'attuale proroga di due anni, che chiediamo vivamente e fermamente sia l'ultima e che alla sua scadenza entri pertanto in funzione la legge di riforma generale del settore. Soltanto questa prospettiva ci ha consigliato di non avanzare riserve, che pure ci sono, in ordine ad alcuni aspetti del provvedimento in esame.

Mi riferisco poi anche al contenuto dell'articolo 1 del presente provvedimento, che segue di pochi giorni l'altro provvedimento approvato dal Parlamento per la costruzione di impianti sportivi per il prossimo campionato del mondo, ma soprattutto per la costruzione di impianti di base: il contenuto di questo articolo 1 prevede la riduzione del numero delle aliquote vigenti e la loro attenuazione, data l'onerosa incidenza fiscale sui biglietti di ingresso agli stadi ed agli impianti sportivi, di modo che, da un lato, si semplifica la loro applicazione e, dall'altro, si viene incontro alle esigenze del settore sportivo.

Importante è anche l'articolo 4, che mira

ad assicurare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di rilascio dello scontrino fiscale ai fini IVA; a favore di operatori con modesto volume di affari (circa un terzo dei soggetti obbligati) a seguito dell'approvazione del presente provvedimento sarà consentita l'opzione per il rilascio della ricevuta fiscale in luogo dello scontrino fiscale.

Per non dilungarmi troppo mi sono limitato ad un esame di alcuni aspetti secondo noi importanti del disegno di legge n. 2213, del quale condividiamo (certo, senza enfatizzazioni) l'impostazione generale e che giustifica pertanto il nostro voto favorevole, rallegrandomi con il Ministro, con il relatore e con la Commissione per il lavoro svolto. (*Applausi dal centro*).

SAPORITO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, signor Ministro, a nome della Democrazia cristiana dichiaro il voto favorevole al provvedimento in esame, mettendo in evidenza alcuni aspetti sui quali si sono già soffermati altri colleghi, ai quali desidero rivolgere un ringraziamento: mi riferisco, in particolare, al relatore e al senatore D'Amelio, intervenuto per il nostro Gruppo.

Le norme relative al mondo dello sport si inquadrano in una manovra più organica che finalmente il Governo ed il Parlamento stanno conducendo in suo favore. Il provvedimento, che prevede agevolazioni per le entrate delle società sportive e la destinazione di maggiori risorse alle società sportive, giunge all'indomani dell'approvazione di un disegno di legge concernente gli stadi, in vista dei campionati del mondo di calcio del 1990, che eroga stanziamenti, per quanto riguarda lo sport di base, come ricordava poco fa il senatore Orciari, a favore dei giovani. Da un po' di tempo a questa parte possono accedere a quest'Aula, finalmente, anche i giornalisti che seguono gli avvenimenti sportivi, dato che vi è grande attenzione da parte del Governo e del Senato — e, credo, anche della Camera — per i problemi dello sport. Finalmente in quest'Aula si può dunque liberamente parlare, anche come rappresentanti politici, dello sport senza essere accusati, come è avvenuto in passato, di intrometterci in un mondo che non è il nostro.

La stessa proroga delle gestioni esattoriali, attraverso la riscossione con il ruolo, mi sembra equilibrata dal punto di vista della disciplina proposta; altrettanto equilibrate mi sembrano le norme tendenti a far fronte alle esigenze dei piccoli operatori commerciali (di artigiani, di commercianti, di operatori di servizi), che potranno rilasciare — come si è detto in questo animato dibattito — la ricevuta compilata manualmente anzichè lo scontrino fiscale.

Per quanto riguarda il problema del personale, avremmo voluto presentare, a nome del nostro Gruppo (e credo anche a nome di molti altri colleghi), un ordine del giorno per richiamare l'attenzione del Governo sul personale del Ministero delle finanze. Secondo me, abbiamo tutti parlato molto e abbiamo fatto troppe chiacchiere. Vi è tutta una serie di articoli e di interviste dello stesso Ministro delle finanze, di Sottosegretari, di esponenti di tutti i Gruppi politici nei quali si sostiene che al personale del Ministero delle finanze devono essere riconosciute la sua qualificazione e la sua professionalità; fino a questo momento però non siamo riusciti a far nulla e ciò è molto grave, come è molto grave che non si sia potuto affrontare oggi stesso il problema relativo all'adeguamento del trattamento dei funzionari della ex carriera direttiva a quello dei funzionari del Ministero dell'interno. Si sarebbe potuta dare, in tal modo, una risposta sia pure parziale, riferita ad una sola amministrazione, che avrebbe però costituito la prima fase di un più vasto riconoscimento di quelle professionalità di cui tutti parliamo, ma alle quali non abbiamo concesso nessuna agevolazione nè dal punto di vista retributivo, nè sotto il profilo della carriera. Chiedo pertanto al Ministro e al Sottosegretario di valutare il problema anche in questi termini.

A mio giudizio, signor Ministro, sarebbe questo il momento opportuno per eliminare il tabù costituito dagli organici dei primi

dirigenti della sua amministrazione. Infatti, vi è ormai una diffusione sul territorio di esigenze e di responsabilità, in sede centrale e periferica, tale da comportarne l'eliminazione.

Ora, poter adeguare gli organici alle necessità reali della sua amministrazione è forse l'unica cosa concreta che può farsi senza stravolgere l'ordinamento, senza cioè inventare l'otto o l'otto e mezzo, la nona o la decima qualifica. Mi riferisco con ciò alla revisione degli organici che può farsi soltanto sulla base di uno studio serio — che probabilmente lei, signor Ministro, ha già condotto — e sulla base di proposte concrete dell'amministrazione delle finanze, presentate dallo stesso Ministro, sulle quali probabilmente si registrerebbe l'adesione non solo della Democrazia cristiana, ma di tutti i Gruppi presenti in questo ramo del Parlamento. (*Applausi dal centro*).

GIURA LONGO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIURA LONGO. Vorrei dichiarare molto brevemente il nostro voto favorevole alla conversione in legge di questo decreto, nonostante le perplessità che su alcune questioni particolari abbiamo già espresso, sia nella discussione generale che nell'illustrazione dei nostri emendamenti. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Questo decreto-legge purtroppo contiene disposizioni in materie tra loro abbastanza non connesse. Per questo il giudizio complessivo pone una certa difficoltà, perchè si tratta di tirare le somme tra posizioni che possono anche essere diverse.

Per quanto riguarda l'intervento in materia sportiva noi — ripetiamo — siamo favorevoli a trovare soluzioni che offrano un aiuto al mondo sportivo. Ci sembra che la strada scelta dal decreto al nostro esame non sia quella più adatta, in primo luogo perchè era possibile non intaccare la progressività dell'imposta e lasciare quindi che sui biglietti a prezzo più elevato incidesse l'imposta in misura maggiore. Da quando è entrato in vigore il decreto non si è affatto notato un calo del prezzo dei biglietti, tale che il cittadino beneficiasse di questo sgravio fiscale. Lo sgravio fiscale va a beneficio della società che vende il biglietto.

Allora, a nostro modo di vedere, era preferibile che lo Stato riducesse il prelievo sul montepremi del Totocalcio: era una strada molto più facilmente percorribile, senza modificare il testo legislativo.

Inoltre, sempre nella stessa materia, viene a sparire quella riserva di posti a prezzo basso che invece la legislazione vigente favoriva. Non vi è più l'obbligo di riservare una percentuale dei posti disponibili per renderli accessibili agli spettatori meno abbienti.

Per quanto riguarda la questione dei registratori di cassa, non possiamo non approvare che ad alcune categorie sia stato consentito di sostituire la ricevuta fiscale allo scontrino fiscale. Abbiamo però lamentato che questa esenzione non è coerente, perchè non tiene conto del giro d'affari degli artigiani, tratta nello stesso modo l'artigiano che non poteva permettersi il registratore di cassa e che ora viene esentato da tale spesa e l'artigiano che già poteva permetterselo e che ugualmente viene esonerato, mentre non si esonerano i commercianti: così si trattano in modo deteriore i piccoli commercianti nei confronti degli artigiani, anche grandi.

In conclusione, non possiamo che assumere una posizione di astensione per le contraddizioni che questo provvedimento contiene: infatti vi sono disposizioni che sarebbero da approvare e altre che sarebbero invece da respingere.

VENANZETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENANZETTI. Desidero confermare il voto favorevole del Gruppo repubblicano ed

anche ringraziare il relatore e gli altri membri della Commissione finanze e tesoro che hanno lavorato su un testo un po' complesso. Sono quindi anche lieto che l'esame dell'Aula abbia potuto verificare e modificare alcune delle norme che avevamo visto in Commissione sotto una luce diversa da quella che poi è venuta fuori.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 febbraio 1987, n. 23, recante disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per il settore sportivo, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonchè norme per il differimento di termini in materia tributaria».

È approvato.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio con la presenza dei Vicepresidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento — le seguenti modifiche ed integrazioni al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 17 al 19 marzo 1987 ed il calendario dei lavori dell'Assemblea per i giorni 24 e 25 marzo 1987.

Martedì 17 marzo (la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)	*(pomeridiana)* (h. 16,30)	— Presupposti di costituzionalità dei decreti-legge n. 2250 (medici) e n. 2260 (frantoi oleari) — Disegno di legge n. 2213 — Conversione in legge del decreto-legge per la riscossione di imposte dirette (*Presentato al Senato - scade il 15 aprile 1987*)
Mercoledì 18 marzo	*(antimeridiana)* (h. 9,30)	— Eventuale seguito del disegno di legge n. 2213 — Conversione in legge del decreto-legge per la riscossione di imposte dirette (*Presentato al Senato - scade il 15 aprile 1987*)
Mercoledì 18 »	*(pomeridiana)* (h. 16,30)	— Deliberazione sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 2270 (autotrasporto di cose) — Disegno di legge n. 2260 — Conversione in legge del decreto-legge in materia di scarichi dei frantoi oleari (*Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 27 marzo 1987*) — Disegno di legge n. 2241 — Conversione in legge del decreto-legge sulla finanza locale (*Presentato al Senato - scade il 1° maggio 1987*)
Giovedì 19 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30)	
» 19 »	*(pomeridiana)* (h. 16,30)	

Martedì 24 marzo (la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)	*(pomeridiana)* (h. 16,30)	— Deliberazione sui presupposti di costituzionalità di decreti-legge in corso di presentazione — Eventuale seguito del disegno di legge n. 2241 — Conversione in legge del decreto-legge sulla finanza locale
Mercoledì 25 marzo	*(antimeridiana)* (h. 9,30)	— Disegno di legge n. 2270 — Conversione in legge del decreto-legge sull'autotrasporto di cose (*Approvato dalla Camera dei deputati - scade l'8 aprile 1987*)
» 25 »	*(pomeridiana)* (h. 16,30)	— Disegno di legge n. 2240 — Conversione in legge del decreto-legge in materia di smaltimento dei rifiuti (*Presentato al Senato - scade il 1° maggio 1987*)

I lavori del Senato saranno sospesi da lunedì 30 marzo a domenica 5 aprile in occasione del Congresso nazionale del Partito socialista italiano che si terrà a Rimini.

Per il mese di aprile, è verosimile che all'attività del Senato (Assemblea e Commissioni) possano essere riservati i seguenti giorni:

martedì 7, mercoledì 8, giovedì 9, venerdì 10, martedì 14, mercoledì 15, giovedì 16, mattina (se necessario).

Da venerdì 17 a lunedì 27 aprile i lavori del Senato saranno sospesi in coincidenza con le festività pasquali (da venerdì 17 a lunedì 20) e con il Congresso del Partito repubblicano (già convocato a Firenze da mercoledì 22 a domenica 26 aprile).

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari si riunirà nel pomeriggio di martedì 7 aprile per deliberare il calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 7 al 16 aprile.

Il Presidente è autorizzato a formare l'ordine del giorno della seduta pomeridiana di martedì 7 aprile, in relazione ai disegni di legge di conversione di decreti-legge presentati dal Governo, trasmessi dalla Camera o licenziati dalle Commissioni.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, essendosi esaurito nella seduta odierna l'esame del disegno di legge n. 2213, la seduta antimeridiana di domani, prevista dal calendario dei lavori dell'Assemblea per l'eventuale seguito della discussione del disegno di legge anzidetto, non avrà più luogo.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 18 marzo 1987

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 18 marzo, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Deliberazione, sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n 16, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale (2270) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari (2260) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 55, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale (2241).

La seduta è tolta alle (*ore 20,20*).

DOTT PIERO CALANDRA
Consigliere preposto alla direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 571

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

MAZZOLA, BALDI, CECCATELLI, FONTANA, BEORCHIA, ROMEI, CALCATERRA, COLELLA, CENGARLE, ANGELONI, BOMBARDIERI. — «Nuove disposizioni concernenti l'applicazione dell'imposta erariale sul consumo di energia elettrica» (2274);

DIANA, BOMBARDIERI, ROMEI, CALCATERRA, COLELLA. — «Norme sul riconoscimento di appartenenza al settore agricolo, ai fini previdenziali ed assistenziali, di alcune attività effettuate da imprese vivaistiche» (2275).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede deliberante:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

Deputati RIZ ed altri. — «Norme per dare effettiva equiparazione ai titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti a titoli accademici italiani» (2234) (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª e della 3ª Commissione.

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

«Norme in materia di avviamento al lavoro per la realizzazione degli interventi urgenti per la manutenzione e salvaguardia del territorio nonchè del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo» (2223), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

FLAMIGNI ed altri. — «Estensione al personale delle forze di polizia in quiescenza della indennità pensionabile corrisposta al personale in servizio» (2184), previo parere della 5ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulle condizioni della locazione del Centro comune di Arnoldstein, firmato a Roma il 12 settembre 1985» (1771-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione;

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con Scambi di lettere, firmato a Roma il 17 ottobre 1985» (2155), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 10ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

MAZZOLA. — «Passaggio in servizio permanente dei tenenti colonnelli medici del ruolo ad esaurimento del Corpo sanitario dell'Esercito» (2172), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

SAPORITO ed altri. — «Riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato» (2163), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

D'AMELIO. — «Nuove norme in materia di versamenti all'erario delle ritenute d'acconto o di imposta» (2171), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione;

POLLASTRELLI ed altri. — «Modificazione degli articoli 14 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulle "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi„ e dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sulla "Istituzione e disciplina della imposta sul valore aggiunto„» (2179), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

VENTURI ed altri. — «Riordinamento delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di arte drammatica» (2064), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

CANETTI ed altri. — «Norme per la definizione di associazione sportiva e per interventi a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche» (2147), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

FERRARA Nicola. — «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di professori associati» (2149), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

SPITELLA ed altri. — «Iniziative volte alla migliore tutela, valorizzazione e recupero del patrimonio culturale italiano» (2151), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 8ª e della 11ª Commissione;

CANETTI e MORANDI. — «Modifiche ed integrazioni al regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 526, e alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, in materia di impianti sportivi» (2159), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 8ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura):

«Abrogazione del terzo comma dell'articolo 10, dell'articolo 11 e dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, sulla incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione» (2216) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª della 10ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

CAVAZZUTI ed altri. — «Delega per la disciplina dei collegamenti di gruppo fra imprese» (2152), previ pareri della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 6ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

FONTANA ed altri. — «Incentivi per l'innovazione, la rilocalizzazione, la razionalizzazione delle strutture industriali, artigiane e terziarie e per il sostegno a nuove forme di promozione dello sviluppo economico» (2162), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 11ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

Deputati RIGHI ed altri; DANINI ed altri. — «Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi a fini previdenziali per i liberi professionisti» (2227) (*Approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

FABIANI e PANIGAZZI. — «Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali. Integrazioni e modifiche agli articoli 51 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761» (2190), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione.

In data 14 marzo 1987, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari» (2260) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 10ª e della 12ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

«Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 1987, n. 62, recante misure urgenti per la partecipazione dei medici e dei veterinari alla programmazione sanitaria ed alla gestione dei servizi sanitari e per la disciplina delle incompatibilità in materia di accesso ai rapporti convenzionali con le unità sanitarie locali per l'espletamento di attività sanitarie» (2250), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 7ª Comissione.

La 1ª Commissione permanente, udito il parere della 9ª e della 12ª Commissione, riferirà all'Assemblea nella seduta del 17 marzo 1987, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 9ª Commissione permanente (Agricoltura), in data 9 marzo 1987, il senatore Melandri ha presentato una relazione unica sui disegni di legge: Della Briotta ed altri. — «Legge-quadro per i parchi e le riserve naturali» (534); Melandri ed altri. — «Legge-quadro per l'istituzione e la gestione di aree protette» (607) e Cascia ed altri. — «Norme per la conservazione della natura e per le aree protette» (1183).

Disegni di legge, ritiro

Con lettera in data 10 marzo 1987, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso il decreto del Presidente della Repubblica, emanato il 28 febbraio 1987, con il quale si autorizza il ritiro del disegno di legge: «Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale nel settore pubblico» (1574).

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

In data 16 marzo 1987, il senatore Fallucchi ha dichiarato, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare il disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni agli articoli 32 e 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, recante norme sull'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate» (2039).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro della difesa ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare concernente la proposta di nomina del contrammiraglio G.N. «ris» Ferrauto Angelo a Presidente dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (n. 263).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, è stata deferita alla 4ª Commissione permanente (Difesa).

Il Ministro della pubblica istruzione ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare concernente la proposta di nomina del professor Gaetano Salvatore a Presidente della Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli (n. 264).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, è stata deferita alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del dottor Silvino Costantino Porreca a membro degli organi deliberativi del Consorzio autonomo del porto di Genova.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza alla 8ª Commissione permanente.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del signor Giancarlo Serafini a membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza alla 11ª Commissione permanente.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del dottor Cesare Mingo a membro della Commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza alla 11ª Commissione permanente.

Il Ministro delle partecipazioni statali ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i progrmmi delle partecipazioni statali.

Il Ministro del commercio con l'estero, con lettera in data 3 marzo 1987, ha trasmesso un «libro bianco» concernente «Scambi con l'estero ed economia italiana», redatto da un gruppo di lavoro istituito dallo stesso Ministro.

Detto documento è stato inviato alla 10ª Commissione permanente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 3 marzo 1987, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, ottavo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, il bilancio consuntivo dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel) relativo all'esercizio 1985, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e di quello del Collegio dei revisori.

Detta documentazione sarà inviata alla 10ª Commissione permanente.

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 5 marzo 1987, ha trasmesso — per la parte di sua competenza — ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la relazione, per l'anno 1986, sull'attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza (*Doc.* LI, n. 4).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 2ª e 12ª.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 6 marzo 1987, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, la relazione sull'organico del personale militare in servizio al 31 dicembre 1986, ripartito per Forza armata, per grado e per posizione di stato, nonchè sugli oneri delle retribuzioni del personale militare come sopra ripartito (*Doc.* LXXV, n. 4).

Detto documento è stato inviato alla 4ª Commissione permanente.

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 9 marzo 1987, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per l'anno 1987 (*Doc.* XXXV, n. 15).

Detto documento è stato inviato alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 2 marzo 1987, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche, per gli esercizi dal 1982 al 1985 (*Doc.* XV, n. 132).

Detto documento è stato inviato alle competenti Commissioni permanenti.

Corte costituzionale, trasmissione di ordinanze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 2 marzo 1987, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e in relazione all'articolo 21 delle norme integrative del 16 marzo 1956, copia dell'ordinanza n. 69 del 25 febbraio 1987, depositata il 2 marzo 1987 in cancelleria, con la quale la Corte ha disposto la correzione di omissioni materiali contenute nella sentenza n. 191 del 1986, già annunciata all'Assemblea nella seduta del 17 luglio 1986.

Tale ordinanza sarà inviata alla 6ª Commissione permanente.

Assemblea dell'Atlantico del Nord, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord ha trasmesso i testi di una raccomandazione e di quattordici risoluzioni adottate da quel Consesso nel corso delle sedute del 17 e 18 novembre 1986:

raccomandazione sul problema delle relazioni pubbliche della NATO (*Doc.* XII, n. 175);

risoluzione sui diritti umani e l'ordine dei lavori dell'Alleanza (*Doc.* XII, n. 176);

risoluzione sull'economia della sicurezza atlantica (*Doc.* XII, n. 177);

risoluzione sulla cooperazione economica in seno all'Assemblea (*Doc.* XII, n. 178);

risoluzione sui contingenti americani in Europa (*Doc.* XII, n. 179);

risoluzione su un centro di addestramento NATO per le armi tattiche (*Doc.* XII, n. 180);

risoluzione del controllo degli armamenti (*Doc.* XII, n. 181);

risoluzione sul miglioramento della cooperazione nel campo degli armamenti nell'Allenza (*Doc.* XII, n. 182);

risoluzione sul terrorismo (*Doc.* XII, n. 183);

risoluzione sulla regione Sud (*Doc.* XII, n. 184);

risoluzione sulla solidarietà nell'Allenza (*Doc.* XII, n. 185);

risoluzione sul trattato ABM e la partecipazione nella iniziativa di difesa strategica (*Doc.* XII, n. 186);

risoluzione sulla sicurezza nucleare (*Doc.* XII, n. 187);

risoluzione sulla repressione della minoranza turca in Bulgaria (*Doc.* XII, n. 188);

risoluzione sull'Alleanza e i rapporti Est-Ovest (*Doc.* XII, n. 189).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Consiglio d'Europa, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Assemblea del Consiglio d'Europa ha trasmesso i testi di una risoluzione e di due raccomandazioni approvate da quel Consesso rispettivamente nelle sedute del 18, 20 e 24 settembre 1986, concernenti:

«Risposta europea al terrorismo internazionale» (*Doc.* XII, n. 190);

«Criminalità internazionale» (*Doc.* XII, n. 191);

«Utilizzazione di embrioni e di feti umani a fini diagnostici, terapeutici, scientifici, e commerciali» (*Doc.* XII, n. 192).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni pervenute al Senato.

Il Signor Loris Bonaretti da Cesena espone la comune necessità che, in sede di esame del disegno di legge concernente la riforma del sistema pensionistico, siano soppressi i limiti posti alle misure degli aumenti mensili ai fini del calcolo della base pensionabile (*Petizione n. 206*).

Il Signor Franco Fascetti, da Roma, espone la comune necessità che il Governo italiano si adoperi nelle competenti sedi internazionali in favore della minoranza nomade gitana (*Petizione n. 207*).

Il Signor Franco Fascetti, da Roma, chiede un provvedimento legislativo al fine di istituire un'imposta straordinaria al fine di eliminare talune disuguaglianze sociali tra gli adolescenti (*Petizione n. 208*).

Il Signor Franco Fascetti, da Roma, chiede un provvedimento legislativo per promuovere a fini turistici la conoscenza della civiltà e dell'architettura etrusca (*Petizione n. 209*).

Il Signor Franco Fascetti, da Roma, chiede un provvedimento legislativo volto al finanziamento, tramite un'imposta straordinaria, di un programma di edilizia economica e popolare (*Petizione n. 210*).

A norma di Regolamento, tali petizioni, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 3 al 16 marzo 1987)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 131 (*)

ALIVERTI: Per un intervento volto ad accelerare l'espletamento delle domande presentate per il conseguimento dei benefici previsti dall'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (3462) (risp. DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)*

(*) In corso di pubblicazione.

BASTIANINI: Sui tempi entro i quali è prevista l'apertura dei nuovi uffici postali di Melicuccà (Reggio Calabria) (3479) (risp. GAVA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni)*

BONAZZI, ROSSANDA. Per un intervento volto ad estendere l'esenzione dal pagamento dell'IVA prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 anche alle prestazioni di fisioterapia a domicilio o nell'ambulatorio privato del fisioterapista (2838) (risp VISENTINI, *ministro delle finanze)*

CAROLLO: Per un intervento volto ad accogliere la richiesta avanzata dai mutilati ed invalidi di servizio concernente l'esenzione dal pagamento dell'IRPEF negli assegni percepiti, considerati come compenso di danno subìto e non come integrazione di reddito (3448) (risp. VISENTINI, *ministro delle finanze)*

CONSOLI. Sul giudizio del Governo in merito a quanto affermato dal redattore del GR 2 Nerino Rossi durante una trasmissione radiofonica del 5 novembre 1986 in merito alla longevità dei mariti delle casalinghe (3438) (risp GAVA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni)*

CONSOLI, CANNATA· Per un intervento volto ad evitare la ventilata soppressione di alcuni treni che collegano Taranto con Milano e Roma (3611) (risp. SIGNORILE, *ministro dei trasporti)*

DE CATALDO· Sulla vicenda relativa al telefono situato presso l'abitazione dell'interrogante, in stato di avaria da oltre quindici giorni e non ancora riparato nonostante le sollecitazioni quotidiane agli uffici competenti (3201) (risp GAVA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni)*

DI NICOLA: Sulle iniziative che si intendono assumere per ristabilire la piena funzionalità nelle scuole elementari di Xitta, facenti parte del quinto circolo didattico di Trapani, che sono prive del titolare di segreteria (3195) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione)*

FELICETTI ed altri: Sullo stato dei lavori di sistemazione e ristrutturazione degli impianti ferroviari di Pescara (3655) (risp. SIGNORILE, *ministro dei trasporti)*

FOSCHI Per un intervento volto a rendere funzionale il servizio SIP incaricato di fornire il numero telefonico degli abbonati fuori zona (3334) (risp GAVA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni)*

FRANZA: Sulle iniziative da assumere in relazione alla strage di numerosi greggi in provincia di Benevento ad opera di un branco di animali predatori (2994) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno)*

GIANOTTI: Per un intervento volto a sollecitare l'avvio dei lavori di costruzione del nuovo edificio postale di

Grugliasco (Torino) (3190) (risp. GAVA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*)

GIURA LONGO ed altri: Sui provvedimenti disciplinari che si intendono adottare a carico del colonnello della Guardia di finanza Francesco Vecchio a seguito della indebita pressione esercitata nei confronti del maresciallo Bruno Falocco (2919) (risp. VISENTINI, *ministro delle finanze*)

GIUSTINELLI ed altri: Per l'adozione di provvedimenti volti a garantire il miglioramento del servizio ferroviario sulla linea Orte (Viterbo)-Roma-Falconara (Ancona) (3549) (risp. SIGNORILE, *ministro dei trasporti*)

PANIGAZZI: Per l'emanazione di una circolare volta a chiarire la soggezione dei docenti tecnico-pratici alle disposizioni previste dall'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica n 417 del 1974 in materia di orario di lavoro (3406) (risp FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*)

PINGITORE· Per sollecitare gli organi pubblici d'informazione ad una maggiore attenzione ai gravi problemi della sanità in Calabria (3187) (risp. GAVA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*)

Sulle iniziative che si intendono assumere al fine di sanare le sperequazioni introdotte con l'applicazione della legge n 141 del 1985 tra il personale dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (3600) (risp SIGNORILE, *ministro dei trasporti*)

RIGGIO: Sull'operato di una delle commissioni d'esame del liceo statale De Sanctis di Roma (3273) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*)

Sulla politica tariffaria attuata dall'Alitalia (3421) (risp. SIGNORILE, *ministro dei trasporti*)

SALERNO Sulla mancata assegnazione delle cattedre ai vincitori del concorso per l'insegnamento di materie letterarie e latino nelle scuole superiori, conclusosi in Puglia e in Basilicata nel luglio 1986 (3287) (risp FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*)

SEGA ed altri: Sul comportamento dell'intendente di finanza di Bologna, dottor Alberto Compito, in occasione dell'occupazione simbolica dell'intendenza da parte di rappresentanti del MSI-DN (3546) (risp. VISENTINI, *ministro delle finanze*)

TRIGLIA Sulla carenza di organico degli ufficiali giudiziari presso il tribunale di Casale Monferrato (Alessandria) (3326) (risp. ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*)

VETTORI ed altri: Per un chiarimento interpretativo della legge n. 685 del 22 dicembre 1975 sulle sostanze stupefacenti, con particolare riferimento alle difficoltà esistenti, sia a livello di accertamento che a livello giudiziario, per la mancata distinzione morfologica tra la canapa tessile e la canapa indiana, la cui coltivazione è vietata dalla legge sopra menzionata (226) (risp. D'AQUINO, *sottosegretario di Stato per la sanità*)

Per un chiarimento interpretativo della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sulle sostanze stupefacenti, con particolare riferimento alle difficoltà esistenti, sia a livello di accertamento che a livello giudiziario, per la mancata distinzione morfologica tra la canapa tessile e la canapa indiana, la cui coltivazione è vietata dalla suddetta legge (2734) (risp. D'AQUINO, *sottosegretario di Stato per la sanità*)

ZITO. Per la predisposizione di una inchiesta in merito alle denunce presentate al pretore di Melito Portosalvo da tre consiglieri comunali di minoranza del comune di Bova (Reggio Calabria) (3436) (risp SCALFARO, *ministro dell'interno*)

Per la sollecita istituzione di un servizio di aliscafi delle Ferrovie dello Stato sulla linea Reggio Calabria-Messina e viceversa (3437) (risp SIGNORILE, *ministro dei trasporti*)

Interpellanze, annunzio

GARIBALDI. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso:

che l'infezione aftosa nei bovini è nei suini è ricomparsa, nel nostro paese, nel 1984, con 44 focolai di infezione su tutto il territorio nazionale, divenuti 113 nel 1985 e che, nella sola Lombardia, tra il 1986 ed i primi due mesi del 1987, i focolai d'infezione aftosa sono già 106 (più esattamente 45 nel 1986 e 61 nei primi due mesi del 1987), interessando allevamenti con un totale di circa 19.000 bovini e 138.000 suini, pari rispettivamente all'1 per cento dei bovini ed al 4 per cento dei suini presenti nella regione;

che la normativa in materia di profilassi epizootica (legge 23 gennaio 1968, n. 34, e successive modificazioni e integrazioni) dispone l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e sospetti d'infezione e che nella regione Lombardia nel 1986 e nei primi due mesi del 1987 sono stati abbattuti e distrutti circa 6.000 bovini e 63.000 suini con un onere economico collettivo — indipendentemente da quello delle singole aziende interessate — di circa 30 miliardi;

che, pur sussistendo l'obbligo della vaccinazione dei giovani bovini su tutto il territorio nazionale (ordinanza ministeriale 16

luglio 1986, articolo 2), per la rivaccinazione di tutti i bovini è richiesta apposita ordinanza ministeriale già sollecitata, in particolare, dalla regione Lombardia e non ancora emanata;

che la vaccinazione dei suini può essere direttamente disposta in sede locale (articolo 5 dell'ordinanza ministeriale del 25 settembre 1986 in riferimento all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954), ma limitatamente agli allevamenti compresi nell'ambito delle zone dichiarate infette e che al di fuori delle predette zone deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero della sanità su «motivate» esigenze profilattiche evidenziate di volta in volta dalle regioni interessate;

rilevato:

che la commissione europea per il controllo dall'afta epizootica, nel suo rapporto del 6 ottobre del 1986, a conclusione di una missione esplorativa e consultiva al riguardo, ha riconosciuto che il vaccino antiaftoso fornisce un'adeguata protezione anche nei suini;

che, secondo l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, le vaccinazioni pianificate accerchianti i focolai di infezione nelle zone di protezione da afta epizootica delle province di Brescia, Cremona e Mantova hanno conferito, ai suini vaccinati, un'efficace protezione immunitaria;

che la «popolazione suina nazionale» è prevalentemente concentrata nel Sud della Lombardia e nell'Emilia dove, nel 1985, insistevano rispettivamente circa 3.400.000 e 2.300.000 suini;

considerato che l'incombente dilagare dell'infezione aftosa negli allevamenti suini della Valle Padana determina gravissime ripercussioni economiche, con rilevanti riflessi sociali, nel settore agro-zootecnico, specie per il conseguente blocco delle esportazioni sia degli animali che dei prodotti derivati, imposto dalla CEE già dal 4 settembre 1986,

l'interpellante chiede di sapere:

per quali ragioni non sia ancora stata emanata l'ordinanza ministeriale per la rivaccinazione dei bovini adulti;

se non si ritenga di dover rivedere gli attuali criteri su cui sono fondati gli interventi di profilassi vaccinale nei suini, per aggiornarli e renderli maggiormente cogenti, con riguardo alla distribuzione geografica dell'infezione ed alla connessa densità della popolazione suina, per evitare il trasporto dei focolai infetti, stante l'alta diffusibilità del virus e delle concomitanti occasioni della disseminazione;

qualora si prospettasse in ogni caso l'esigenza di intervenire con vaccinazioni su vasta scala della popolazione suina, quali siano le disponibilità del vaccino ed entro quali limiti esse siano affidabili sotto il profilo dell'efficacia e dell'innocuità;

per quali ragioni dalla decadenza, alla fine del novembre 1986, per non intervenuta conversione nei termini costituzionali, si sia atteso più di tre mesi a riproporre il decreto-legge 29 settembre 1986, n. 594, recante misure urgenti per la lotta contro l'afta epizootica;

se non si ritenga di dover disporre lo studio e la realizzazione di strutture permanenti adeguate a consentire, in caso di necessità, la distruzione degli animali infetti abbattuti senza inconvenienti di carattere igienico ed ambientale.

(2-00593)

Interrogazioni, annunzio

BONAZZI, VITALE, POLLASTRELLI, SEGA, GIURA LONGO, CANNATA, POLLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

a) quali siano le ragioni dei persistenti ritardi del varo, da parte dell'ABI, del fondo interbancario di tutela dei depositi, per il quale un esplicito impegno ministeriale, a suo tempo assunto, assicurava l'adozione di misure istitutive e di regolamentazione qualora, entro un ragionevole lasso di tempo, non si fosse provveduto in via autonoma da parte del sistema bancario;

b) se, perdurando la singolare condotta dilatoria, non si debba provvedere, da parte del Governo, con un provvedimento *ad hoc* che, nell'occasione, renda più coerente il previsto assetto garantistico con quello di un meccanismo assicurativo e, nel contempo, abroghi il decreto ministeriale 27 settembre 1974.

(3-01662)

BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE, SEGA, GIURA LONGO, CANNATA, POLLINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che è ormai di dominio pubblico la notizia della concessione, da parte delle banche anche pubbliche, di finanziamenti a grandi *holdings* a tasso di favore, per la FIAT, si dice, inferiore di 3-4 punti al «prime rate»;

che queste condizioni di favore, essendo la redditività delle banche in forte crescita, si ripercuotono negativamente sulle medie e piccole imprese, cui sono praticate condizioni più onerose, sulla impresa produttiva, sulla clientela minuta e sugli stessi risparmiatori;

che nel 1986 i tassi reali sugli impieghi bancari sono aumentati;

che la intervenuta discesa di tre punti nei tassi dei BOT, sempre nel 1986, non ha determinato l'abbassamento dei tassi bancari, ridottisi solo a vantaggio della grande impresa finanziaria, a favore della quale nell'ultimo trimestre del 1986 si rileva un enorme spostamento degli incrementi degli impieghi bancari, a danno dell'impresa minore;

che la grande impresa, accanto agli ausili pubblici ricevuti copiosamente, gode di un accesso al credito estremamente favorevole, da cui non deriva alcuna espansione della base produttiva;

che nei comportamenti delle grandi *holdings*, descritti nel recente bollettino economico della Banca d'Italia, potrebbero essere individuati i sintomi di vere e proprie «Banche di fatto» poichè, nell'ambito del «gruppo», ricorrono spesso un soggetto che raccoglie risparmio e altri che erogano finanziamenti, magari con le tecniche proprie del parabancario (*leasing, factoring,* eccetera);

che, inoltre, si aggrava progressivamente il fenomeno dei sindacati bancari di collocamento e, soprattutto, di garanzia, sorti per sostenere operazioni di ricapitalizzazione di grandi imprese e divenuti, nei fatti, detentori di vere e proprie partecipazioni bancarie, senza il rispetto della vigente normativa e con riflessi indubbi sul mercato finanziario;

che sulla situazione delle grandi imprese e delle loro tesorerie è stato da tempo lanciato un allarme da parte della Banca d'Italia, nell'indifferenza però del Governo,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) quali provvedimenti si intendano adottare perchè abbia a cessare la su riportata situazione di banche di fatto di alcune grandi *holdings*;

2) se non sia all'uopo improcrastinabile una disciplina dei gruppi societari, per la quale esiste già una prima proposta di legge;

3) se, nell'immediato, non siano attivabili misure, da parte degli organi preposti, atte al controllo della crescita degli investimenti finanziari;

4) se, contemporaneamente, non vadano adottate misure selettive in tema di finanziamento e relativi costi in favore dell'impresa produttiva, della minore impresa, del Mezzogiorno, a partire, in quest'ultimo caso, dall'applicazione effettiva dell'articolo 8 della legge n. 64 del 1986;

5) se non vadano promosse ulteriori nuove forme di intermediazione che agevolino la raccolta di risparmio a favore della impresa minore e ne facilitino la quotazione in borsa;

6) se non siano da ravvisare violazioni della vigente normativa nei comportamenti di «sindacati» che detengono in via duratura titoli assunti in funzione di consorzi di garanzia;

7) se non vadano adottate misure, anche di vigilanza prudenziale, per impedire che si realizzi di fatto la trasformazione degli enti creditizi partecipanti ai consorzi di collocamento e di garanzia in detentori a carattere permanente dei relativi titoli;

8) se nella descritta situazione non siano ravvisabili profili di irregolarità dal punto di vista sociale;

9) quali adempimenti abbia svolto la CONSOB nell'esame del prospetto per i più rilevanti casi di aumenti di capitale;

10) quale sia la situazione attuale, presso il sistema bancario (e le singole banche), della operazione di collocamento dei titoli FIAT derivanti dall'operazione FIAT-Lafico;

11) quali siano stati l'intervento e la relativa forma tecnica delle banche, in particolare di quelle pubbliche, nella recente operazione di acquisto di una partecipazione di oltre il 9 per cento del capitale della Montedison da parte della Silos;

12) se, anche da queste vicende, non discenda una ragione in più per il sollecito varo di una normativa legislativa sulla trasparenza bancaria.

(3-01663)

DIANA, FALLUCCHI, CALCATERRA, COLELLA, CECCATELLI, BERLANDA, D'AMELIO, SCARDACCIONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che recenti e perduranti avversità atmosferiche si sono abbattute sulle nostre regioni determinando danni gravi e ingenti all'agricoltura del Meridione in un momento particolarmente delicato per le colture ortofrutticole;

che i danni consistenti arrecati dal maltempo si sommano a quelli, anch'essi gravissimi, determinati dagli effetti dell'incidente nucleare di Chernobyl nonchè da precedenti calamità atmosferiche e dalla epidemia di afta epizootica in preoccupante diffusione,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti urgenti ed incisivi il Governo intenda adottare, attesa l'inadeguatezza dei meccanismi attivabili in virtù della legge n. 590 del 1985 sul Fondo di solidarietà nazionale, che ha operato fino ad oggi con ritardo ed insufficienza, determinando ulteriori disagi agli agricoltori.

(3-01664)

GUALTIERI, MALAGODI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile.* — Per conoscere le informazioni di cui dispone il Governo sulla sciagura avvenuta a Marina di Ravenna durante i lavori di manutenzione di una nave mercantile, i provvedimenti che sono stati adottati e le valutazioni del Governo relativamente all'incidente, alle sue cause e alle responsabilità, essendo inconcepibile che si sia potuto avere un così alto numero di vittime senza che siano intervenuti tutti gli elementi di garanzia e di protezione stabiliti dalle leggi e dalle normative in vigore.

(3-01665)

ALIVERTI, ZACCAGNINI, CUMINETTI, DEGOLA, FOSCHI, MELANDRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della marina mercantile.* — Per conoscere:

le loro valutazioni sulla terribile sciagura avvenuta nel Porto di Ravenna, in cui 13 lavoratori hanno perduto la vita non per cieca fatalità, ma a causa della totale inosservanza delle più elementari norme poste a tutela della sicurezza sul lavoro;

quali disposizioni siano state impartite alle autorità cui — nelle rispettive competenze istituzionali — spetta il compito di vigilare per la prevenzione degli incidenti sul lavoro, per reprimere il lavoro nero e l'appalto di mano d'opera e per assicurare condizioni umane all'interno dei luoghi di lavoro, specie quando si tratta di attività produttive altamente pericolose che impongono particolari, continui controlli e l'adozione di specifiche misure di salvaguardia.

(3-01666)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

FINESTRA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che la giunta regionale del Lazio, avvalendosi dei poteri conferiti dall'articolo 29 della legge regionale n. 4 del 1984, con le deliberazioni nn. 583, 584, 585 e 586 del 3 marzo 1987, su proposta dell'assessore all'agricoltura Paliotta, ha decretato lo scioglimento degli organi di ordinaria amministrazione dei seguenti consorzi di bonifica: bonificazione pontina, consorzio della Piana di Fondi e Monte San Biagio, tutti in provincia di Latina, nonchè del consorzio della Piana Reatina ed il cambio di commissario del consorzio della Valle del Liri, in provincia di Frosinone;

che la legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4, stabilisce all'articolo 11, commi 3 e 4, che l'esercizio e le manutenzioni delle opere pubbliche di bonifica di rilevante interesse pubblico e sociale debbono essere mantenute e gestite a totale carico della regione;

che detta legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4, in pratica è stata finora inoperan-

te, fatta eccezione per il provvedimento di approvazione dei nuovi statuti consortili, per altro approvati dal consiglio regionale in data recentissima;

che nel bilancio di previsione della bonificazione pontina per l'anno 1987 era previsto il pareggio del disavanzo di lire 500.000.000, avvalendosi della facoltà sancita nel bilancio regionale, al capitolo 01004, mediante l'accensione di un mutuo di pari importo;

che l'adeguamento del contributo fisso operato dalla bonificazione pontina, come da leggi regionali nn. 49 e 63, è stato stabilito dal consorzio per fare fronte alle ingenti spese istituzionali;

che i disavanzi sulle passività pregresse, previsti in appositi capitoli di spesa dalla legge regionale n. 4 del 1984, all'articolo 35, non sono stati mai risanati dalla regione stessa;

che il provvedimento di scioglimento degli organi amministrativi è da ritenersi giustificato, sebbene giunto con notevole ritardo esclusivamente per il consorzio della Piana di Fondi e Monte San Biagio, in conseguenza di accertamenti della magistratura (tutt'ora in corso) in materia di opere pubbliche;

considerato che le motivazioni addotte dalla giunta regionale per sciogliere gli organi dei consorzi sono viziate di illegittimità, in quanto non vi è stato alcun riscontro di irregolarità di gestione da parte degli amministratori arbitrariamente deposti, ma che, al contrario, si può asserire che le inadempienze e le disfunzioni, dovute a ritardi di finanziamento, sono da imputarsi alla giunta regionale del Lazio;

constatato che la grave decisione del commissariamento è frutto di bassi giuochi di potere in cui si ravvisa un immorale metodo di spartizione degli incarichi spesso a vantaggio di esponenti politici locali,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire il rispetto della volontà popolare espressa liberamente dai consorziati nel nominare gli organi di ordinaria amministrazione dei consorzi, che, tra l'altro, sarebbero stati rinnovati, a seguito di approvazione dei nuovi statuti previsti dalla legge regionale n. 4 del 1984, nell'anno in corso;

se non ritenga opportuno, per motivi morali e di funzionalità, porre fine a degradanti giuochi personali, politici ed elettorali, favorendo le reintegrazioni degli attuali organi di ordinaria amministrazione per i quali non siano state riscontrate irregolarità affinchè questi ultimi possano procedere al regolare libero rinnovo degli organi amministrativi.

(4-03788)

GIANOTTI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che l'Aeritalia nel 1983 ricevette, per i suoi stabilimenti di Torino, un finanziamento di 40 miliardi di lire, ai sensi della legge n. 675, tra le altre cose, per la realizzazione di un nuovo impianto per i «trattamenti superficiali», l'ossidazione chimica, la ristrutturazione della «fresatura chimica»;

se è a conoscenza del fatto che, ad oggi, la ristrutturazione della «fresatura chimica» non è avvenuta, mentre il nuovo impianto per i «trattamenti superficiali», che è stato realizzato nel 1985, è tuttora inoperante, andando così soggetto a deperimento, mentre le lavorazioni relative sono in parte fatte eseguire all'esterno e in parte compiute con il vecchio impianto.

Data l'importanza delle finalità per le quali funziona la legge n. 675, è particolarmente riprovevole che sia così disattesa da una delle più importanti aziende di partecipazione statale.

(4-03789)

VALENZA, CHIARANTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Premesso:

che il Commissario di Governo ha bocciato la delibera del consiglio regionale della Toscana concernente la creazione del centro di ricerche musicali «Tempo reale» (candidato alla direzione del centro Luciano Berio), sulla base di un progetto cui si è lavorato da circa sette anni;

che la suddetta struttura culturale (ana-

loga all'IRCAM di Parigi e la prima del genere in Italia) costituirebbe uno strumento importante per l'innovazione nel campo della produzione musicale e del suono;

che la delibera della regione Toscana, comprendente un finanziamento di 300 milioni (altri 200 milioni sono stati stanziati dal comune di Firenze) aveva ottenuto il regolare visto del comitato regionale di controllo (CORECO) ed era stata approvata dal consiglio regionale, anche dopo il rinvio per il riesame da parte del Commissario di Governo;

che la bocciatura finale della delibera ha provocato le dimissioni, in segno di protesta, dell'assessore regionale alla cultura Franco Camarlinghi,

gli interroganti chiedono di conoscere la valutazione del Governo sulla vicenda e se esso non intenda intervenire, nelle forme più opportune, per sbloccare la situazione garantendo il rispetto del ruolo delle autonomie locali nel campo della promozione culturale, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, con l'esclusione quindi di interventi e controlli burocratici volti a paralizzare valide iniziative delle assemblee elettive.

(4-03790)

BEORCHIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che la stampa locale ha di recente riferito che in un pubblico convegno un esponente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia avrebbe affermato che la dogana di Pontebba verrebbe trasferita a Cervignano del Friuli, in conseguenza della costruzione di un nuovo scalo ferroviario in tale località;

che tale annunciata decisione appare del tutto contrastante con precedenti affermazioni e con la volontà espressa di sostenere ogni iniziativa che possa svilupparsi nelle zone montane, rafforzando in primo luogo le strutture pubbliche ivi esistenti;

che l'economia di Pontebba, e di riflesso quella dell'intera vallata, è caratterizzata dalle attività connesse all'esistenza ed al funzionamento degli uffici doganali e che, quindi, un trasferimento degli stessi provocherebbe gravi ed insanabili conseguenze sull'occupazione locale;

che una recente legge nazionale ha previsto interventi a sostegno del territorio del Canal del Ferro-Val Canole, fortemente penalizzato da servitù e vincoli stabiliti per la realizzazione di grandi infrastrutture di interesse nazionale;

che con la costruzione di un nuovo autoporto al valico autostradale di Coccau e con il consolidamento dello scalo ferroviario di Pontebba si intendono realizzare le condizioni per uno sviluppo delle attività e delle iniziative collegate ai traffici e ai trasporti internazionali;

che quindi la decisione di trasferire la dogana di Pontebba non solo sarebbe in contrasto con le affermazioni fin qui fatte, ma anche con importanti scelte nazionali e con notevoli investimenti già effettuati;

che l'amministrazione comunale di Pontebba, preoccupata per le notizie diffuse, ha dichiarato la sua ferma contrarietà ad una così grave decisione e sta promuovendo, d'intesa con i comuni della valle, con la comunità montana e con le rappresentanze dei lavoratori e delle categorie interessate, un comitato di difesa dei legittimi e vitali interessi di quella comunità,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro delle finanze sia a conoscenza delle notizie sopra riportate e se quindi non ritenga, anche per una necessaria precisazione in ordine alle proprie competenze su eventuali decisioni di questo tipo, di dover fornire precise assicurazioni sulla volontà di potenziare le strutture doganali di confine e quindi di mantenere in funzione la dogana di Pontebba.

(4-03791)

CURELLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

a) se è a conoscenza della gravissima situazione venutasi a creare nelle zone agrarie del comune di Licata e di quella dei comuni viciniori a seguito della gelata verificatasi nei giorni 7, 8, 9 e 10 marzo 1987, che ha distrutto quasi tutte le primizie agricole (melone cantalupo, carciofi, eccetera) con un danno che ammonterebbe a svariate decine di miliardi di lire, così come comunicato dall'amministrazione comunale di Licata;

b) se è a conoscenza della manifestazio-

ne svoltasi il giorno 8 marzo 1987 davanti al Palazzo di Città del comune di Licata da tutti gli operatori agricoli per sollecitare provvedimenti a favore delle aziende agricole e dei lavoratori colpiti dalla avversità atmosferica;

c) se non ritiene di predisporre, dopo gli opportuni accertamenti, idonei provvedimenti per dichiarare lo stato di calamità naturale delle zone colpite dalla gelata ed ogni ulteriore azione per manifestare solidarietà non solo ai coltivatori diretti, agli agricoltori, ai braccianti, privati dell'unica fonte di guadagno, ma ad una città che proprio dallo sviluppo dell'agricoltura trae il suo principale reddito.

(4-03792)

SELLITTI, BOZZELLO VEROLE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritiene che siano eccessive le iniziative repressive assunte presso alcuni reparti delle forze armate per contrastare azioni di civile e pacifica protesta promosse da ufficiali e sottufficiali attraverso l'astensione dalla mensa, per portare all'attenzione delle autorità competenti le ragioni del malessere che investe questo comparto, che si ritiene discriminato rispetto ad altre categorie, per trattamento economico e giuridico.

Si chiede infatti di capire come possano essere giustificate dalle disposizioni e dai regolamenti militari, oltre che dalla opportunità di garantire il necessario ordine interno, le assurde decisioni che, secondo alcuni organi di stampa, sarebbero state prese da un comandante di reparto, volte a far piantonare da un carabiniere la mensa per rilevare nominativamente le adesioni alla protesta in atto.

Gli interroganti chiedono, infine, di sapere quali iniziative il Ministro intenda adottare affinchè vengano più correttamente interpretati ed applicati i confini tra espressioni democratiche di civile dissenso ed episodi di sovversione da reprimere.

(4-03793)

SALVATO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Premesso:

che i signori Bruno Russo e Luigi Maresca, candidati nella lista della Democrazia cristiana a Meta (Napoli), dopo la proclamazione degli eletti hanno presentato ricorso al TAR, al pretore di Sorrento e al Consiglio di Stato;

che, come risulta dal verbale della seduta del 18 novembre 1986, il Consiglio di Stato ha proceduto alla verifica delle schede constatando che ad entrambi i candidati era stato attribuito un numero di voti inferiore a quello realmente riportato (25 al posto di 35 per il Maresca e 24 al posto di 34 per il Russo);

che, in seguito ad un ulteriore rinvio in istruttoria, a tutt'oggi il Consiglio di Stato non ha ancora emesso sentenza,

l'interrogante chiede di conoscere le cause della lentezza dell'*iter* processuale.

(4-03794)

SALVATO, NESPOLO, TEDESCO TATÒ. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Premesso:

che la vicenda narrata da Francesca, la ragazza di Benevento, al TG 2 è emblematica di una cultura e di una pratica dell'intolleranza inaccettabili;

che ancor oggi, dopo mesi di «violenza» da parte delle istituzioni (reiterati interventi della polizia, perizia psichiatria e ginecologica ordinata dal procuratore Faraone, arresto e trasporto in manette davanti al tribunale dei minori), nonostante la coraggiosa denuncia della ragazza, continuano da parte della polizia nei confronti di Francesca e del suo ragazzo comportamenti persecutori e lesivi della libertà e della dignità personale;

che, in particolare, si tenta di intimidirli con continue identificazioni e perquisizioni;

che addirittura sembra che un funzionario della questura di Benevento li abbia minacciati dicendo «che davano fastidio a qualcuno»,

gli interroganti chiedono di sapere:

se si intende aprire un'indagine tesa a capire le ragioni e la fondatezza dell'intervento del procuratore Faraone e i comportamenti delle locali forze di polizia in modo da colpire eventuali responsabilità;

se si intende urgentemente intervenire perchè siano rispettati i diritti di libertà e di esistenza di Francesca e Roberto.

(4-03795)

CONSOLI, CANNATA, IANNONE, DI CORATO, PETRARA, CARMENO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso che le eccezionali nevicate, protrattesi per molti giorni, hanno pesantemente colpito la regione Puglia con gravissimi danni in molti settori dell'economia, si chiede di sapere se il Governo intenda:

dichiarare lo stato di calamità, come richiesto peraltro dalla regione Puglia;

provvedere ad emanare con la dovuta urgenza i necessari provvedimenti di sostegno alle attività economiche colpite e di immediato ripristino delle opere pubbliche e delle infrastrutture danneggiate;

procedere al potenziamento dei servizi di emergenza e di protezione civile ed in particolare del corpo dei vigili del fuoco, rivelatisi carenti anche in questa occasione nonostante gli ammirevoli sforzi;

riconoscere ai lavoratori agricoli dipendenti il diritto alle prestazioni previdenziali, sulla base del numero delle giornate lavorative effettuate nel 1986.

(4-03796)

MONDO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che eccezionalmente la Sicilia e la provincia di Messina in particolare sono strette in una morsa di gelo che ha causato danni ingenti soprattuto nella zona dei Nebrodi e in un vasto comprensorio che va dal comune di Villafranca Tirrena a quello di Patti;

che l'ondata di maltempo ha procurato valori bassissimi di temperatura mai registrati nell'Isola, che hanno causato gravissimi danni alle colture ed alla vivaistica della piana di Milazzo,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno, accertata la consistenza dei danni, predisporre un piano di concreti interventi per andare incontro alle aziende ed alle strutture agricole esistenti ed ai coltivatori, considerando che l'economia agricola continua a rappresentare un importante supporto per il tessuto sociale locale a seguito del venir meno della prospettiva industriale che, a causa di insediamenti rivelatisi non compatibili con la realtà ambientale, ha finito con il produrre effetti negativi nel Milazzese.

(4-03797)

SALERNO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali immediate iniziative intenda adottare per la istituzione in Matera della sede del consiglio di leva ovvero per consentire lo svolgimento in detta città delle visite mediche per i giovani del capoluogo e dei comuni della provincia.

All'uopo l'interrogante ricorda che già il 19 dicembre 1986 il consiglio comunale di Matera ebbe ad approvare all'unanimità un circostanziato ordine del giorno contenente siffatta richiesta, considerata la condizione di estremo disagio cui vengono sottoposti i giovani del capoluogo e della provincia nel momento in cui — per ottemperare all'obbligo della visita di leva — devono recarsi presso il distretto militare di Potenza (distante oltre cento chilometri e servito da collegamenti discontinui).

L'interrogante, nella consapevolezza di essere di fronte ad una situazione di malessere sociale che, come rimarcato dallo stesso consiglio comunale di Matera, investe il delicato rapporto giovani generazioni-istituzioni militari, fa presente che sino al 1964 le visite mediche venivano effettuate a Matera da una commissione di leva mobile, in seguito inspiegabilmente soppressa.

(4-03798)

MOLTISANTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Rilevata la gravità dei danni provocati dal maltempo (piogge ininterrotte, grandine, vento, neve e, in ultimo, le attuali gelate) alle colture in campo aperto e sottoserra di tutto il territorio della Sicilia e particolarmente delle province di Siracusa e di Ragusa, ai primaticci ed a tutte le produzioni in fioritura ed in stato di vegetazione orticola (ai carciofi, alle carote, alle patate, alle fragole, ai meloni, alle fave e ai piselli);

considerato:

che l'allagamento di molte zone ha già

compromesso la produzione di grano, di cereali e di prodotti foraggeri, mettendo in serio pericolo anche il settore zootecnico;

che il persistere del maltempo e delle temperature sottozero non dà alcuna speranza che la produzione già devastata possa, sia pure parzialmente, salvarsi, ad onta dei sacrifici dei coltivatori;

che numerose e vaste zone del territorio di Ragusa e di Siracusa rimangono allagate ed hanno assunto le caratteristiche di paludi e che pertanto occorre intervenire anche con opere di bonifica e di sistemazione idrogeologica,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative urgenti si intenda adottare a favore delle categorie e delle aziende danneggiate e se non si ritenga opportuno dare la priorità alle seguenti:

1) dichiarazione dello stato di calamità;

2) immediata determinazione delle zone danneggiate da parte dell'ispettorato dell'agricoltura e dell'ufficio tecnico erariale di Siracusa e Ragusa, ai sensi della legge n. 590 del 1981;

3) esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati per i prossimi cinque anni e sospensione e fiscalizzazione per le rate in corso nonchè dei contributi previdenziali ed assistenziali dei coltivatori diretti ai sensi dell'articolo 5 della legge 14 dicembre 1964, n. 38;

4) riconferma automatica per il 1986 e il 1987 per i lavoratori agricoli delle giornate lavorative prestate nell'anno precedente al fine di beneficiare delle prestazioni di disoccupazione e di malattia;

5) proroga delle scadenze di credito agrario con rateizzazione quinquennale senza interessi;

6) esenzione dal pagamento dell'IRPEF e dell'ILOR per l'anno 1986;

7) concessione di mutui agevolati e contributi a fondo perduto a favore degli operatori agricoli;

8) disposizione di uno stanziamento straordinario finalizzato all'incremento numerico degli organici, delle condotte e degli ispettorati agrari della Sicilia, al fine di ottenere un sollecito disbrigo delle pratiche pendenti presso gli ispettorati agrari, relative agli indennizzi per i danni verificatisi nel periodo dicembre 1984-gennaio 1985, aumento di organici che, oltretutto, consentirebbe di alleviare la profonda piaga della disoccupazione giovanile.

(4-03799)

VECCHI, SEGA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza della decisione, assunta dal Magistrato del Po, di procedere alla demolizione del ponte sul Po di Goro che congiunge Ariano Polesine con Ariano Ferrarese.

Tale atto, se realizzato, porterebbe notevole nocumento alle due comunità che nel corso di questi anni si sono tra di loro integrate e amalgamate in modo tale da rappresentare un tutt'uno dal punto di vista economico e sociale, oltrechè affettivo.

Del resto, molti servizi sociali sono usufruibili vicendevolmente dalla comunità abitante sulla sponda veneta e da quella abitante sulla sponda emiliana.

Gli interroganti chiedono pertanto al Ministro in indirizzo se non ritenga mecessario esaminare la questione e intervenire affinchè questo manufatto sia mantenuto in esercizio, semmai apportandovi tutti gli interventi di ammodernamento e di consolidamento che si rendessero necessari.

(4-03800)

PECCHIOLI, BOLDRINI, MIANA, VECCHI, FLAMIGNI, STEFANI, MORANDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che il Governo è a conoscenza della tragedia avvenuta il 13 marzo scorso nello svolgimento dei lavori di manutenzione della motonave «Elisabetta Montanari» nei cantieri del Porto di Ravenna, ove hanno perduto la vita tredici lavoratori, in maggioranza giovani;

che la tragedia si è consumata nel cantiere gestito dalla ditta appaltatrice MECNAVI che, a sua volta, aveva dato i lavori in subappalto ad altre quattro imprese;

che sono in corso due inchieste, una giudiziaria, a cura della procura della Repubblica di Ravenna, e l'altra civile, a cura del Ministero della sanità,

gli interroganti chiedono al Governo, pro-

prio per le specifiche competenze che riguardano, oltre al Ministero della sanità, quelli della protezione civile, della marina mercantile, del lavoro e della previdenza sociale:

quali misure sono state intraprese per accertare se tutti gli organi periferici dei suddetti Ministeri avessero compiuto tutti i necessari adempimenti rientranti nelle loro competenze e cioè: la vigilanza sul rispetto rigoroso della legge nelle attività del Porto di Ravenna, i sistemi di prevenzione e di sicurezza del lavoro, la tutela dei diritti dei lavoratori secondo le norme previste dallo stesso statuto dei lavoratori, nonchè la vigilanza sul rispetto delle procedure di avviamento al lavoro;

se le autorità competenti sono intervenute per stroncare l'annidarsi di cosche camorristiche e di lavoro nero nei cantieri e nelle attività del suddetto Porto;

infine, quali misure sono state adottate per impedire il ripetersi di simili tragedie e quali atti di sostanziale ed operante solidarietà il Governo intenda predisporre a favore delle famiglie dei lavoratori che hanno perduto la vita nel triste cantiere della MECNAVI.

(4-03801)

TANGA. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro.* — Considerata la necessità del normale andamento dell'opera di ricostruzione nelle zone della Campania e della Basilicata colpite dal terremoto del 23 novembre 1980;

rilevata l'esigenza di assicurare il regolare flusso dei mezzi finanziari per l'attuazione degli interventi per la ricostruzione,

l'interrogante chiede di conoscere i provvedimenti adottati per l'accredito ai comuni interessati dei fondi relativi all'esercizio 1987, per effetto della legge n. 219 del 1981 e successive modificazioni, di cui ai riparti effettuati con deliberazioni del CIPE in data 3 aprile 1985 e in data 29 maggio 1986, pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente in data 27 maggio 1985 e in data 8 agosto 1986.

(4-03802)

MITROTTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso:

che recenti, abbondanti nevicate, da diverse settimane, stringono in una morsa i comuni della dorsale collinare pugliese;

che, in particolare, i comuni di Cisternino, Noci, Locorotondo, Alberobello, Putignano, Castellana Grotte, Turi, Conversano e Gioia Del Colle continuano a subire danni ingenti alle attività produttive da tempo bloccate ed alle colture;

che si sono verificati anche crolli di opifici sotto il peso della neve;

che l'economia di una vasta area è stata messa in ginocchio dagli eventi innanzi richiamati,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti si intendano adottare a sollievo del grave stato di calamità sopra denunciato.

(4-03803)